



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO, GIUSTIZIA  
PENALE E INTERNAZIONALE  
XXXV CICLO

**Contributo allo studio del dovere di osservanza della legge  
nella Costituzione italiana**

Relatori:

Chiar.mo Prof. Andrea Gratteri

Chiar.ma Prof.ssa Silvia Illari

Tesi dottorale di  
Edoardo De Marchi

Anno accademico 2021-2022



Alla memoria di Geltrude Vignoni



*Legum servi sumus ut liberi esse possimus*

Cicerone, *Pro Aulo Cluentio Habito*



# **Contributo allo studio del dovere di osservanza delle leggi nella Costituzione italiana**

## **Indice**

### **Introduzione**

#### **Capitolo I**

##### **I doveri nella Costituzione della Repubblica italiana**

1. I doveri costituzionali
2. Doveri inderogabili
3. I doveri costituzionali inderogabili nella prospettiva dell'Assemblea costituente

#### **Capitolo II**

##### **Il dovere di osservanza delle leggi nella storia costituzionale**

1. I precedenti nelle Costituzioni del XVIII, XIX e prima metà del XX secolo
2. I lavori in Assemblea costituente
3. Il dovere di osservanza delle leggi nelle Costituzioni successive all'Assemblea costituente

#### **Capitolo III**

##### **Il dovere di osservanza della legge: rapporti e declinazioni**

1. L'articolo 54, comma primo, della Costituzione nella dottrina italiana
2. Le ricadute del dovere di osservanza della legge sull'ordinamento
  - 2.1. L'osservanza della legge come presunzione di conoscenza del precetto
    - 2.1.1. La promulgazione con osservazioni; la promulgazione in seconda approvazione senza modifiche
    - 2.1.2. La pubblicità e la pubblicazione
    - 2.1.3. Il principio *Ignorantia legis non excusat*
    - 2.1.4. La pubblicazione e il rapporto con le Preleggi
  - 2.2. Il valore dell'osservanza della legge come bene giuridico fondante alcuni delitti
  - 2.3. Il conflitto apparente di doveri: la scriminante *ex art. 51 c.p.*

#### **Capitolo IV**

##### **Cedevolezza del dovere di osservanza della legge**

1. L'osservanza della legge in rapporto al diritto/dovere di resistenza
  - 1.1. Il diritto di resistenza
2. L'obiezione di coscienza
  - 2.1. L'obietto di coscienza nel servizio militare di leva

- 2.2. Il medico obiettore di coscienza e l'aborto
- 2.3. Obiezione di coscienza e dovere di osservanza della legge
- 3. La disobbedienza civile
  - 3.1. La disobbedienza civile al divieto di aiuto al suicidio
  - 3.2. La disobbedienza civile e il dovere di osservanza della legge
- 4. Il dovere di osservanza della legge rispetto a una norma potenzialmente incostituzionale
  - 4.1. La difficoltà dell'accesso alla giustizia costituzionale
- 5. Brevi note sul meccanismo di sanatoria degli illeciti. Il caso della sent. 5/2021

### **Conclusioni**

### **Indice degli Autori**

### **Indice delle fonti**

### **Bibliografia**





## Introduzione

Come si può supporre dal titolo prescelto, questo lavoro di tesi si propone di contribuire all'analisi di una frazione dell'art. 54 Cost., specificamente la parte dove è previsto che tutti i cittadini abbiano il dovere di rispettare e obbedire alle disposizioni dell'ordinamento, ossia debbano osservare le leggi.

È noto che l'attenzione dedicata dalla dottrina allo studio dei doveri costituzionali è sempre stata minore rispetto allo sforzo profuso nello studio dei diritti<sup>1</sup>. Tale tendenza, seppur in mutamento negli ultimi anni, è stata giustificata dal maggior entusiasmo che ha circondato i diritti costituzionali, quali nuova conquista dell'esperienza repubblicana, bisognosi di attenta elaborazione per essere compiutamente affermati nell'ordinamento giuridico.

Uno studio che si occupa di un singolo dovere, peraltro un dovere che ha attirato ancor meno attenzione di altri, si scontra in primo luogo con una certa laconicità delle fonti dottrinali, con la conseguenza di dover procedere con molta cautela.

Nello studio delle fonti del diritto, non sembra che vi sia stata attenzione verso il momento obbligatorio. Nelle trattazioni sul tema, non si riscontrano riferimenti all'art. 54 Cost. come fondamento, insieme all'art. 73 Cost., dell'entrata in vigore delle leggi come inizio dell'effetto obbligatorio delle leggi. Se la teoria delle fonti del diritto si occupa di analizzare *cosa* produce diritto e da quali fonti esso è previsto, omette di occuparsi del diritto come fonte di obbligo, poiché quest'ultimo esula dalla fonte come atto e ricade forse più nell'interpretazione del diritto, nella traduzione tra disposizione e norma. Tuttavia, se tale traduzione è svolta dallo stesso interprete alla quale è rivolta, forse i due momenti, l'individuazione della fonte come atto e della fonte come contenuto, potrebbero coincidere. Sotto una diversa prospettiva, la teoria delle fonti del diritto non si occupa né di rivendicare né di allontanare il lemma «leggi» contenuto nel «dovere di osservanza delle leggi». Se lo si interpretasse come legge nel senso di atto, verrebbe attirato nel campo di

---

<sup>1</sup> G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 3-5.

competenza della teoria delle fonti, se si prediligesse leggerlo nel senso di norma, in quello dell'interpretazione<sup>2</sup>.

I quesiti che hanno ispirato la presente ricerca sono essenzialmente i seguenti: a che scopo e con funzione prevedere un dovere di osservare le leggi? Quando tale dovere pare implicito nel concetto stesso di diritto<sup>3</sup>? Il tentativo di studio viene affrontato con gli strumenti del costituzionalista, di per sé idonei alla trattazione dell'argomento. È però da segnalare, per completezza, che il tema si presta anche all'analisi della lente del filosofo del diritto, con il quale il costituzionalista condivide alcuni temi di confine. Ciò permette di avvisare, sin da subito, che le sfumature della ricerca saranno quelle del giurista positivo, più consone a chi scrive.

Nel I capitolo, l'ambito da affrontare preliminarmente è quello della categoria generale di dovere, per fissare, tra le diverse ricostruzioni dottrinali, alcune premesse specifiche della categoria. Pare necessario puntualizzare cosa si intenda per dovere costituzionale e da che cosa occorre differenziarlo. Tramite il dettato dell'art. 2 Cost., sembra opportuno affrontare la dimensione del dovere fondamentale, la sua identificazione e la sua portata.

Con il capitolo II, si approccia la ricerca delle ragioni del dovere di osservanza delle leggi tramite l'analisi dei lavori dell'Assemblea costituente, al fine di comprendere con quale scopo i costituenti avessero inteso inserire in Costituzione una simile previsione. Inoltre, è necessario approfondire quale patrimonio informativo comparatistico fosse nelle disponibilità dei deputati, poiché sulla base di ciò si possono trarre alcune preliminari conclusioni.

---

<sup>2</sup> R. GUASTINI, *Le fonti del diritto, fondamenti teorici*, in A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 2010; A. MORRONE, *Fonti normative*, Bologna, Il Mulino, 2018; F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto italiano*, Milano, Wolters Kluwer-CEDAM, 2019; R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Le fonti del diritto*, Torino, Giappichelli, 2019.

<sup>3</sup> Peraltro, la problematica che va sotto il nome di «crisi delle fonti del diritto», pare dimostrare *a contrario* l'utilità di una riflessione sul dovere di osservanza delle leggi. Da ultimo, ne ha trattato R. BIN, *Critica alla teoria delle fonti*, Milano, Franco Angeli, 2021, che, riassumendo le sue tesi conclusive, denuncia «la scarsa tenuta analitica della distinzione tra legiferare e interpretare, tra disposizione e norma, dovuta all'autonomia dell'interprete di scegliere l'oggetto della sua interpretazione». Ciò evidenzia l'importanza della riflessione sul dovere di osservare le leggi e specificamente sull'oggetto di tale dovere. Se in questa ricerca ci si concentrerà sul dovere, è auspicabile che l'esito possa essere utile a determinare anche il *cosa* deve essere oggetto di questo dovere.

Tuttavia, come si vedrà, nessuna delle due strade si rivela particolarmente fruttuosa.

La prima, dal momento che non si evince quasi nulla dai lavori dell'Assemblea. A parte sporadici riferimenti e qualche scambio di opinioni, non sembra che vi sia stato una particolare attenzione alla formulazione del dovere di osservanza delle leggi. Molto spazio sul tema è stato assorbito da altre questioni, come quella del dovere di fedeltà, il tema del giuramento o il diritto/dovere di resistenza.

La seconda strada, invece, restituisce risultati ambigui. Se è vero che un numero apprezzabile di testi fondamentali precedenti la fase costituente italiana avessero previsto un dovere di osservanza delle leggi, è altrettanto vero che tale numero non risulta decisivo. Inoltre, nell'analizzare quali ordinamenti hanno operato la scelta di inserire, o di non inserire, tale dovere nel novero delle previsioni costituzionali, non emerge una chiara matrice che permetta di assegnare a una certa corrente storico-istituzionale la paternità del dovere di osservanza della legge.

Il capitolo III viene dedicato al dovere di osservanza, così come delineato dall'interpretazione dottrinale italiana. Si affrontano quindi le diverse prospettive degli Autori che si sono occupati di doveri e, specificamente, viene sviluppata la tesi dell'indipendenza del dovere di osservanza rispetto a quello di fedeltà, dove come principale riferimento è la dottrina di Giorgio Lombardi<sup>4</sup>. Successivamente, a seconda delle differenti caratteristiche che ogni Autore ha ritenuto dirimenti nelle classificazioni dei doveri, si tenta di estrinsecare le qualità del dovere di osservanza all'interno di dette classificazioni.

Come passo successivo, si analizzano quegli ambiti dell'ordinamento italiano nei quali parrebbe potersi calare il dovere di osservanza, allo scopo di recuperarne, o estenderne, la portata. L'osservanza della legge come presunzione di conoscenza del precetto rappresenta un tentativo di inserire nella costruzione dottrinale di conoscibilità, conoscenza e ignoranza di legge, il dovere di osservanza. Sul tema non si può prescindere dall'indagine sull'istituto pubblicitario nel diritto pubblico. Il rapporto, quindi, tra pubblicità

---

<sup>4</sup> G. LOMBARDI, *Contributo*, *op. cit.*

e pubblicazione rappresenta uno dei punti focali, sul quale far leva per validare l'ipotesi del dovere di osservanza come matrice della necessità della pubblicazione, in affiancamento alla imperatività logica della coerenza ordinamentale.

A ciò si accompagna una riflessione sulla prassi, confermata anche di recente, della promulgazione accompagnata da osservazioni del Presidente della Repubblica, finalizzata a interrogarsi sul destinatario di tali osservazioni e della sua inferenza con il dovere di osservanza della legge promulgata.

Altro campo sul quale si prova a inserire il dovere in parola è quello del diritto penale, con specifico riferimento alla teoria del bene giuridico. Certi delitti sembrano avere una connessione con il concetto di osservanza della legge; tuttavia, essi vengono tradizionalmente concepiti come posti a tutela di beni giuridici tradizionali e individuati in concetti ampi. Parrebbe possibile, anche in questo caso, individuare nell'art. 54 Cost. un punto di ancoraggio della giustificazione della norma punitiva in ragione della soppressione di quei comportamenti antitetici rispetto al dovere di osservanza. Si affronta quindi, per completezza, il dettato dell'art. 51 c.p., il quale, prevedendo l'adempimento di un dovere come esimente, ha portato necessariamente l'interprete a delineare quali siano i doveri che possono scriminare la commissione di un delitto e in che rapporto essi si pongano con il generale dovere di rispettare la legge, applicabile tanto alle norme penali, quanto al dovere scriminati.

Nel capitolo IV, un ultimo filone di indagine riguarda i casi in cui il dovere di osservanza della legge sembra essere "derogato". Il riferimento, in questo caso, è soprattutto ai lavori di Alessandro Passerin d'Entrèves<sup>5</sup> e alla sua classificazione delle forme di resistenza. Un'attenzione particolare viene dedicata, oltre che alla ricostruzione dogmatica della dottrina di riferimento<sup>6</sup>, anche agli istituti dell'obiezione di coscienza e della disobbedienza civile. Essi rappresentano due aspetti per alcuni versi opposti delle vicende dell'obbligatorietà della legge, i quali paiono necessari per una trattazione a

---

<sup>5</sup> A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Obbedienza e resistenza in una società democratica e altri saggi*, Milano, Edizioni di comunità, 1970.

<sup>6</sup> Tra gli altri, principalmente J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Milano, Feltrinelli, 1984; D. PARIS, *L'obiezione di coscienza. Studio sull'ammissibilità di un'eccezione dal servizio militare alla bioetica*, Firenze, Passigli, 2011.

tutto campo del dovere di osservanza. Infine, non per importanza, si affronta il tema dell'accesso alla giustizia costituzionale nell'ottica della posizione del singolo sottoposto a una norma giuridica vincolante, ma ritenuta non conforme a Costituzione. La riflessione vuole qui concentrarsi sulle difficoltà derivanti dalla mancata previsione di un accesso diretto alla Corte costituzionale da parte della popolazione e il suo impatto circa il coinvolgimento di forme di disobbedienza civile nella creazione di liti fittizie finalizzate a permettere alla Corte di pronunciarsi.



# I

## Alcuni accenni ai doveri nell'ordinamento costituzionale italiano

### 1. Una premessa ai doveri costituzionali

La categoria concettuale di dovere viene spesso segnalata, nelle trattazioni dottrinali sul tema, come un campo tanto ampio quanto poco arato<sup>7</sup>. Proprio l'ampiezza del concetto di dovere, sia sul piano della teoria generale sia in riferimento all'evoluzione storica, consiglia di precisare l'ambito dell'analisi da intraprendere in questa sede. Infatti, si porrà l'attenzione al dovere inteso nella sua accezione giuridica, non seguendo il canale seppur suggestivo del dovere inteso come precetto morale<sup>8</sup>. Inoltre, ci si concentrerà sul dovere pubblico, e poi costituzionale, così come si è evoluto in epoca moderna, poiché una trattazione del dovere pubblico *tout court* porterebbe l'indagine a misurarsi con il diritto di epoche storiche troppo vaste per questo lavoro<sup>9</sup>. Infine, il panorama geografico da assumere è quello interno ai confini dell'ordinamento italiano, non senza riservare uno spazio a qualche indagine testuale sui testi fondamentali esteri. Tale premessa pare necessaria poiché l'oggetto del presente discorso è uno specifico dovere, ossia il dovere di

---

<sup>7</sup> A. SPADARO, "Nucleo duro" costituzionale e "teoria dei doveri": prime considerazioni, in S. Staiano (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi costituzionali. Alla ricerca del nucleo duro delle costituzioni*, Atti del Convegno annuale del "Gruppo di Pisa", Capri, 3-4 giugno 2005, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 784-786.

<sup>8</sup> Sul dovere morale e sulla sua distinzione dal dovere giuridico: V. FROSINI, voce *Dovere*, in *Novissimo Digesto italiano*, VI, Torino, UTET, 1960, p. 302; R. GUASTINI, voce *Dovere giuridico*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1989, pp. 2, 3; G. PECES BARBA MARTINEZ, voce *Diritti e doveri fondamentali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, V, Torino, UTET, 1990, pp. 152, 153; F. PIZZOLATO, C. BUZZACCHI, voce *Doveri costituzionali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, agg. 3, Milano, Wolters-Kluwer, 2008, p. 319; F. RIMOLI, *Appunti per uno studio sulla dimensione funzionale dei doveri pubblici*, in *Federelismi.it*, n. 15, 2015, pp. 1-7.

Nella vasta dottrina sul tema, si segnalano: H. L. A. HART, *Diritto, morale e libertà*, Acireale, Bonanno, 1968; N. BOBBIO, *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli, 1970;

<sup>9</sup> F. GRANDI, *Doveri costituzionali e obiezione di coscienza*, Napoli, Editoriale Scientifica Italiana, 2014, pp. 7-25. Molto brevemente, si può segnalare come il dovere pubblico richiederebbe l'indagine storica sulla trattazione greco-romana del dovere pubblico (ARISTOTELE, *Politica*, I, Milano, Mondadori, 2014; CICERONE, *De officiis*, I-II, Milano, Mondadori, 1994), della dimensione feudale del rapporto contrattualistico con riflessi pubblicistici (N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna, Il Mulino, 1997). Cfr. le elaborazioni filosofico giuridiche di C. THOMASIIUS, *I fondamenti del diritto di natura e delle genti*, a cura di G. Dioni, Milano, F. Angeli, 2013, 1705; I. KANT, *Critica della ragion pratica*, Laterza, Roma-Bari, 1989;



osservare le leggi, così come disciplinato dall'art. 54 della Costituzione italiana del 1948.

### **1.1 Doveri costituzionali e doveri pubblici**

In via preliminare, occorre rilevare come la distinzione tra doveri pubblici e doveri costituzionali appaia sottile e riposi essenzialmente sull'inclusione, o esclusione, della singola ipotesi di doverosità all'interno della Costituzione. Una simile affermazione si ricava incidentalmente da Augusto Cerri, il quale si esprime a proposito dei doveri pubblici in connessione con la riserva di legge in materia di prestazioni imposte, circoscrivendo un «rilievo particolare [a] quei doveri che la Costituzione prevede»<sup>10</sup>. Quando infatti Cerri si interroga circa l'identificazione dei doveri inderogabili, opera una circoscrizione degli stessi all'interno del più vasto insieme dei doveri previsti dalla Costituzione, escludendo quindi i doveri non previsti direttamente dalla Costituzione e, di riflesso, all'interno dei doveri pubblici. La tesi della distinzione tra doveri costituzionali o pubblici sulla base dell'inclusione nel dettato costituzionale è supportata esplicitamente da Filippo Pizzolato, che ritiene siano doveri costituzionali «quelli che ricavano la loro fonte da una disposizione di “rango” costituzionale»<sup>11</sup>. Se allora il dovere costituzionale si identifica *in primis* sulla base del testo della Costituzione, lo spazio occupato dal dovere pubblico deve essere ricercato nel campo della fonte *sub* costituzionale. Come già richiamato, Cerri analizza il tema in rapporto alla riserva di legge per le prestazioni imposte, segnalando che si tratta di una riserva relativa<sup>12</sup>, a meno che sul punto non disponga diversamente un'altra norma costituzionale<sup>13</sup>.

La distinzione tra doveri costituzionali e pubblici, oltre a fondare una naturale gerarchia tra doveri, richiama l'attenzione sull'esclusione dal novero dei doveri di natura pubblica di quelli che traggono origine da rapporti di tipo

---

<sup>10</sup> A. CERRI, voce *Doveri pubblici*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1989, p. 1.

<sup>11</sup> F. PIZZOLATO, C. BUZZACCHI, *op. cit.*, p. 319.

<sup>12</sup> A. CERRI, *Doveri pubblici*, *op. cit.*, p. 1.

<sup>13</sup> C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, tomo II, Padova, CEDAM, 1976, p. 1139.

privatistico o, chiaramente, non giuridico. Su tale passaggio, e sul ruolo che in questa distinzione svolge l'art. 2 Cost., si tornerà a breve.

Uno dei principali studiosi del tema, Giorgio Lombardi, definisce i doveri costituzionali «impopolari e ostici»<sup>14</sup>. Impopolari, poiché, nell'evoluzione storica degli ordinamenti, si sono rivendicati i diritti in risposta a un preesistente stato costante di sottoposizione a doveri<sup>15</sup>; ostici, poiché tra diritti e doveri vi è una separazione più netta rispetto a quanto intuitivamente potrebbe sembrare, così che una trattazione degli uni e degli altri risulta, appunto, non immediata<sup>16</sup>. È lo stesso Lombardi a fornire un interessante punto di approccio ai doveri, quando imposta lo studio del tema sulla disamina dell'art. 2 Cost. e al rapporto tra i doveri inderogabili di solidarietà con gli altri doveri espressi nel testo costituzionale. Come è noto, accanto alla solenne proclamazione di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, vi sono puntali e circostanziati doveri, attribuiti a persone, cittadini o incaricati di pubbliche funzioni. Ma, esaurendo qui la propria efficacia, la lettura testuale delle disposizioni non restituisce un elenco univoco dei doveri costituzionali. La dottrina di riferimento, infatti, non sempre evidenzia in modo uniforme le singole previsioni. Mentre c'è consenso sull'inclusione tra i doveri costituzionali dei tradizionali doveri pubblici (dovere di contribuzione, di difesa e di fedeltà), oltre che dei doveri più "espliciti" della Carta, come il dovere di istruzione e mantenimento dei figli e il dovere di voto, si registrano talune differenze di opinioni circa altri doveri. Se Lombardi comprende tra i

---

<sup>14</sup> G. LOMBARDI, *I doveri costituzionali: alcune osservazioni*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006, Torino, Giappichelli, 2007, p. 568.

<sup>15</sup> N. BOBBIO, M. VIROLI, *Dialoghi intorno alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 39: «Abbiamo rivendicato i diritti in opposizione al dispotismo che esige dai sudditi solo doveri e non riconosce diritti. Solo doveri, niente diritti».

Tali doveri costituiscono il nucleo dei doveri c.d. tradizionali, ossia ciò che negli ordinamenti precedenti al costituzionalismo moderno e contemporaneo era comunemente richiesto dal potere di governo. I doveri militari, di contribuzione e di fedeltà e obbedienza, che peraltro sono sopravvissuti all'evoluzione della società, non erano accompagnati da diritti, o non lo erano in maniera adeguata. In questo senso, la citata affermazione di Lombardi, che nota come, in un'epoca tesa all'affermazione dei diritti, non appaia facile concentrarsi sui doveri.

<sup>16</sup> G. LOMBARDI, *I doveri costituzionali*, op. cit., p. 568. Cfr. anche, G. LOMBARDI, *Contributo*, op. cit., pp. 3-5; A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in L. Ventura, A. Morelli (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 305.

doveri costituzionali anche quello del lavoro<sup>17</sup>, Augusto Cerri amplia di molto il campo indicando, come doveri quelli inderogabili *ex art. 2*, le prestazioni personali e patrimoniali menzionate dall'art. 23, il dovere derivante dalla dimensione collettiva della salute, quello di utilità e correttezza dell'iniziativa economica<sup>18</sup>. Nella concezione di quest'ultimo Autore, rientrano tra i doveri non solo quelli "classici" imputati al cittadino, o anche allo straniero, come soggetto subalterno allo Stato, ma anche quelli che contemplan possibili sacrifici di interessi individuali e in questo senso, vengono ricompresi nella categoria i limiti alla proprietà privata (artt. 42 comma primo, 44 Cost.), oltre che il complesso di norme costituzionali destinato all'enunciazione dei poteri dei singoli organi costituzionali<sup>19</sup>.

Per portare ordine in uno sforzo classificatorio delle situazioni giuridiche qualificabili come doveri in ambito costituzionale, sono state proposte diverse soluzioni, le quali spesse volte non sono alternative fra loro, ma possono essere affiancate, oppure rappresentano un diverso angolo di visuale su di una stessa materia.

Una prima distinzione proposta in tema è quella di Riccardo Guastini, che considera il dovere come correlativo di un diritto, in contrapposizione alla tesi che preferisce il dovere come una situazione concorrente a quella del diritto<sup>20</sup>. Se la prima concezione è anche la più risalente e raggruppa le posizioni giuridiche a coppie contrapposte, la seconda meglio si addice alla forma di stato contemporanea. Infatti, in antitesi alla concezione della corrispondenza biunivoca tra diritti e doveri, l'Autore nota come, mentre il dovere rappresenta una situazione giuridica "elementare", il diritto pare dotato di una maggiore complessità<sup>21</sup>. In secondo luogo, si può constatare dal dato empirico che vi sono alcuni doveri, pacificamente qualificati come tali, che non sorgono in correlazione con dei diritti, ossia i tradizionali doveri di prestazione

---

<sup>17</sup> G. LOMBARDI, voce *Doveri pubblici*, in *Enciclopedia del diritto*, agg. VI, Milano, Giuffrè, 2002, p. 363; da ultimo anche M. CAVINO, *Il diritto-dovere al lavoro*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, f. 3, 2018.

<sup>18</sup> A. CERRI, *Doveri pubblici*, *op. cit.*, p. 1.

<sup>19</sup> Artt. 93, 95, 97, 101, 112, 126, 134 Cost.

<sup>20</sup> R. GUASTINI, *Dovere*, *op. cit.*, pp. 4, 5.

<sup>21</sup> R. GUASTINI, *Dovere*, *op. cit.*, p. 4.

nei confronti dello Stato<sup>22</sup>. Il dovere non si ravvisa solo in contrapposizione ad un diritto e neppure la sua funzione si riduce a quella di limitazione dello spazio di libertà garantito.

Una seconda distinzione è rappresentata dalla sanzionabilità del dovere, in ossequio al principio logico-giuridico dell'imposizione della doverosità di una condotta, che segna la differenza tra dovere e raccomandazione. Tuttavia, un'interpretazione moderna di questo rapporto permette di non considerare dirimente la presenza di una sanzione a presidio di un dovere, ritenendo che un riflesso giuridico del dovere non coercibile si ravvisa quando l'ordinamento considera l'adempimento del dovere al fine di diverse valutazioni, come ad esempio accade per la concessione della cittadinanza allo straniero che adempia il dovere di concorrere al progresso materiale o spirituale della società tramite il lavoro<sup>23</sup>.

Infine, una terza distinzione ha impegnato la dottrina nell'individuazione specifica dei doveri inderogabili di matrice costituzionale, in un'analisi che intreccia il principio di legalità, i diritti e il testo letterale della Costituzione. Un'autorevole soluzione è offerta da Giorgio Lombardi, il quale sostiene che i doveri costituzionali inderogabili sono unicamente quelli stabiliti espressamente dalla Costituzione<sup>24</sup>. Altra dottrina ha aggiunto a questa tesi il requisito del rispetto del principio di legalità, sulla base del dettato dell'art. 23 Cost. Viene comunque rilevato come le due visioni siano coniugabili, considerando l'*interpositio legislatoris* come una fonte di statuizioni di doveri, i quali dovranno trovare fondamento nel dettato costituzionale<sup>25</sup>.

Su un diverso piano, i doveri costituzionali possono essere inseriti in categorie a seconda delle caratteristiche che si assumono a osservatorio. Sono state proposte diverse tecniche di catalogazione, le quali peraltro si muovono su piani differenti e solo parzialmente sovrapposti.

---

<sup>22</sup> Tali doveri sono identificati nel dovere di servizio militare, di prestazione tributaria e di fedeltà.

<sup>23</sup> Nello stesso senso, G. LOMBARDI, *Doveri pubblici*, *op. cit.*, pp. 361, 362.

<sup>24</sup> G. LOMBARDI, *Contributo*, *op. cit.*, pp. 40, 41; *contra*, C. CARBONE, *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1968, p. 97.

<sup>25</sup> A. CERRI, *Doveri pubblici*, *op. cit.*, p. 2; A. MORELLI, *I principi*, *op. cit.*, p. 312.

Secondo Camilla Buzzacchi, si possono distinguere i «diritti-doveri» dai doveri in senso stretto, dove con i primi ci si riferisce a quei doveri che l'ordinamento impone al singolo al fine di tutelare un interesse oggettivamente inteso<sup>26</sup>. Per il loro adempimento, la persona interessata può godere di una certa discrezionalità<sup>27</sup>. Al contrario, i doveri in senso stretto sono quelli imposti dall'ordinamento in modo rigido, con la richiesta di una prestazione più determinata e meno discrezionale nel *quomodo*<sup>28</sup>.

Altra distinzione è quella di Carmelo Carbone tra doveri positivi e negativi<sup>29</sup>, e i doveri positivi si dividono a loro volta in doveri che impongono prestazioni personali<sup>30</sup>, ossia un obbligo di fare, e prestazioni materiali<sup>31</sup>, ossia un obbligo di dare<sup>32</sup>. Per ottemperare al dovere imposto, il destinatario è tenuto a rispettarlo poiché altrimenti realizza l'illecito «implicito», costituito dall'aver disobbedito al dovere<sup>33</sup>. Carbone avverte però che la classificazione così proposta non si risolve sempre in esiti certi, rilevando doveri di difficile distinzione per via del loro contenuto «generale»; inoltre, l'inclusione di un dovere in una certa categoria non preclude che esso possa essere declinato mediante la richiesta di prestazioni diverse<sup>34</sup>.

Nell'opinione di Gregorio Peces Barba Martinez, sono ammissibili diverse classificazioni di doveri, indipendenti tra loro. Vi sono doveri specifici contrapposti a doveri generici, dove i primi rappresentano i doveri correlati ad altrui diritti soggettivi e i secondi si riferiscono a doveri validi a prescindere da

---

<sup>26</sup> F. PIZZOLATO, C. BUZZACCHI, *op. cit.*, p. 327.

<sup>27</sup> G. GEMMA, *Doveri costituzionali e giurisprudenza della Corte*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali*, *op. cit.*, p. 366-370.

<sup>28</sup> S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 91-110; V. FROSINI, *op. cit.*, p. 303.

<sup>29</sup> C. CARBONE, *op. cit.*, p. 99; in questo senso, anche V. FROSINI, *op. cit.*, p. 303.

<sup>30</sup> C. CARBONE, *op. cit.*, pp. 103-187. Appartengono a questa categoria i doveri di voto, di difesa della patria, di servizio militare, di lavoro, di istruzione e educazione, di svolgere funzioni pubbliche con disciplina ed onore.

<sup>31</sup> C. CARBONE, *op. cit.*, pp. 188-223. Include qui i doveri tributario, di subire espropriazioni e i doveri di solidarietà che impongono prestazioni materiali.

<sup>32</sup> C. CARBONE, *op. cit.*, p. 99.

<sup>33</sup> Già H. KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, Edizioni di Comunità, 1959, p. 59 a tal proposito rilevava come «il dovere giuridico [...] è il dovere del soggetto di "obbedire" alla norma giuridica», come riportato anche da C. CARBONE, *op. cit.*, p. 99, nota 19.

<sup>34</sup> C. CARBONE, *op. cit.*, p. 100. L'esempio è quello del dovere di difesa della patria, che facilmente si colloca nel solco del dovere di prestazione personale, tramite il servizio militare, ma altresì può risolversi in una prestazione materiale, tramite, esemplifica l'Autore, le requisizioni di beni in tempo di guerra.

un altrui diritto. Diversamente, si possono catalogare i doveri come negativi o positivi, alla stregua della classificazione già proposta da Carbone. In linea teorica, si distinguono anche i doveri normativi («istituiti dal diritto legale») dai doveri di creazione giurisprudenziale (con la chiara limitazione a quei sistemi che ammettono tale possibilità). Infine, i doveri sono catalogabili sul piano soggettivo, ipotizzando doveri individuali, collettivi e dello Stato<sup>35</sup>.

Vi è poi un tipo di classificazione che divide quelli rintracciabili in Costituzione in doveri di personalità, di funzione e di prestazione, dove i primi si riferiscono alla conseguenza di essere membri di una certa comunità (tra cui, lo Stato, per il quale rileva lo *status* personale di cittadino), i secondi ineriscono all'assunzione di un ruolo, come quello di giudice popolare, e i terzi che comprendono doveri generali (i «classici» obblighi di servizio militare e di pagamento dei tributi) e speciali (come i doveri gravanti sul pubblico impiegato)<sup>36</sup>.

Certa dottrina avvalorava una classificazione che, in via preliminare, distingue fra doveri individuali e doveri funzionali. Nella prima categoria, i doveri sono ripartiti ulteriormente in doveri di solidarietà politica, da un lato, e doveri di solidarietà economica e sociale, dall'altro<sup>37</sup>. Come si accennava in principio, è Lombardi a impostare il proprio studio sul tema prendendo in considerazione due elementi: da un lato, l'art. 2 Cost., con la proclamazione dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, e, dall'altro, i diversi doveri fissati in Costituzione<sup>38</sup>. Per l'Autore, la collocazione teorica dei doveri costituzionali avviene riconducendo le singole previsioni da uno dei campi coperti dal dovere inderogabile di solidarietà. Ogni dovere fissato in Costituzione sarà ricondotto necessariamente a uno dei tre aspetti della

---

<sup>35</sup> G. PECES BARBA MARTINEZ, *op. cit.*, p. 156.

<sup>36</sup> P. BISCARETTI DI RUFFIA, voce *Diritti e doveri dei cittadini*, in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, UTET, 1960, p. 727.

<sup>37</sup> Cfr. G. LOMBARDI, *Contributo*, *op. cit.*, pp. 45-81, 465-470.

<sup>38</sup> Paiono oggi superate le preoccupazioni circa il valore giuridico o di principio da attribuire all'art. 2 Cost. In un primo momento si dubitava della portata giuridica dell'articolo in questione, sulla base essenzialmente di due rilievi. Il primo, testuale, notava come la formulazione dell'art. 2 Cost. fosse talmente generica e indeterminata da impedire ogni applicazione positiva; il secondo, basato sui resoconti della Costituente, dava atto dell'intenzione dei deputati di approvare una norma di principio, che avrebbe dovuto trovare posto in un preambolo. G. LOMBARDI, *Contributo*, *op. cit.*, p. 7; V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952, p. 36-37.

solidarietà, privilegiando quello preminente. Così, la dicitura dell'art. 2, di per sé indeterminata, assume dei connotati più marcati comprendendo nella nozione di “inderogabili” tutti i doveri che la Costituzione prevede singolarmente. Per converso, i doveri non inderogabili diventano quelli posti dall'ordinamento a livello sub costituzionale, i quali più propriamente assumeranno il nome di doveri pubblici.

Nell'iniziale distinzione tra doveri costituzionali e pubblici, il dovere di osservanza delle leggi, unitamente o distintamente da quello di fedeltà, è incluso tra i doveri costituzionali. All'interno delle molte classificazioni proposte per ordinare i doveri costituzionali, pare potersi dire che il dovere in esame appartenga, per seguire Guastini, al novero di doveri slegati dall'ottica correlativa, e così facendo si aderisce alla tesi opposta a quella dottrina risalente che vedeva i doveri sorgere come contrapposizione a diritti. Nel caso del dovere di osservanza della legge, non pare possibile contrapporre il dovere di osservanza della legge a uno o più diritti, senza voler chiamare in causa, e non è questa la sede appropriata per farlo, la negazione *in toto* della finalità regolativa del diritto nella società. Mentre un analogo discorso può essere espresso per la sanzionabilità, pare più interessante soffermarsi sull'inclusione o meno del dovere di osservanza delle leggi tra i doveri inderogabili, al quale ci si dedicherà a breve. Proseguendo, per riprendere Buzzacchi, si può notare come il dovere in esame si collochi tra i doveri in senso stretto, poiché l'osservanza della legge è uno stato logico assoluto, che non ammette sfumature. O si osserva la legge, o non la si osserva. Diversamente, qualora la legge lasci uno spazio di discrezionalità nei modi dell'adempimento, ciò non implicherà un'attenuazione della rigidità logica dell'alternativa, potendo comunque solo osservare o non osservare la norma posta. Riassumendo, si può affermare che quello di osservanza pare un dovere che mal si addice a essere sussunto come positivo o negativo, poiché non pare che tali categorie possano descrivere con utilità la prescrizione di osservare la legge<sup>39</sup>. Qualora poi si

---

<sup>39</sup> In riferimento alla classificazione offerta da C. CARBONE, *op. cit.*, pp. 99-102, nonostante l'Autore avvisi che «la distinzione non sempre è sicura», include esplicitamente tra i doveri negativi sia quello di fedeltà che quello di osservanza della Costituzione, poiché connotati da «normali prestazioni imposte» di tipo omissivo.

aderisca alla contrapposizione tra doveri specifici-doveri generici, quello di osservanza si inserisce con agio tra i generici, non essendo correlato ad altrui diritti, oltre che tra i doveri normativi, essendo previsto dalla massima fonte del diritto italiano, e individuali, poiché è posto a carico di ciascuno<sup>40</sup>. Infine, nella distinzione tra doveri di personalità, di funzione e di prestazione, quello di osservanza, non sembra si attinente a nessuna categoria<sup>41</sup>. Pare da seguire quella dottrina che include il dovere di osservanza tra i doveri di solidarietà politica, richiamati dall'art. 2 Cost., rendendo necessario, a questo proposito, proseguire la disamina in questa direzione<sup>42</sup>.

### **2.1 All'origine dei doveri costituzionali inderogabili fissati nella Costituzione italiana.**

Nel secondo dopoguerra, quando l'Assemblea costituente elabora la Costituzione repubblicana, il tema dei doveri pubblici viene affrontato con minore enfasi rispetto a quello dei diritti<sup>43</sup>. Dopo l'esperienza fascista, ciò che più conta è l'affermazione di diritti di libertà, mentre minore attenzione viene riservata a una pronta affermazione di doveri<sup>44</sup>. Inoltre, anche l'ordine dei lavori influisce su alcune sfumature, come l'iniziale orientamento a inserire i primi articoli all'interno di un preambolo, così da determinare una diversa valutazione in ordine al valore da attribuire alle dichiarazioni lì espresse<sup>45</sup>.

In sede di I sottocommissione, durante la discussione generale sulle prime relazioni riguardanti i diritti civili, non vi è traccia dei doveri, né nella relazione La Pira, né in quella Basso. A seguito di indicazione da parte della sottocommissione ai relatori di presentare un testo concordato, che tenesse conto della discussione svolta, vengono elaborati due articoli, dei quali il primo contiene il germe dell'odierno art. 2 Cost., senza tuttavia nessun richiamo ai doveri<sup>46</sup>. Benché infatti già nella seduta precedente Francesco De Vita

---

<sup>40</sup> G. PECES BARBA, *op. cit.*, pp. 156.

<sup>41</sup> P. BISCARETTI DI RUFFIA, *op. cit.*, p. 727.

<sup>42</sup> G. LOMBARDI, *Contributo*, *op. cit.*, pp. 465-470.

<sup>43</sup> Cfr. M. FIORAVANTI, *art. 2*, Firenze, Carocci, 2017, pp. 43-85.

<sup>44</sup> F. GRANDI, *Doveri*, *op. cit.*, p. 31.

<sup>45</sup> *Ibidem*.

<sup>46</sup> A.C., I S.C., 5<sup>a</sup> seduta, 11 settembre 1946, p. 333.



osservasse che si parla «troppo di diritti e poco di doveri»<sup>47</sup>, non si opera l’inserimento di questi ultimi e l’articolo, il primo nella numerazione della I sottocommissione, viene inviato al Comitato di coordinamento senza nessun riferimento ai doveri<sup>48</sup>.

Poiché l’articolo viene ripreso in sede di Commissione per la Costituzione, dove appare con l’aggiunta dell’inciso «e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economia e sociale», la sua aggiunta è da imputare all’opera del Comitato. L’unica perplessità in merito viene sollevata da Umberto Nobile, che rileva come l’inciso sui doveri sia «poco chiaro». La discussione, comunque, si esaurisce brevemente e il nuovo articolo 6 del Progetto viene approvato<sup>49</sup>.

Sebbene durante la discussione in Assemblea, l’art. 6 del Progetto sia stato oggetto di emendamenti e discussioni, tuttavia non nella parte relativa ai doveri. L’aula infine approva l’articolo 6 con la stessa formula relativa ai doveri con cui approda dalla Commissione dei 75<sup>50</sup>. L’aggettivo inderogabili viene invece aggiunto da Comitato di redazione e non più discusso.

Nella formulazione dell’art. 2 della Costituzione si rileva in dottrina lo sforzo compromissorio delle diverse anime presenti in Assemblea costituente<sup>51</sup>. Mentre per quanto riguarda il riconoscimento dei diritti inviolabili, emerge l’influenza del pensiero liberale, la previsione di doveri inderogabili rappresenta la sintesi del pensiero sociale-cattolico e socialista, nel solco dell’influenza del pensiero di Giuseppe Mazzini<sup>52</sup>.

L’elemento della solidarietà è il valore che guida il costituente nell’assetto dei diritti e dei doveri delineato in quello che sarà l’art. 2 Cost. Già Dossetti nella seduta n. VI della Commissione per la Costituzione del 9 settembre 1946 chiede, tramite un ordine del giorno, che si «riconosca la

---

<sup>47</sup> A.C., I S.C., 4ª seduta, 10 settembre 1946, p. 326.

<sup>48</sup> A.C., I S.C., 50ª seduta pom, 19 dicembre 1946, p. 810.

<sup>49</sup> A.C., C.C., 18ª seduta, 24 gennaio 1947, p. 167.

<sup>50</sup> A.C., LXXIV seduta pom., 24 marzo 1947, p. 2420. Le modifiche apportate dall’emendamento Fanfani, non riguardano l’inciso sui doveri.

<sup>51</sup> Cfr. P. CALAMANDREI, *Introduzione storica sulla costituente*, in *Commentario sistematico alla Costituzione*, vol. I, Firenze, G. Barbera, 1950, pp. CXXVIII-CXXX; A. BARBERA *Art. 2*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali*, Bologna, Zanichelli, 1975, pp. 50-64.

<sup>52</sup> A. CERRI, *Doveri pubblici*, *op. cit.*, p. 1; C. CARBONE, *op. cit.*, p. 19.

precedenza sostanziale della persona umana [...] rispetto allo stato e la destinazione di questo a servizio di quella», inoltre si considera imprescindibile riconoscere «la necessità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale»<sup>53</sup>. La visione è completata da Ruini, il quale nella I seduta plenaria del 24 marzo 1947 afferma come i diritti e i doveri rappresentino due lati inscindibili l'uno dall'altro: «Nello stesso tempo che si riconoscono i diritti inviolabili della personalità umana, si ricorda che vi sono dei doveri altrettanto imprescindibili dei quali lo Stato richiede l'adempimento»<sup>54</sup>. Se quindi la solidarietà rappresenta un elemento consapevolmente voluto dai costituenti, se ne deve trarre una funzione chiaramente sinergica rispetto ai diritti sanciti nella Carta. Per realizzare il patto solidale repubblicano, i doveri potranno avere dimensioni esclusivamente di obbligo, rappresentare situazioni di contemperazione di diritti o anche disciplinare, insieme a diritti, frangenti di cooperazione tra posizione di vantaggio e responsabilità conseguente<sup>55</sup>.

In tale ottica dunque devono essere visti i doveri inderogabili e, tendendo fermo e presente l'elemento della solidarietà, il dovere di osservanza dovrà essere analizzato allo scopo, anche, di comprenderne la particolarità rispetto a quella solidarietà politica prescritta dall'art. 2 Cost.

## **2.2 Cenni sul dovere inderogabile nella dottrina italiana**

Nella lettura del dato testuale, l'analisi dei doveri costituzionali incontra una serie di doveri specifici, divisi *ratio materie* nei vari articoli. In questo panorama, il dettato dell'art. 2 Cost., dove afferma che «la Repubblica [...] richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», funge da chiave di volta nei confronti degli altri doveri costituzionali<sup>56</sup>. Pare opportuno provare a precisare la portata dell'articolo, sia

---

<sup>53</sup> A.C., I S.C., 3<sup>a</sup> seduta, 9 settembre 1946, pp. 21, 22.

<sup>54</sup> A.C., LXXIV seduta pom., 24 marzo 1947, pp. 2417, 2418.

<sup>55</sup> F. PIZZOLATO, *I doveri*, in M. Benvenuti, R. Bifulco, *Trattato di diritto costituzionale*, vol. III *I diritti e i doveri costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 406-408.

<sup>56</sup> Per una riflessione sulla declinazione della solidarietà, che rimane ai margini del presente discorso, v. tra i tanti L. VIOLINI, *I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo*

in riferimento all'aggettivazione, sia in riferimento alla già menzionata funzione interpretativa che l'art. 2 svolge nei confronti del complesso dei doveri costituzionali<sup>57</sup>. Non sfugge infatti che, tanto per posizione all'interno della Carta, quanto per la formulazione solenne e generica, il significato concreto dell'adempimento di tali doveri possiede delle particolarità.

Circa il significato dell'aggettivo «inderogabili», riferito ai doveri, la dottrina sostiene che rappresenti la correlazione del termine «inviolabili», riferito ai diritti<sup>58</sup>: da un lato, diritti inviolabili, dall'altro, doveri inderogabili. In questo modo, il dovere andrebbe a svolgere la funzione di limite massimo della categoria a cui appartiene, segnando il confine oltre il quale l'individualismo non si può spingere. Ancora, nel caso in cui fosse necessario sottoporre a bilanciamento diversi valori di rango costituzionale, il dovere inderogabile prevarrebbe su altri valori non muniti di particolare aggettivazione<sup>59</sup>.

Per quanto invece concerne l'identificazione dei doveri inderogabili, il tema si ricollega felicemente agli altri doveri previsti dalla Costituzione. Si sostiene infatti che i primi vadano determinati in riferimento anche agli altri doveri sanciti nel testo costituzionale, mutuando quanto accade per i diritti inviolabili. Questi ultimi si devono determinare in riferimento ai diritti sanciti in altre parti della Costituzione<sup>60</sup> e lo stesso criterio viene esteso dalla dottrina ai doveri<sup>61</sup>. Inoltre, il dovere pare caratterizzarsi come inderogabile anche qualora sorga come corrispettivo di un diritto inviolabile, nel senso che sarà tale il dovere consistente nel “rispetto” del diritto inviolabile o necessario alla sua realizzazione<sup>62</sup>. Il dovere costituzionale è quindi inderogabile qualora

---

*linguaggio*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali*, op. cit., pp. 517-520.

<sup>57</sup> In tema, cfr. G. BARONE, *Diritti, doveri, solidarietà, con uno sguardo all'Europa*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, n. 6, 2004.

<sup>58</sup> Per una *summa* delle teorie sui diritti costituzionali, v. da ultimo R. BIFULCO, *Introduzione ai diritti e ai doveri costituzionali*, in M. Benvenuti, R. Bifulco, *Trattato di diritto costituzionale*, vol. III *I diritti e i doveri costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 1-49.

<sup>59</sup> A. CERRI, *Doveri pubblici*, op. cit., p. 2.

<sup>60</sup> Tra le molte, C. cost., sent. 12 luglio 1979, n. 98 e sent. 3 ottobre 1979, n. 125.

<sup>61</sup> A. CERRI, *Doveri pubblici*, op. cit., p. 2; G. LOMBARDI, *Contributo*, op. cit., pp. 29-43; G. LOMBARDI, *Doveri pubblici*, op. cit., pp. 362, 363; *Contra*, C. CARBONE, op. cit., pp. 88-99; A. MORELLI, *I principi*, op. cit., p. 313.

<sup>62</sup> A. CERRI, *Doveri pubblici*, op. cit., p. 2; G. LOMBARDI, *Doveri pubblici*, op. cit., p. 360.

rientri tra quei doveri espressi dalla Costituzione e che siano ricollegabili a esigenze di solidarietà politica, sociale o economica<sup>63</sup>.

Secondo una certa concezione dottrinale, espressa in passato da autori come Paolo Barile, i doveri sarebbero “funzionali” ai diritti, nel senso che i primi comportano una mitigazione in senso sociale dei secondi<sup>64</sup>. Si considera, così dicendo, una situazione di bipolarismo tra diritti e doveri, perseguendo l’idea che un qualsiasi diritto della persona venga circoscritto da un dovere contrapposto, e viceversa<sup>65</sup>. Tuttavia, accedere a questa ricostruzione porta a negare, o quantomeno a ridurre, la portata precettiva e autonoma dei doveri, che vengono così “limitati” a mero confine dell’espansione dei diritti<sup>66</sup>. Paiono invece più che attuali le tesi di Lombardi, riprese anche di recente dalla dottrina<sup>67</sup>, che portano a sottolineare la dimensione funzionale dei doveri in riferimento alla realizzazione del principio costituzionale di solidarietà<sup>68</sup>. Come affermato anche da Augusto Barbera, i doveri inderogabili non possono funzionare da argine automatico dei diritti inviolabili, ma costituiscono titolo per una previsione legislativa che bilanci ed eventualmente limiti tali diritti, nello spazio consentito dalla finalità degli specifici doveri<sup>69</sup>.

Peces Barba si riferisce, invece, alla categoria del dovere «fondamentale», delineato come quel dovere giuridico che riguarda «dimensioni fondamentali della vita dell'uomo nella società, beni di primaria importanza, la soddisfazione di bisogni di base o che riguardano settori particolarmente importanti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni pubbliche, o l'esercizio dei diritti fondamentali, generalmente nell'ambito costituzionale»<sup>70</sup> e all’interno di questi, l’Autore sostiene la distinzione operata da Biscaretti di Ruffia tra doveri di mansione e di

---

<sup>63</sup> G. LOMBARDI, *Contributo*, *op. cit.*, p. 40.

<sup>64</sup> P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, CEDAM, 1953, p. 148.

<sup>65</sup> *Idem*.

<sup>66</sup> F. GRANDI, *Doveri*, *op. cit.*, p. 53.

<sup>67</sup> F. RIMOLI, *op. cit.*; M. CAVINO, *Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in G. P. Dolso, (a cura di), *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, Trieste, EUT, 2019, pp. 11-30; V. TONDI DELLA MURA, *La frontiera aperta da Giorgio Lombardi nella sistematica dei doveri costituzionali: dall'idealismo mazziniano al personalismo costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 4, 2021;

<sup>68</sup> G. LOMBARDI, *Contributo*, *op. cit.*, diffusamente e spec. p. 46.

<sup>69</sup> A. BARBERA, *op. cit.*, p. 99.

<sup>70</sup> G. PECES BARBA MARTINEZ, *op. cit.*, p. 156.

prestazione<sup>71</sup>. Se i doveri di mansione sono inusuali nella Costituzione italiana, i doveri di prestazione comprendono i tradizionali doveri pubblici, come il dovere di contribuzione, quello di difesa e quello di fedeltà<sup>72</sup>.

Tale concezione viene ben espressa da quella dottrina che indica nei “tradizionali” tre doveri di prestazione, per seguire Biscaretti di Ruffia<sup>73</sup>, o di “doveri in senso stretto”, per seguire Santi Romano<sup>74</sup>, il nucleo dei doveri costituzionali e nell’art. 2 Cost., il mezzo con cui ampliare il catalogo dei doveri ad altre situazioni già stabilite dalla Costituzione, ma non compiutamente disciplinate, come il dovere del lavoro *ex* art. 4, dove deve intervenire l’*interpositio legislatoris* a specificare la portata concreta del dovere<sup>75</sup>.

Per quanto riguarda il dovere di osservanza delle leggi, pare interessante seguire la riflessione offerta da Alessandro Morelli circa la specificazione dell’aggettivazione “inderogabili”. L’Autore infatti sostiene che il requisito dell’inderogabilità costituisce una specie di «contraltare dell’invulnerabilità dei diritti, rimarcando il carattere fondamentale delle stesse situazioni passive»<sup>76</sup>. Tale concezione si unisce a quella già richiamata di Lombardi nel richiedere al legislatore un intervento per tradurre i doveri come espressi in Costituzione in comportamenti direttamente osservabili dal consociato. Tramite l’*interpositio legislatoris* non solo si rendono effettivamente osservabili i doveri costituzionali, ma si permette che essi incidano sui diritti di libertà, protetti in via generale dalla riserva di legge *ex* art. 23 Cost. Qualora un dato dovere costituzionale non prevedesse prestazioni

---

<sup>71</sup> G. PECES BARBA MARTINEZ, *op. cit.*, p. 158;

<sup>72</sup> G. PECES BARBA MARTINEZ, *op. cit.*, p. 158; in tema di doveri fondamentali, cfr. anche A. SPADARO, *Dall’indisponibilità (tirannica) alla «ragionevolezza» (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l’individuazione dei «doveri» altrettanto fondamentali*, in *Politica del diritto*, n. 1, 2006.

<sup>73</sup> P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritti*, *op. cit.*, p. 727.

<sup>74</sup> S. ROMANO, *Frammenti*, *op. cit.*, pp. 105 ss.

<sup>75</sup> V. COCOZZA, *Percorsi ricostruttivi per la lettura della Costituzione italiana*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 279, 280. Cfr. anche F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna, Bononia University Press, 2016. Per una panoramica sul diritto/dovere del lavoro in Costituzione, V. PUPO, *Il principio lavorista*, in L. Ventura, A. Morelli (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 135-165; A. MORELLI, *I principi*, *op. cit.*, pp. 336-338.

<sup>76</sup> A. MORELLI, *I principi*, *op. cit.*, p. 312.

personali o patrimoniali, non vi sarebbe peraltro necessità dell'*interpositio*, e a tal proposito Morelli porta ad esempio l'art. 54 Cost<sup>77</sup>.

Il dovere di osservanza della legge dunque risulta, oltre che un dovere costituzionale, anche un dovere inderogabile, legandosi *ex art. 2 Cost.* alla declinazione della solidarietà in senso politico. Tuttavia, la sua particolarità rispetto ai doveri annessi, come il dovere di difesa della patria o di voto, risiede, oltre che nella particolarità del dovere in sé stesso, anche nell'emancipazione dal bisogno di intervento del legislatore ordinario. Delle caratteristiche di tale dovere si tratterà più avanti, ma pare qui opportuno sottolineare come il dovere di osservanza, per quanto non necessiti di una legge ordinaria che ne specifichi il contenuto, richiederà la legge ordinaria come oggetto su cui esplicare il proprio effetto.

---

<sup>77</sup> *Idem.*



## II

### **Il dovere di osservanza delle leggi nella storia costituzionale e nella dottrina**

Prima di approfondire il dovere di osservanza delle leggi, che rappresenta l'oggetto di questo studio, pare utile soffermarsi sul retroterra storico e comparatistico. Per comprendere al meglio le ragioni dell'introduzione di quella parte specifica dell'art. 54 Cost. e per precisarne la portata e le implicazioni, sembra necessario ripercorrere sia gli antecedenti costituzionali del dovere di osservanza, sia i lavori dei costituenti.

#### **1. I precedenti nelle Costituzioni del XVIII, XIX e prima metà del XX secolo**

L'odierno articolo 54 della Costituzione italiana, nella previsione di un generale dovere di osservanza della legge, trova pochi e disomogenei precedenti storici nelle esperienze costituzionali del XVIII, XIX e inizio XX secolo. Pare utile una breve ricognizione storico-costituzionale, tenendo presente di quali esempi e materiali disponessero i costituenti al fine di comprenderne le scelte, prima di volgere lo sguardo al dibattito assembleare<sup>78</sup>.

Durante i lavori dell'Assemblea costituente, è autorevole dottrina a notare che i deputati si trovano ad affrontare la sfida di una nuova Costituzione senza poter beneficiare di una solida tradizione costituzionale, né di un'elaborazione accademica completa sul tema<sup>79</sup>. Da un lato, il ventennio fascista aveva congelato l'opera di ricerca e sviluppo di una cultura costituzionale<sup>80</sup>, dall'altro pesava la composizione dell'Assemblea, formata da deputati con differente formazione e provenienza non tanto sotto l'aspetto

---

<sup>78</sup> A tal proposito, ne rileva l'importanza A. PIZZORUSSO, *Le "stagioni" della Costituzione*, in [www.politicainsieme.it](http://www.politicainsieme.it), 25 gennaio 1995.

<sup>79</sup> P. UNGARI, «*Lo Stato Moderno*» per la storia di un'ipotesi sulla democrazia (1944-1949), in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, vol. I, Firenze, Vallecchi, 1969, pp. 841-847; G. MARANINI, *Storia del potere in Italia: 1848-1967*, Firenze, Nuova Guaraldi, 1983, pp. 308, 309; E. CHELI, *Il problema storico della Costituente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, pp. 31, 32.

<sup>80</sup> E per la parte che non congelò, la riorientò ai propri fini, C. STORTI, *Una Costituzione per il regime? 1940: lo scoppio della guerra e del conflitto tra partito fascista e scienza giuridica*, in *Giornale di storia costituzionale*, 39/I, 2020, pp. 143-172; F. LANCHESTER, *La dottrina costituzionalistica italiana dal fascismo alla Repubblica*, in *Rivista AIC*, f. 2, 2018.



professionale, ma piuttosto sotto quello della cultura politico-istituzionale e delle esperienze maturate durante il fascismo e il governo liberale<sup>81</sup>. Si possono così individuare perlomeno tre principali matrici culturali: la prima è costituita dalla vecchia generazione di studiosi e politici, coloro che si erano formati prima dell'avvento del fascismo; la seconda da chi aveva trovato rifugio dal fascismo nell'esilio; la terza da quanti avevano subito la misura del confino<sup>82</sup>. Mentre i primi dovevano la loro formazione politica al periodo liberale<sup>83</sup>, i secondi l'avevano acquisita grazie agli ambienti esteri dove avevano trovato rifugio. I terzi, infine, non furono in grado di cogliere particolari sollecitazioni mentre erano posti al confino, misura che aveva il preciso scopo di neutralizzare gli oppositori politici con l'isolamento<sup>84</sup>.

Nel processo di formazione della Costituzione un ruolo di primo piano è svolto dal raffronto con le altre esperienze costituzionali maggiori, sia quelle che parallelamente stavano nascendo, sia quelle già realizzate e stabili delle potenze vincitrici, sia le esperienze passate della tradizione preunitaria<sup>85</sup>.

I costituenti sono nella disponibilità di un patrimonio informativo dedicato, curato dal Ministero per la Costituente, il quale, presieduto dal vicepresidente del Consiglio Pietro Nenni, aveva la finalità di «preparare la convocazione dell'Assemblea costituente e di predisporre gli elementi per lo

---

<sup>81</sup> G. MARANINI, *Storia, op. cit.*, pp. 308 e 321; secondo E. CHELI, *op. cit.*, pp. 23, «tra i 556 deputati eletti prevalevano in assoluto quelli che l'avvento del fascismo aveva colto ai primi approcci con la politica ovvero interamente formati nel corso della dittatura».

<sup>82</sup> G. MARANINI, *Storia, op. cit.*, pp. 308 e 321; E. CHELI, *op. cit.*, pp. 23-24, 32, 35-36.

<sup>83</sup> S. BASILE, *La cultura politico-istituzionale e le esperienze «tedesche»*, in U. De Siervo (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, vol. I, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 47, 48.

<sup>84</sup> Invece, per quanto riguarda la nota ricostruzione delle tre anime politiche, cfr. R. RUFFILLI (a cura di), *Cultura politica e partiti nell'età della Costituente*, voll. I e II, Bologna, Il Mulino, 1979.

<sup>85</sup> Sull'influenza dell'esperienza costituzionale tedesca, S. BASILE, *op. cit.*, pp. 45-116; per quella statunitense, S. VOLTERRA, *La Costituzione italiana e i modelli anglosassoni, con particolare riguardo agli Stati Uniti*, in U. De Siervo (a cura di), *Scelte della Costituente, op. cit.*, pp. 117-292; per quella francese, U. DE SIERVO, *Le idee e le vicende costituzionali in Francia nel 1945 e 1946 e la loro influenza sul dibattito in Italia*, in U. De Siervo (a cura di), *Scelte della Costituente, op. cit.*, pp. 293-360.

Secondo I. BONOMI, *Preludio alla Costituente*, Roma, Sestante, 1945, pp. 24-27, le influenze maggiori sarebbero arrivate dalle Costituzioni spagnola (1820), di Weimar e da quelle "nuove" (Jugoslavia, Romania, Grecia, Turchia, Irlanda, Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania).

studio della nuova Costituzione», volti a fornire un supporto documentaristico ai deputati<sup>86</sup>.

Si evince che su un totale di oltre cinquanta esperienze costituzionali componenti il materiale informativo dei deputati<sup>87</sup>, solo quattordici abbiano conosciuto una disposizione costituzionale analoga all'art. 54 della Costituzione italiana<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> Oltre ad avere lo scopo di divulgazione delle tematiche costituzionali verso un pubblico non specializzato. R. D'ORAZIO, *La documentazione per la Costituente: prime note*, in *Nomos*, f. 3, 2017.

Come è noto, il Ministero produsse a beneficio dei Deputati e dei cittadini, diversi documenti. Una prima raccolta, *11 Costituzioni*, a cura del Ministero per la Costituente, Roma, 1946, raccoglie altrettanti esempi delle principali Carte fondamentali; successivamente, vengono date alle stampe due collane di opere (sulla cui storia editoriale, R. D'ORAZIO, *cit.*, pp. 10, 11) promosse dal Ministero e pubblicate dall'editore Sansoni: *Studi storici per la Costituente*, e *Testi e documenti costituzionali*, si occuparono di un vasto numero di testi costituzionali, dalla Rivoluzione francese al primo dopoguerra (in argomento, F. BONINI, *Costituente e Costituzione: una periodizzazione rilevante nella storia dell'Italia contemporanea*, in M. Silvestri (a cura di), *Giacomo Perticone, Stato parlamentare e regime di massa nella cultura europea del novecento*, atti del convegno Roma/Cassino-18, 19, 20 maggio 1995, Cassino, Edizioni dell'Università degli Studi di Cassino, 1999, pp. 109-111); infine, vennero realizzate nove *Guide alla Costituente* su temi specifici di particolare interesse per il dibattito costituzionale (cfr. il testo pubblicato nel Bollettino del 20 luglio 1946, supplemento speciale p. 23).

Ulteriore strumento d'informazione fornito dal Ministero fu, dal 20 novembre 1945 al 20 luglio 1946, il *Bollettino d'informazione e documentazione del Ministero per la Costituente*, che si pose come organo di informazione sull'attività dell'A.C., di divulgazione dell'argomento costituzionale e di notiziario sulle attività costituzionali estere.

<sup>87</sup> Si tratta dei testi fondamentali dei seguenti Paesi: II Repubblica romana; Stati Uniti d'America; Francia (prima costituzione, costituzione dell'anno I e dell'anno III; periodo della Restaurazione; III Repubblica); Weimar; Repubblica di Estonia; Ungheria e Repubblica Ungherese Federale Socialista dei Soviet; Regno di Jugoslavia (costituzione di Vidovan e del 1931) e Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia; Regno d'Italia; U.R.S.S. e Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa; Repubblica Argentina; Stato del Giappone (Legge costituzionale dell'Impero del Giappone del 1889 (c.d. costituzione Meiji), e Progetto di una nuova costituzione giapponese del 1947); Confederazione Svizzera; II Repubblica spagnola e Spagna napoleonica; sud America; Confederazione germanica; I Repubblica cecoslovacca; I Repubblica austriaca; Repubblica di Polonia; Irlanda e Stato Libero d'Irlanda; Finlandia e Repubblica Finlandese Socialista degli Operai; Regno di Romania (Costituzione Caroliana del 1938, Costituzione del 1923); nazioni europee (Lettonia, Repubblica di Lituania, Grecia e Repubblica (e Regno) di Albania) nel periodo successivo al Primo conflitto mondiale; costituzione bolognese, Repubblica Cispadana, I e la II Repubblica Cisalpina, Atto costituzionale per il popolo ligure e I Repubblica Romana nel triennio 1796.1799; Provincie Unite Italiane (Statuto provvisorio); Regno di Sicilia; Regno Unito; Unione sudafricana; Regno di Svezia e Regno di Norvegia; Turchia; Nuova Zelanda; Regno d'Olanda; Portogallo; Canada; Regno del Belgio.

Tutte le esperienze sopra citate sono contenute nei già menzionati volumi delle due collane edita da Sansoni editore *Studi storici per la Costituente e Testi e documenti costituzionali*, per le quali si rinvia, per ragioni di spazio, in bibliografia.

<sup>88</sup> Art. 3 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo girondina del 1793; art. 3 Dichiarazione dei diritti dell'uomo, doveri (Costituzione francese dell'anno III (1795); artt. 3, 5 della I Repubblica romana; art. XIV del preambolo della I Repubblica Cispadana; art. 3 della I e della II Repubblica Cisalpina, art. 21 della Repubblica napoletana; art. 7 spagnola del 1812 (Si

Dalla ricognizione dei testi costituzionali elencati e dalla constatazione della mancanza o presenza dell'enunciazione di un dovere di osservanza della legge, sembrerebbe che l'odierno art. 54 Cost. non derivi da una comune tradizione costituzionale occidentale, dal momento che il precedente è riscontrabile in un numero esiguo di testi costituzionali. Inoltre, dei pochi ordinamenti che conobbero la codificazione del dovere di osservanza, parrebbero intravedersi matrici differenti: esperienze socialiste, vigenti in stati che assunsero ordinamenti tendenti al totalitario (U.R.S.S.) o comunque all'autoritario (F.R.P.J.); esperienze di derivazione francese (Dichiarazione dei diritti dell'uomo girondina del 1793, Costituzione francese dell'anno III (1795), Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1795, Costituzione francese del 1848 e spagnola del 1812); esperienze riguardanti realtà statuali italiane, (I Repubblica romana, I Repubblica Cispadana, I e II Repubblica Cisalpina, Repubblica napoletana e Regno delle Due Sicilie). Mentre però la I Repubblica romana, Cispadana, le due Cisalpine e la Napoletana si collocano nella tradizione delle Repubbliche Sorelle, il Regno delle Due Sicilie fu un prodotto della Restaurazione. Tuttavia, le Repubbliche Sorelle sopra citate costituiscono solo un drappello della più vasta esperienza giacobina italiana, così come il Regno delle Due Sicilie costituisce un solo esempio della Restaurazione. Si potrebbe forse azzardare l'ipotesi che non si sia trattato dell'acquisizione di una formula tradizionale del proto-costituzionalismo italico, ma più probabilmente della stereotipizzazione di un modello diffuso di matrice francese.

In negativo, può essere notato come nessun precedente si trovi in atti costituzionali di ordinamenti anglosassoni, che pure furono presi in considerazione nel panorama costituzionale mondiale. Un dato forse più

---

rinvia anche un altro esempio, che non è portato all'attenzione dei costituenti tramite le pubblicazioni sopra ricordate, e che è costituito dall'art. 2 della Carta degli spagnoli del 1945 (art. 2)]; art. 7 del Regno delle Due Sicilie; art. VII del Preambolo francese del 1848; art. 130 della costituzione dell'U.R.S.S.; art. 90 della Repubblica di Polonia del 1921; art. 69 della Repubblica di Turchia del 1924; art. 21 della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia del 1946.

Inoltre, si segnala che nella costituzione polacca del 1935, l'art. 90 viene sostituito nel contenuto dall'art. 6 che recita: «i cittadini devono fedeltà allo Stato e sono obbligati a lealmente adempiere ai doveri loro imposti».

A questo elenco deve essere aggiunta anche la Costituzione del Liechtenstein del 1921, la quale non viene portata all'attenzione dei costituenti, ma contiene l'enunciazione del dovere di osservanza, all'art. 28.

interessante è il riscontro della quasi totale assenza di monarchie tra le esperienze che codificarono il dovere di obbedire alle leggi. Spesso pare trattarsi di esperienze caratterizzate da una netta rottura con le monarchie presenti in quei territori. Non sembra irrealistico supporre che l'introduzione in costituzione del dovere di osservanza delle leggi, da parte di nuovi ordinamenti che andavano a rompere con tradizioni monarchiche, servisse da "rafforzamento" della legittimazione del nuovo potere statale, non più riposto nella corona bensì nel popolo.

Vi sono soprattutto tre esperienze sulle quale si ritiene di doversi brevemente soffermare<sup>89</sup>.

La prima è quella della II Repubblica romana del 1848-1849<sup>90</sup>, nata sull'onda della Primavera dei popoli e di ispirazione mazziniana, che costituisce l'ideal-tipo per eccellenza dell'immaginario costituzionale dei costituenti, di cui è testimonianza Meuccio Ruini quando la definisce «luminosa eccezione [...] alla quale noi ci vogliamo idealmente ricongiungere»<sup>91</sup>. Di vita breve, influenza la visione repubblicana italiana, nonostante l'ingombro dell'egemonia piemontese nella realizzazione dell'unità nazionale<sup>92</sup>. Pare interessante notare un certo parallelismo tra la struttura della Costituzione romana e della Costituzione italiana<sup>93</sup> riguardo architettura dello Stato e altrettanto interessante pare il distacco dall'influenza francese, certo presente, che permise la creazione di un'esperienza autenticamente italiana, l'unica di un certo calibro a essere frutto di un processo costituente<sup>94</sup>. Se da un lato in essa vi è una catalogazione dei diritti e dei doveri avanzata per l'epoca,

---

<sup>89</sup> Le tre esperienze sono quella della II Repubblica romana, del Regno d'Italia e della Repubblica sociale italiana. Il loro rilievo emerge anche dalle parole di P. CALAMANDREI, *Introduzione*, *op. cit.*, che, in vari passaggi, né richiama l'importanza.

<sup>90</sup> In argomento, A. M. GHISALBERTI, *Roma da Mazzini a Pio IX. Ricerche sulla restaurazione papale del 1849-1850*, Milano, Giuffrè, 1958; L. M. BASSANI, *La Repubblica romana del 1849. Idee politiche e costituzionali*, in F. Livorsi (a cura di), *Libertà e Stato nel 1848-49*, Milano, Giuffrè, 2001; P. CASANA, *Le costituzioni italiane del 1848-'49*, Torino, Giappichelli, 2001; I. MANZI, *La Repubblica Romana (1849). Rilettura di una esperienza costituzionale*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 5, 2003, pp. 139-150.

<sup>91</sup> M. RUINI, *Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione*, presentata alla Presidenza dell'Assemblea costituente il 6 febbraio 1947.

<sup>92</sup> Cfr. M. DE STEFANO, *Costituzione della Repubblica romana (1849)*, in A. Mariani Marini, U. Vincenti (a cura di), *Le carte storiche dei diritti. Raccolta di Carte, Dichiarazioni e Costituzioni con note esplicative*, Pisa, Pisa University Press, 2013, pp.165-170.

<sup>93</sup> Evidenziati da I. MANZI, *op. cit.*, pp. 147-150.

<sup>94</sup> I. MANZI, *op. cit.*, p. 142.

dall'altro uno dei punti di contatto mancanti con la Costituzione italiana è quello dell'obbligatorietà della legge.

Per secondo, lo Statuto albertino<sup>95</sup> che parimenti non prevede un esplicito dovere di osservanza della legge. Pur essendo una costituzione flessibile che non si pone come proclamazione di libertà, ma come pura concessione, non avverte il bisogno di comandare il rispetto delle leggi. Ciò si spiega anche con l'espressione di Giorgio Rebuffa "liberalismo difensivo"<sup>96</sup>: lo Statuto, e più in generale i tentativi e i progetti di ridisegno dell'architettura statale del Regno, si pongono come progetti non ambiziosi ma, appunto, difensivi, controbilanciati da un forte interventismo (o, se si preferisce, una forte ingerenza) del sovrano. Specialmente nei c.d. interessi dinastici, ma non solo, il Re approfitta di una classe politica debole sia sul fronte propriamente politico che su quello della legittimazione, per estendere le proprie prerogative. Per quanto qui rileva, si evidenzia allora come la monarchia, per nulla debole se paragonata alle dinamiche evolutive di altre realtà europee, forse non si è dovuta preoccupare di rimarcare con apposita disposizione l'obbligatorietà della legge. La legittimazione della monarchia e il modesto mutamento dello *status quo*, non richiamano l'attenzione su questo aspetto, mentre il tema e il mito dell'unità territoriale del Paese sono il fulcro della primavera dei popoli italiani<sup>97</sup>. Sarebbe tuttavia incauto non considerare il fatto che lo Statuto non fu "voluto", bensì si "impose"<sup>98</sup>. Le pressioni politiche di Cavour, le rivendicazioni di piazza e l'avventura delle prime manifestazioni dell'opinione

---

<sup>95</sup> Sulle cui caratteristiche, storia, fortune e sfortune, si rimanda a vasta bibliografia, tra cui: I. BRUNELLI, F. RACIOPPI, *Commento allo Statuto del Regno*, Torino, UTET, 1909; V. E. ORLANDO, *Principi di diritto costituzionale*, Firenze, G. Barbera, 1925; G. MARANINI, *Le origini dello Statuto albertino*, Firenze, Vallecchi, 1926; A. C. JEMOLO, M. S. GIANNINI, *Lo Statuto albertino*, Firenze, Sansoni, 1946; S. TRENTIN, *Dallo Statuto albertino al regime fascista*, a cura di A. Pizzorusso, Venezia, Marsilio editore, 1983, pp. 9-130; S. ROMANO, *Il diritto pubblico italiano*, Milano, Giuffrè, 1988; U. ALLEGRETTI, *Profili di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale*, Bologna, Il Mulino, 1989; P. BISCARETTI DI RUFFIA, voce *Statuto albertino*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, Giuffrè, 1990; S. LABRIOLA, *Storia della Costituzione italiana*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1995; R. MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana; dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci editore, 2002; F. BONINI, *Lezioni di storia delle istituzioni politiche*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 106-146; G. REBUFFA, *Lo Statuto albertino*, Bologna, Il Mulino, 2003.

<sup>96</sup> G. REBUFFA, *op. cit.*, pp. 14-18.

<sup>97</sup> G. REBUFFA, *op. cit.*, pp. 14-18.

<sup>98</sup> Come soluzione di compromesso, cfr. A. PIZZORUSSO, *Le "stagioni"*, *op. cit.*

pubblica, portano alla concessione della carta, in assenza di un processo costituente. Lo Statuto viene in realtà concesso dal sovrano per evitare «più gravi conseguenze»<sup>99</sup>.

Da segnalare il proclama dell'8 febbraio 1848, con cui Carlo Alberto concede al Regno di Sardegna le riforme costituzionali e promette uno Statuto, che verrà concesso nel marzo successivo, il quale ribadisce che «Al Re appartiene il potere esecutivo.[...] e dà tutti gli ordini necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne o dispensarne l'osservanza»<sup>100</sup> e termina nella parte discorsiva, subito dopo aver abbassato il prezzo del sale, con l'auspicio che Dio protegga «l'era novella che si apre per i Nostri popoli; ed intanto ch'essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle Leggi vigenti, e la imperturbabile quiete, tanto necessaria da ultimare l'opera dell'ordinamento interno dello Stato». Mentre il sovrano non inserisce nel proclama, che anticipa lo Statuto di poco meno di un mese, un dovere dei regnicoli all'osservanza delle leggi, quasi si trova a chiederlo, forse più in ottica di pubblica sicurezza per le rivendicazioni di piazza che per un'imposizione logico-razionale dell'obbligatorietà del diritto<sup>101</sup>. Ma pare singolare appunto che il sovrano in procinto di concedere una costituzione, non inserisca nel suo proclama il dovere o l'obbligo di rispettare la legge, ma bensì lo *chieda* in un passaggio discorsivo, come contropartita alla concessione di maggiori libertà («di cui sono e saranno degni»). E tuttavia, l'inserimento di questo richiamo all'interno di un proclama, porta a reconsiderarne la portata. Se

---

<sup>99</sup> G. LIMITI, *Lo Statuto albertino*, in *Archivio storico siciliano*, XXV, 1999, p. 329, citato da G. REBUFFA, *op. cit.*, p. 45; ne è testimonianza la frase del conte Giacinto Borelli, Ministro degli interni del Regno, che sollecitando la concessione, dice «il faut la donner, non se la laisser imposer; dicter les conditions, non les recevoir», come riportato in F. BONINI, *Lezioni*, *op. cit.*, p. 104.

<sup>100</sup> Art. 3 del Proclama dell'8 febbraio 1848.

<sup>101</sup> G. REBUFFA, *op. cit.*, p. 45, rimarca il rapporto tra le proteste di piazza e la concessione dello Statuto. Tuttavia, non va dimenticata la maggiore stabilità della monarchia sabauda rispetto ad altre realtà europee: se lo Statuto viene concesso contro voglia in forza delle rivendicazioni di piazza, ciò non significa automaticamente che la forza e la legittimazione della monarchia fossero a rischio. C'era una vocazione nazionale e un prestigio notevole nella monarchia del Regno di Sardegna, per essere l'unica casata principesca italiana che regnasse in Italia.

infatti il dato testuale sembra rilevante, l'inciso parrebbe più un formalismo linguistico che un'affermazione con un significato sostanziale<sup>102</sup>.

Passando infine alla Repubblica Sociale Italiana<sup>103</sup>, entità statale di fatto<sup>104</sup> esistita tra il 18 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, deve osservarsi che questa ha avuto un suo Progetto di Costituzione, mai effettivamente emanata<sup>105</sup>.

---

<sup>102</sup> Dall'analisi dei verbali del Consiglio di Conferenza, non emerge nessuna menzione a questa parte della redazione del Proclama. Cfr. in merito L. CIAURRO (a cura di), *Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori*, Roma, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1996; P. COLOMBO, *Con lealtà di Re e con affetto di padre; Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*, Bologna, Il Mulino, 2003.

<sup>103</sup> Per un approfondimento storico completo dell'esperienza saloina, non si può non rimandare alla monumentale opera di Renzo De Felice su Mussolini e il fascismo, in particolare al volume dedicato agli anni della Repubblica sociale: R. DE FELICE, *Mussolini l'alleato*, vol. III, E. Gentile, L. Goglia, M. Missori (a cura di), *La guerra civile 1943-1945*, Torino, Einaudi, 1997.

<sup>104</sup> Sulla sovranità della R.S.I. la dottrina storico-giuridica non è concorde, dividendosi tra la qualificazione della R.S.I. come governo di fatto, governo fantoccio o stato sovrano insurrezionale. Per una rassegna di giurisprudenza interna e dottrina e per approfondire, si vedano: COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE ITALIA/FRANCIA e ITALIA/STATI UNITI, *Reports of International Arbitral Awards*, vol. XIII-XIV, New York, United Nations, 1948; V. GUELI, *Diritto costituzionale provvisorio e transitorio*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1950, pp. 85-187; G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto bellico*, Padova, CEDAM, 1954; M. S. GIANNINI, voce *Repubblica sociale italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988; P. PALCHETTI, *L'organo di fatto dello Stato nell'illecito internazionale*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 87, 88; F. R. SCARDACCIONE, *La Repubblica Sociale Italiana: Aspetti istituzionali ed archivistici*, in *Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana*, vol. I, Roma, Archivio Centrale dello Stato, 2002, pp. XXIV-XXVII.

La dottrina internazionalista, per tutti B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, XI ed. a cura di M. Iovane, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, pp. 17-19, pone l'accento su una delle caratteristiche della soggettività degli stati, ossia la loro indipendenza. In presenza di una costituzione, essa basterebbe a validare l'indipendenza dell'ordinamento statale, caratterizzandolo come originario e quindi non derivato da stati terzi. Tuttavia, l'Autore avverte (citando e mutuando J. CRAWFORD, *The Creation of States in International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2007) dell'eccezione alla regola caratterizzata da quella situazione di fatto in cui, pur in presenza di una costituzione, il grado di controllo e condizionamento da parte di altro stato sia tanto penetrante e assoluto da dover considerare l'entità statale come stato fantoccio. Tra gli esempi riportati dall'Autore, figura quello della R.S.I.

<sup>105</sup> Oltre al Progetto (sul quale, L. GARIBALDI, *Mussolini e il Professore. Vita e diari di Carlo Alberto Biggini*, Milano, Mursia, 1983), certa dottrina ha sostenuto, sulla base di nuove carte scoperte con la pubblicazione dei verbali del Consiglio dei ministri della repubblica sociale italiana, che ci fu anche una Bozza, diversa e precedente (cfr. *Verbale del Consiglio dei ministri della Repubblica Sociale Italiana del 16 dicembre 1947*, in *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica Sociale Italiana*, *op. cit.*, sui quali F. R. SCARDACCIONE, *op. cit.*). Inoltre, si segnala il progetto di Costituzione di Vittorio Rolando Ricci che consiste in un progetto di 22 articoli molto massimalisti, che sembrano delineare una repubblica semipresidenziale. A ogni modo, le previsioni sono tanto incomplete da sconsigliare di soffermarvisi (cfr. E. AMICUCCI, *I 600 giorni di Mussolini*, Roma, Faro, 1948 e F. FRANCHI, *Le Costituzioni della Repubblica sociale italiana. Vittorio Rolando Ricci il «Socrate» di Mussolini*, Milano, SugarCo, 1987). Si dà conto anche del testo di Bruno Spampinato, che però non è un progetto di Costituzione, bensì un progetto di costituente (F. FRANCHI, *op. cit.*, pp. 133-148). Prima della Bozza e del Progetto, intervenne il Manifesto di Verona, un documento in 18 punti e prodotto dal congresso del 14 novembre 1943 del Partito Fascista Repubblicano,

Il testo del Progetto non contiene il dovere pubblico in capo al cittadino di osservare le leggi. L'unico rimando interessante in materia, si ha nella formula del giuramento imposto ai membri della Camera dei rappresentanti del lavoro all'atto del loro insediamento<sup>106</sup>. Ma al di fuori di questo rimando, non si ravvisano punti di analogia con l'art. 54 Cost.

Può essere notato come, in una forma statuaria da guerra civile, che stava rapidamente perdendo il consenso popolare e altrettanto rapidamente perdeva la guerra, né il partito, tramite il Manifesto di Verona, né la Bozza, né il Progetto, abbiano posto l'accento sul rispetto della legge da parte dei cittadini.

Dalle tre esperienze, del Regno, della Repubblica romana e della Repubblica sociale, si possono trarre due argomenti *a contrario* in relazione alla *ratio* dell'introduzione del dovere di osservanza delle leggi nella vigente Costituzione.

Da un lato, pare si possa notare come il dovere di osservanza non sia un precedente consolidato, ereditato dallo Statuto, né una tradizione italica recuperata dall'ammirata esperienza romana. Dall'altro lato, che non si sia nemmeno trattato di una disposizione inserita per soluzione di continuità rispetto all'esempio fascista<sup>107</sup>.

## 2. I lavori in Assemblea costituente

In questo contesto, l'Assemblea costituente tratta il dovere di osservanza delle leggi durante la discussione dell'art. 50 del Progetto di Costituzione. Il

---

la cui finalità del congresso era specificamente quella di elaborare una Costituzione repubblicana (M. VIGANÒ, *Il congresso di Verona (14 novembre 1943). Una antologia di documenti e testimonianze*, Roma, edizioni Settimo Sigillo, 1994, p. 11).

<sup>106</sup> Secondo l'art. 21 del testo costituzionale «I rappresentanti del lavoro non possono essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni se non dopo aver prestato il giuramento dinanzi a Dio e ai Caduti della patria di servire con fedeltà la Repubblica Sociale Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi, nel solo intento del bene della Nazione».

<sup>107</sup> Colpisce, a quest'ultimo proposito, che l'inserimento del dovere di osservanza avvenga nella Costituzione della Repubblica e sia assente da quella dell'esperienza tardo fascista, mentre sarebbe forse stato lecito aspettarsi il contrario: non avrebbe stupito trovare il dovere positivo di osservanza della legge da parte di un ordinamento (o supposto tale) autoritario in stato di guerra, interna ed esterna, come non avrebbe stupito non trovarlo in un ordinamento democratico che da quelle ceneri nasce.



tema non emerge mai centrale ed esplicito nella discussione, ma vi sono alcuni sporadici riferimenti. Il cuore del dibattito in merito a quello che divenne l'art. 54 dell'odierna Costituzione, ruota attorno al tema della fedeltà alla Repubblica, dell'osservanza della Costituzione, del giuramento e dell'ipotesi, infine respinta, di inserire nella Carta il diritto/dovere di resistenza<sup>108</sup>. Queste sono le tematiche che dividono (o avrebbero potuto dividere), la collocazione nel testo costituzionale con il rispetto della legge e sembrano essere unite fra loro da una comune trama di fondo, ossia quella di voler stabilire e fissare, a livello di principio più che di diritto positivo, delle "assicurazioni" di stabilità della nuova forma di stato repubblicana<sup>109</sup>. In effetti, il dovere di osservanza della Costituzione pare a prima vista una norma rafforzativa di un obbligo pleonastico, in quanto discendente dall'assetto delle fonti legislative, voluto per ribadire il nuovo ordine, ponendo la Carta come elemento apicale dell'ordinamento.

La I Sottocommissione della Commissione per Studi attinenti alla Riorganizzazione dello Stato valuta «del tutto inutile» il riferimento a doveri verso lo Stato qualora essi ricadano nel generale rapporto di soggezione<sup>110</sup>. Così, il dovere di obbedienza, al pari di altri, non viene considerato un inserimento opportuno, a meno di volerne disciplinare l'aspetto modale. La

---

<sup>108</sup> A.C., I S.C., 44<sup>a</sup> seduta, 3 dicembre 1946; A.C., sedute n. CXXVI del 19 maggio, n. CXXVII del 20 maggio, CXXVIII del 21 maggio, n. CCCXIX del 4 dicembre, n. CCCXX del 5 dicembre 1947. Per una puntuale ricostruzione del dibattito, L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 185-202.

<sup>109</sup> L. VENTURA, *Art. 54*, in *Commentario della Costituzione, Rapporti politici*, tomo II, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli, Bologna, 1994, p. 55; G. M. SALERNO, *Art. 54*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Torino, UTET, 2006, pp. 1077, 1078; G. GALANTE, *Fedeltà alla Repubblica e libertà di coscienza*, in R. Nania, P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. III, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 1131, 1132; F. PIZZOLATO, C. BUZZACCHI, *op. cit.*, p. 337.

<sup>110</sup> MINISTERO PER LA COSTITUENTE, COMMISSIONE PER STUDI ATTINENTI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO, *Relazione all'Assemblea costituente*, vol. I, *Problemi costituzionali. Organizzazione dello Stato*, Roma, Stabilimento Tipografico Fausto Failli, 1946, pp. 88, 89; C. MORTATI, *Relazione preliminare sul tema: i diritti individuali*, presentata alla seduta del 21 febbraio 1946 della I Sottocommissione della Commissione per Studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, in G. D'Alessio (a cura di), *Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato*, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 248-250.

Sottocommissione, infatti, ritiene che si possano inserire questi doveri solo qualora se ne voglia prescrivere una certa modalità di adempimento<sup>111</sup>.

L'Assemblea costituente discusse il tema nel periodo tra giugno 1946 e marzo 1947 nella sede della Commissione per la Costituzione, incaricata di redigere il progetto di Costituzione<sup>112</sup> e depositaria di una delega politica, senza direttive e linee guida sul lavoro da svolgere, con la riserva di verifica del lavoro a posteriori da parte dell'Assemblea<sup>113</sup>.

Per comprendere la portata del dovere di osservanza delle leggi, pare utile ripercorrerne la discussione, prima in Sottocommissione I e successivamente in Commissione dei 75 e in Assemblea plenaria.

La prima menzione si ravvisa nella seduta della I sottocommissione n. 38 del 15 novembre 1946. Il Presidente Tupini pone in discussione l'articolo proposto dai relatori Umberto Merlin e Mancini:

«Tutti i cittadini debbono sottostare alle leggi costituzionali ed alle altre norme giuridiche dello Stato e degli enti autarchici; debbono obbedire agli ordini legalmente impartiti dagli organi competenti e debbono adempiere alle prestazioni personali in condizione di parità e uguaglianza, con diritto ad equo risarcimento in caso di requisizioni»<sup>114</sup>.

Si può notare come questa prima stesura contenga più temi, che infine troveranno collocazioni diverse nella Costituzione. Il primo capoverso diverrà, modificato, il comma primo dell'art. 54 Cost., mentre il secondo capoverso, verrà assorbito nei definitivi artt. 23 e 42, terzo comma.

---

<sup>111</sup> MINISTERO PER LA COSTITUENTE, COMMISSIONE PER STUDI ATTINENTI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO, *op. cit.*, pp. 88, 89; C. MORTATI, *Relazione, op. cit.*, pp. 248-250.

<sup>112</sup> S. BOVA, *L'elaborazione della Carta costituzionale nel «Comitato di redazione»*, in E. Cheli (a cura di), *La fondazione della Repubblica, dalla Costituzione provvisoria alla Assemblea costituente*, Bologna, Società editrice Il Mulino, 1979, p. 312.; A.C., IV seduta, 15 luglio 1946.

<sup>113</sup> S. BOVA, *cit.*, p. 307.

<sup>114</sup> A.C., I S.C., 38<sup>a</sup> seduta, 15 novembre 1946, p. 394.

Una prima osservazione riguardo l'osservanza delle leggi viene subito espressa da Mario Cevolotto, il quale:

«non vede la necessità di porre nella Costituzione un articolo di questo genere che, in sostanza, riassume un identico articolo delle preleggi <sup>[115]</sup>, il quale dice che la legge è obbligatoria per tutti. Si tratta di concetti ovvi che sono ormai acquisiti alla coscienza giuridica di tutti e che, ripete, trovano già la loro formulazione nelle preleggi del codice civile»<sup>116</sup>.

Da notare come nell'intervento del deputato vi sia identità tra i concetti di “sottostare alle leggi” e di “obbligatorietà della legge”, i quali paiono non essere perfettamente coincidenti. Infatti, “sottostare alle leggi” richiama implicitamente il tema del diritto/dovere di resistenza; l'utilizzo del termine “sottostare” va a significare la sottoposizione del soggetto alla legge e l'impossibilità, in linea generale, di obiettare sulla sua vincolatività. Diversamente, dire che la legge è obbligatoria, attribuisce una caratteristica alla legge, ossia che essa non si pone come suggerimento o consiglio, ma come imperativo e che, come tale, la sua natura non può essere altra che quella del comando.

Cevolotto usa due diversi argomenti in questo passaggio. Sostiene, da un lato, che la disposizione sia superflua in quanto esiste già un identico articolo delle preleggi. Quindi, la disposizione non dovrebbe essere inserita in quanto ripetitiva. Dall'altro lato, però, sostiene anche che la norma sia pleonastica, in quanto tali concetti sono impliciti nella coscienza giuridica. Le argomentazioni sembrerebbero differenti e riassuntive di due posizioni diametralmente

---

<sup>115</sup> Il riferimento è all'art. 10 delle Preleggi: «Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto». Con riserva di tornare sul punto più avanti nella trattazione, si deve precisare che l'art. 10 prel. viene stabilmente interpretato dalla dottrina come riguardante il momento in cui «sorge in capo ai destinatari ed agli organi dell'applicazione l'obbligo, prima inesistente, di osservare la legge e, rispettivamente, di applicarla», G. PARODI, *art. 10 Disposizioni sulla legge in generale*, in G. Alpa, V. Mariconda (a cura di) *Codice civile commentato*, Libro I a cura di G. Conte, G. Ferrando, Milano, Wolters-Kluwer/IPSOA, 2005, p. 93.

<sup>116</sup> A.C., I S.C., 38<sup>a</sup> seduta, 15 novembre 1946, p. 394.

opposte: o l'obbligatorietà della legge è un concetto che deve essere positivizzato per essere valido, e quindi visto che è già stato positivizzato nelle preleggi, non è il caso di reiterarlo in Costituzione; oppure è un carattere implicito, talmente sedimentato da essere acquisito dalla coscienza giuridica.

All'obiezione di Cevolotto si associano prima Giuseppe Dossetti, che:

«è d'accordo con l'onorevole Cevolotto nel ritenere superflua quella parte dell'articolo in cui si dice che tutti i cittadini devono sottostare alle leggi costituzionali ed alle altre norme giuridiche dello Stato e degli enti autarchici»<sup>117</sup>

e dopo di lui Ottavio Mastrojanni, che:

«è d'accordo con l'onorevole Cevolotto nel ritenere che si tratta di disposizioni che rientrano nelle norme generali del diritto, e che vengono con questo articolo addirittura esasperate al punto da far soggiacere i cittadini all'obbedienza assoluta agli organi autarchici. Sottoponendoli a prestazioni le quali possono costituire il più largo arbitrio da parte di enti, che non hanno neppure la potestà di stabilire con criteri giuridici la libertà del cittadino»<sup>118</sup>.

Viene poi posta ai voti una mozione del Presidente Tupini, il quale, ritenendo che tale articolo possa provocare una discussione molto lunga, suggerisce di posporlo nell'ordine dei lavori.

Nella seduta successiva, la n. 39 del 19 novembre 1946, il Presidente ripropone l'articolo di Merlin e Mancini, affiancandovi due articoli della proposta Basso, così formulati:

---

<sup>117</sup> A.C., I S.C., 38ª seduta, 15 novembre 1946, p. 394.

<sup>118</sup> A.C., I S.C., 38ª seduta, 15 novembre 1946, p. 395.

«Tutti i cittadini sono tenuti alle prestazioni personali allo Stato per servizio militare e di lavoro. I cittadini e tutti coloro che producono, scambiano, consumano beni nel territorio della repubblica e comunque partecipano alla vita della società nazionale sono tenuti alle prestazioni patrimoniali per corresponsione di tributi personali e reali in rapporto alla loro capacità contributiva. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge.

Nessuna prestazione o servizio dello Stato può determinare situazione di ingiustificati privilegi di fatto a veneficio di singoli o di categorie di cittadini»<sup>119</sup>.

Cevolotto richiama la sua proposta di eliminare tutta la parte dell'articolo proposto da Merlin e Mancini, tranne la parte sulle prestazioni personali. Mentre Giorgio La Pira aderisce alla proposta Cevolotto, Palmiro Togliatti, appoggiato da Lelio Basso, propone l'eliminazione intera dell'articolo Merlin-Mancini, che viene approvata<sup>120</sup>.

L'articolo, quindi, non viene accettato né nella formulazione della proposta Merlin-Mancini, né in quella Basso. La I Sottocommissione prosegue i lavori sui restanti argomenti a lei affidati e rifiuta di deferire al Comitato di redazione gli articoli già approvati, scegliendo di trasmetterli solo a lavori ultimati.

Non è dato sapere cosa accadde in seno al Comitato e si deve ritenere che sia stata questa la sede in cui fu "recuperato" l'art. 50 del Progetto, poiché in nessuna altra sede se ne rintraccia la riproposizione e i soli resoconti mancanti sono quelli del Comitato<sup>121</sup>.

In Commissione dei 75, gli articoli vengono sommariamente riesaminati. L'art. 50 del Progetto non è sottoposto a discussione, in quanto non vi sono emendamenti e pertanto si può solo supporre che sia stato trasmesso con la

---

<sup>119</sup> A.C., I S.C., 39<sup>a</sup> seduta, 19 novembre 1946, p. 399.

<sup>120</sup> A.C., I S.C., 39<sup>a</sup> seduta, 19 novembre 1946, pp. 399, 400.

<sup>121</sup> Secondo la ricostruzione di S. BOVA, *op. cit.*, p. 326, la discussione degli articoli su "diritti e doveri dei cittadini" sarebbe stata affrontata dal Comitato di redazione nel dicembre 1946.

formulazione odierna. In fine della seduta plenaria della Commissione per la Costituzione n. 20 di sabato 25 gennaio 1947 (seduta pomeridiana), esaurito il dibattito sull'art. 48 riguardante il servizio militare, il Presidente Ruini constata «che, non essendovi altre proposte di emendamenti per i successivi articoli delle disposizioni generali, essi si intendono approvati». L'art. 50 resta quindi tale, senza modificazioni<sup>122</sup>.

Il dibattito riprende in Assemblea costituente, allorché si affronta l'ultima discussione sugli articoli del Progetto elaborati dalla Commissione dei 75, dalle Sottocommissioni e “coordinati” dal Comitato di redazione.

L'articolato qui in discussione è:

«Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate.

Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino».

Nella seduta n. 127 di martedì 20 maggio 1947, Arnaldo Azzi, in una parte del suo lungo intervento, espone:

«Non so che valore normativo possa avere questa disposizione: ma non voglio entrare in argomento. A me pare che questa disposizione possa aver valore per chi senta il dovere di essere fedele alla Repubblica ed è evidente che un tale cittadino sarà fedele alla Repubblica anche senza bisogno di sancirlo con una norma costituzionale; ma per chi questo dovere non senta, noi possiamo mettere tutte le disposizioni che vorremo nella Carta co[s]tituzionale, ma quel cittadino tale dovere non sentirà mai»<sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup> A.C., C.C., 20ª seduta, 25 gennaio 1947, p. 192.

<sup>123</sup> A.C., CXXVII seduta, 20 maggio 1947, p. 4078.

Nella successiva seduta n. 128 di mercoledì 21 maggio 1947, Orazio Condorelli interviene in modo esplicito sul punto, definendo l'articolo 50 del Progetto «superfluo ed inutile» oltre che «difettoso dal punto di vista dei termini usati».

Infatti, Condorelli nota come:

«Si comincia con l'attribuire questi doveri ai cittadini, come se il dovere di osservare la Costituzione e le leggi fosse dei soli cittadini e non fosse di tutti i subietti alla legge, di tutti i soggetti alla sovranità dello Stato che non sono, come è ovvio, i soli cittadini, ma sono tante altre persone che vivono nel territorio dello Stato ed alcune volte anche all'estero.

Questo è un dovere che spetta a tutti i destinatari delle leggi e della Costituzione. Non sono soltanto i cittadini, sono tutti i soggetti, siano cittadini o non cittadini».

Le censure però non si limitano solo al profilo dei destinatari dell'obbligo e all'utilizzo che l'articolo fa del termine cittadini. Infatti, prosegue Condorelli:

«Il difetto di questo articolo non è tanto nel dettaglio o nella terminologia usata, quanto in tutto il suo insieme. Esso è una superfluità, e consentitemelo, per la sua quasi totalità, una inavvertita, ingenua, petizione di principio.

Che significato ha una legge che impone ai cittadini l'osservanza della Costituzione e delle altre leggi?

Ma le leggi o hanno il vigore in sé stesse, o se no, non lo possono ricevere da altro, e tanto meno da un'altra legge, la quale non ha altro valore che quello che hanno le leggi a cui essa vuole dare valore.

Forse per le stesse ragioni logiche avremmo bisogno di un'altra legge che dicesse che è obbligatorio osservare

l'articolo 50 che impone di rispettare la Costituzione e le leggi, e poi di un'altra che dicesse che è obbligatorio rispettare quel tale articolo che garantirebbe l'articolo 50. E così all'infinito».

Secondo la sua opinione, l'art. 50 può avere una sua utilità se:

«[...] impegna la devozione allo Stato e alla Repubblica, se aggiunge l'obbligo di adempiere con onore alle mansioni affidate, ma in quanto afferma che è obbligatorio rispettare ed osservare la Costituzione e le leggi, è certamente una superfluità che nessun giurista, né presente né futuro, saprà giustificare»<sup>124</sup>.

Condorelli solleva quindi, per la prima volta, il tema dei destinatari dell'obbligatorietà della legge. Nella formulazione dell'epoca, come in quella odierna, il dovere di osservanza della legge è posto in capo ai cittadini, mentre, osserva il professore catanese, è pacifico che anche gli stranieri e comunque chiunque si trovi sul territorio italiano sia soggetto alle norme di diritto italiano. Specifiche disposizioni poi regoleranno i casi e i modi in cui il diritto italiano o quello nazionale del soggetto interessato, troverà applicazione in ragione della particolarità dell'ambito.

Ancora più importante, Condorelli dimostra, dicendo che «o le leggi hanno il vigore in sé stesse, o se no, non lo possono ricevere da altro», di sposare la visione dell'obbligatorietà della legge come carattere intrinseco, ossia di considerare la legge obbligatoria in quanto legge. Pone quindi, nella sua ottica, l'assurdità della previsione di una norma di attribuzione di tale carattere, poiché allora anche quest'ultima necessiterebbe di una sua attribuzione.

L'obiezione di Condorelli pare però non tenere conto del carattere peculiare della norma costituzionale, che, come tale, è posta all'apice dell'ordinamento

---

<sup>124</sup> A.C., CXXVIII seduta, 21 maggio 1947, pp. 4118, 4119.



giuridico ed è dotata di qualcosa di più rispetto a ogni altra disposizione di qualsiasi altro rango.

Pare anche che Condorelli prospetti, in alternativa all'intrinsecità dell'obbligatorietà della legge, una visione rigidamente positiva del diritto, tanto da voler trovare una fonte di legittimazione della previsione attributiva dell'art. 50, con un'eterna catena di norme attributive a ritroso. Sebbene egli utilizzi l'argomento per dimostrare l'assurdità della disposizione, non pare condivisibile l'idea che questa sia l'unica alternativa al carattere implicito dell'obbligo. Ben potrebbe essere già solo la Costituzione ad attribuire l'obbligatorietà alla legge, essendo la Carta la fonte suprema già idonea a disciplinare "cosa" sia legge. Non si vede pertanto perché, in ipotesi, non possa essere idonea a disciplinare anche "come" sia la legge.

Risponde il relatore Merlin, nella parte che interessa:

«[...] Del resto io, guardi, onorevole Condorelli, le do ragione quando ella dice che si dovrebbe avere il senso dello Stato, della difesa dello Stato; ma le ricordo ancora che la parola «Repubblica» in latino vuol dire precisamente Stato e noi la vogliamo adoperare in questo senso, perché anche a tutti coloro che eventualmente non avessero ancora aderito alla Repubblica con pieno animo, ma che hanno sempre servito con devozione lo Stato, anche a costoro noi domandiamo ugualmente l'osservanza delle leggi, la fedeltà allo Stato, in nome di quei nobili sentimenti in base ai quali anche loro hanno sempre servito lo Stato come la più alta organizzazione della vita civile di un popolo»<sup>125</sup>.

A parere di Merlin, l'osservanza della legge è connessa con gli altri obblighi e così deve essere letta. Il suo scopo è quello di esplicitare l'obbligo di fedeltà e di osservanza nei confronti di coloro che la Repubblica non la avrebbero voluta.

---

<sup>125</sup> A.C., CXXVIII seduta, 21 maggio 1947, p. 4129.

Nella seduta n. 130 di venerdì 23 maggio 1947, viene presentato un emendamento soppressivo del primo comma dell'art. 50 da Silvio Geuna, a firma anche di Enzo Giaccherò e di Giuseppe Codacci Pisanelli<sup>126</sup>:

«Osservo che nella Costituzione già è contemplato l'impegno specifico per i cittadini che assolvono funzioni dello Stato, per il quale essi possono essere richiesti di un giuramento. Una volta che l'articolo 48 ha già affermato questa specifica situazione, mi pare inutile ripeterla qui. Sarebbe come dire che non è lecito rubare; poiché noi riteniamo di fare una Costituzione che implichi immediatamente il dovere di osservarla»<sup>127</sup>.

Geuna, dicendo «sarebbe come dire che non è lecito rubare», opera, probabilmente, una provocazione<sup>128</sup>, andando a sottolineare un concetto ovvio, e alla quale rispose Merlin, senza scendere nel merito:

«[...] C'è l'onorevole Geuna che domanda la soppressione del primo comma; non possiamo accettare: le ragioni sono evidenti: le ho dette già. Riteniamo che i concetti dell'onorevole Geuna siano compresi nella formula proposta dalla Commissione, perché quando si domanda che il cittadino sia fedele alla Repubblica è compreso il concetto che sia fedele prima di tutto allo Stato»<sup>129</sup>.

---

<sup>126</sup> Anche Mortati, in verità, aveva precedentemente chiesto la soppressione del primo comma, salvo rinunciarci poco dopo.

<sup>127</sup> A.C., CXXX seduta, 23 maggio 1947, p. 4196.

<sup>128</sup> Che però offre lo spunto per una rapida osservazione. Infatti, in riferimento alla proibizione penale si parla di una statuizione posta dalla norma, mentre in relazione al dovere di osservanza, si tratta di determinare se la legge intesa come strumento abbia o meno tale carattere. I due piani non vanno confusi: se nel primo si tratta dell'effetto di una proposizione di legge, dall'altro si tratta di un carattere della legge.

<sup>129</sup> A.C., CXXX seduta, 23 maggio 1947, p. 4201.

Successivamente, si decide di rinviare ad altra data la discussione sul secondo comma dell'art. 50 del Progetto, ponendo ai voti l'approvazione solo del primo comma, che qui rileva, che risultò approvato nella formulazione oggi vigente<sup>130</sup>.

### **3. Il dovere di osservanza delle leggi nelle Costituzioni successive all'Assemblea costituente**

Può essere utile osservare cosa accade nel periodo successivo alla promulgazione della Costituzione italiana negli altri ordinamenti occidentali, prevalentemente di democrazia classica<sup>131</sup>. La nostra Carta è stata interessata da revisioni nel corso dei suoi settant'anni di vigenza e se nel caso italiano è noto che non abbiano interessato il dovere di osservanza delle leggi, diversamente è accaduto in altri ordinamenti, dove talvolta sono state introdotte nuove costituzioni. Può allora rilevare la ricognizione di quali esperienze, successive alla nostra e pertanto ovviamente non prese a modello dai costituenti, abbiano ritenuto necessario annoverare il dovere di osservanza delle leggi.

Per quanto riguarda i Paesi europei<sup>132</sup>, si notano novità e conferme. Alcuni Stati che avevano conosciuto la disposizione nel passato non la mantengono (Turchia, Polonia e Spagna), mentre in Liechtenstein è tutt'ora in vigore la costituzione del 1921<sup>133</sup>. La Russia conserva la disposizione anche dopo il crollo dell'U.R.S.S., sebbene con una diversa formulazione<sup>134</sup>. Su quest'ultima,

---

<sup>130</sup> A.C., CXXX seduta, 23 maggio 1947, p. 4202.

<sup>131</sup> P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Introduzione al diritto costituzionale comparato; le "forme di Stato" e le "forme di Governo"; le Costituzioni moderne*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 613-619.

<sup>132</sup> Sono stati analizzati: Repubblica d'Albania, Principato di Andorra, Regno del Belgio, Repubblica di Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Bulgaria, Repubblica di Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Regno di Danimarca, Repubblica d'Estonia, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Repubblica federale di Germania, Repubblica Ellenica, Ungheria, Repubblica d'Irlanda, Repubblica d'Islanda, Repubblica di Lettonia, Principato del Liechtenstein, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica della Macedonia del nord, Repubblica di Malta, Repubblica di Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Regno di Norvegia, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica portoghese, Romania, Federazione Russa, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia, Serenissima Repubblica di San Marino, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Confederazione Svizzera, Repubblica di Turchia, Ucraina.

<sup>133</sup> Il Liechtenstein mantiene la propria Costituzione del 1921, comprensiva di dovere di osservanza delle leggi.

<sup>134</sup> Art. 15.

si noti come dei Paesi che componevano insieme alla Russia, l'U.R.S.S., alcuni mantengono il dovere di osservanza nelle nuove Costituzioni (Ucraina<sup>135</sup>, Lituania<sup>136</sup>, Estonia<sup>137</sup>), mentre altri no (Lettonia, Bielorussia). Analogamente, gli Stati sorti dallo scioglimento della Jugoslavia: Macedonia del nord<sup>138</sup>, Croazia<sup>139</sup>, Montenegro<sup>140</sup> riproducono la disposizione, mentre Serbia, Bosnia e Slovenia no. Interessante anche notare come a seguito del Divorzio di velluto, le Repubbliche ceca e slovacca adottano due soluzioni differenti. Per la prima non si rintraccia alcuna disposizione, mentre per la seconda è adottata una formulazione solo apparentemente rilevante alla nostra trattazione, sul solco dell'art. 5 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino francese del 1789<sup>141</sup>.

La Romania<sup>142</sup>, la Bulgaria<sup>143</sup> e la Grecia<sup>144</sup> chiudono il quadro degli Stati che contemplano, oggi, l'obbligatorietà della legge in Costituzione.

Alcune particolarità meritano di essere sottolineate. Innanzitutto, tra gli Stati che contemplano il dovere di osservanza della legge, ora come allora, non figurano monarchie, con l'eccezione marginale del Liechtenstein. Tuttavia, tali monarchie prevedono l'obbligo di osservanza della legge nella formula del giuramento imposto al monarca all'atto dell'insediamento, o del reggente nei relativi casi<sup>145</sup>. La preoccupazione in questi ordinamenti, evoluti tramite un processo di costituzionalizzazione e democratizzazione dell'istituto monarchico, potrebbe essere stata quella di vincolare il re al rispetto della legge, per affermare la predominanza dello stato di diritto e, tramite la previsione del Parlamento come organo davanti al quale giurare, della democrazia.

---

<sup>135</sup> Art. 68.

<sup>136</sup> Una precisazione va aggiunta in merito alla Lituania. L'art. 28 della Costituzione stabilisce sì il dovere di osservanza della Costituzione e delle leggi, ma è preceduto dalla condizione di agire mentre si esercitano i propri diritti e libertà. Una formulazione "condizionata", differente quindi dalla nostra, sebbene comunque qualificante un dovere.

<sup>137</sup> Art. 19.

<sup>138</sup> Art. 51.

<sup>139</sup> Art. 5.

<sup>140</sup> Art. 10.

<sup>141</sup> Art. 2, co. 3.

<sup>142</sup> Art. 1.

<sup>143</sup> Art. 58.

<sup>144</sup> Art. 120.

<sup>145</sup> E.g.: art. 190 Costituzione belga; art. 61 Costituzione spagnola.

Altro richiamo interessante parrebbe quello della Costituzione della V Repubblica francese, dove sono inclusi come parte della Costituzione sia il preambolo del 1948, sia la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. In quest'ultima, è presente l'art. 5 che fissa il limite della legge nel poter vietare solo le azioni nocive alla società. Successivamente, esprime l'obbligatorietà della legge in modo negativo:

«Tutto ciò che non vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina».

Tuttavia, si può notare come questa formulazione non esprima un dovere in capo al cittadino o alla persona, bensì una limitazione delle attribuzioni della legge come strumento. Obbligare al rispetto della legge porterebbe allo stesso risultato pratico: obbedire alla legge che proibisce, non facendo; obbedire alla legge che ordina, facendo. E tuttavia l'art. 5 della Dichiarazione del 1789 pone l'accento su una questione meno pleonastica rispetto al dovere di osservanza della legge, ossia si concentra sulla limitazione di uno strumento che tra le righe deve essere letto come di per sé cogente in modo immanente<sup>146</sup>. A essere circoscritto è, in realtà, tutto il resto. La legge, obbligatoria per sua natura, è l'unico strumento con cui imporsi sull'uomo e in assenza di essa non è possibile coercere nessuno. Sicché si tratta di un'enunciazione dello stato di diritto, più che dell'obbligatorietà della legge<sup>147</sup>.

Peculiare pare il caso della Repubblica di San Marino<sup>148</sup>. L'art. 13 della Dichiarazione dei diritti del 1974, recita:

---

<sup>146</sup> A. DEPPER, *Commentaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de 1793: à l'usage de l'enseignement primaire, des cours d'adultes et d'adolescents*, Paris, Gedalge Libraire-Éditeur, 1902, p. 49: «L'article IV déclare que la loi est seule capable de mettre des bornes à notre liberté. L'article V ajoute que la loi n'a pas une puissance sans limites. Elle «n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société»

<sup>147</sup> Cfr. le considerazioni P. GROSSI, *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789)*, in A. Mariani Marini, U. Vincenti (a cura di), *Le carte storiche, op. cit.*, pp. 85-88.

<sup>148</sup> Sul punto: G. ASTUTI, *Relazione della Commissione per lo studio dei problemi istituzionali dell'ordinamento sammarinese*, Roma, Tip. Ed. Cavour, 1972; G. GUIDI, *Repubblica di San Marino*, in G. Guidi (a cura di), *Piccolo Stato, Costituzione e connessioni internazionali, (atti del convegno dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, San Marino, Collegio Santa Chiara, 21-22 giugno 2002)*, Torino, Giappichelli, 2003; G. GUIDI, *Le fonti*

«Tutti i cittadini hanno l'obbligo di essere fedeli alle leggi ed alle istituzioni della Repubblica, di partecipare alla sua difesa e di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non dalla legge».

Sebbene a prima vista possa sembrare che ci sia assonanza dell'art. 13 sammarinese con l'art. 54 Cost. o con l'art. 50 del Progetto o con l'articolato della proposta Merlin-Mancini, in realtà una corrispondenza parrebbe da escludere<sup>149</sup>. Gli ordinamenti italiano e sammarinese sono, in effetti, lontani fra loro, considerate, da un lato, le rispettive storie politico-costituzionali e, dall'altro, la differenza di soluzioni circa i tratti salienti dell'organizzazione statale<sup>150</sup>. Nonostante la dimensione e la posizione territoriale del Titano possano portare a ritenere naturale un'influenza italiana nelle recenti riforme di rango costituzionale, la dottrina di riferimento ben evidenzia come la realtà sammarinese si sia sviluppata seguendo un percorso diverso non solo dall'Italia, ma dal resto dei paesi europei<sup>151</sup>.

Ad ogni modo, manca, nella formulazione sammarinese, la fedeltà alla Costituzione; vi si trova il raggruppamento di doveri che la Costituzione italiana divide in più articoli (quattro per la precisione, l'art. 23 per le

---

scritte nella Repubblica di San Marino, Torino, Giappichelli, 2004; L. LONFERNINI, *Diritto costituzionale sammarinese*, San Marino, Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino, 2006.

<sup>149</sup> M. SIMONCINI, *La prescrizione nel sistema penale della Repubblica di San Marino*, in *DPCE Online*, f. 4, 2021, p. 3924, mette in guardia sul punto della sola apparente vicinanza tra i due ordinamenti: «Non deve trarre in inganno l'appartenenza geografica dell'Antica Repubblica al territorio ed alla realtà socio-economica della vicina Italia. Tra i due ordinamenti "viciniori", anche nelle materie pubblicistiche – ed in quella penale in specie – si rinvergono tratti salienti di distinzione [...]».

<sup>150</sup> E. BERTOLINI, *I Micro Stati. La sfida della micro dimensione e le sue ricadute costituzionali*, Bologna, Bononia University press, 2019, pp. 84-88; G. GUIDI, *Le fonti, op. cit.*, pp. 121-175.

<sup>151</sup> In particolare, pare sufficiente richiamare la mancanza, nell'ordinamento sammarinese, dell'esperienza monarchica, con il diretto passaggio dall'organizzazione comunale a quella dello stato di diritto. Cfr. G. GUIDI, *Le fonti, op. cit.*, pp. 121-124.

prestazioni patrimoniali e personali<sup>152</sup>, l'art. 52 per il dovere di difesa, l'art. 53, primo comma, per la contribuzione<sup>153</sup> e l'art. 54 per il dovere di fedeltà).

Una menzione particolare merita anche lo Stato della Città del Vaticano. La Legge sulle fonti del diritto del 1° ottobre 2008<sup>154</sup>, stabilisce, all'art. 1, quali sono le fonti del diritto dello Stato vaticano: al primo posto si pone l'ordinamento canonico, seguito dalla Legge fondamentale<sup>155</sup>, dalle leggi promulgate dal Papa o dagli organi di governo, per poi discendere verso i «decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa». Infine, vi è un richiamo al diritto internazionale.

Tanto nella Legge sulle fonti, quanto nelle Legge fondamentale, non si rinviene un dovere di osservanza delle leggi in capo ai cittadini, mentre invece nel Codex Iuris Canonici<sup>156</sup> si trova una minuziosa disciplina su chi deve ritenersi obbligato al rispetto delle norme<sup>157</sup>. Il Codex, che nasce come testo normativo di diritto canonico e come tale diretto a tutti coloro che sono sottoposti all'autorità spirituale della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ha

---

<sup>152</sup> Molto interessante la formulazione del secondo comma dell'art. 13 della Dichiarazione dei diritti sammarinese e l'art. 23 della Costituzione italiana. La formulazione differisce per un solo dettaglio: l'ordine delle aggettivazioni "patrimoniale e personale".

Nella formulazione italiana, viene prima "personale", in quella sammarinese, viene prima "patrimoniale".

<sup>153</sup> Anche qui si ha identità di formulazione, in questo caso perfetta. Interessante è notare come la Carta sammarinese non menzioni però il criterio di progressività.

<sup>154</sup> L. n. LXXI del 1 ottobre 2008. A. GIANFREDA, *La legge sulle fonti dello Stato Città del Vaticano del 1 ottobre 2008: prime note*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, f. 2, 2009, pp. 365-387; J. I. ARRIETA, *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, in *Ius ecclesiae*, XXI, 2009, pp. 227-242.

<sup>155</sup> Legge fondamentale dello S.C.V. del 26 novembre 2000. F. CLEMENTI, *La nuova «Costituzione» dello Stato della Città del Vaticano*, in *Quaderni costituzionali*, f. 2, 2001, pp. 469-471.

<sup>156</sup> Sul quale si rinvia, in generale, a L. MUSSELLI, voce *Codice di diritto canonico (latino)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, III, Torino, UTET, 1989; V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali, Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro Primo*, 2008, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2008, pp. 81-89.

<sup>157</sup> Nel libro *I Norme generali* (su cui V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *op. cit.*, pp. 81-89), i canoni da 7 a 22 si occupano delle «leggi ecclesiastiche» (V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *op. cit.*, pp. 91-99) e, in particolare, il can. 11 statuisce l'obbligatorietà della legge «puramente ecclesiastica» ai battezzati o agli «accolti» nella Chiesa, che siano capaci e, salvo diversa previsione, maggiori degli anni sette (sulla determinazione dei destinatari dell'obbligo, E. ZANETTI, *Commento al c. 11: «Chi deve osservare le leggi della Chiesa?»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 3, 1988, pp. 187-190; M. MADONNA, *Lo statuto giuridico del catecumeno tra diritto universale e legislazione particolare*, in *Ius Ecclesiae*, XVII, 2005, pp. 441-461). Pare importante sottolineare che resta esclusa dall'operatività dei canoni citati la legge divina naturale, la quale è ritenuta applicabile a chiunque, membro o meno della Chiesa (V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *op. cit.*, pp. 126, 127).

valore di legge per l'ordinamento dello Stato vaticano<sup>158</sup>. Pertanto, parrebbe corretto considerare esistente nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, un dovere pubblico individuale all'osservanza della legge ecclesiastica, poiché derivato dalla legge canonica recepita dalla Legge sulle fonti<sup>159</sup>.

Dalla breve disamina pare quindi che gli Stati che oggi inseriscono il dovere di osservanza della legge in Costituzione siano undici, meno rispetto ai precedenti storici antecedenti il 1948, ma di più se si considera la dimensione temporale, posto che gli odierni undici esempi sono vigenti nello stesso periodo. Ciò accade principalmente per via della nascita di nuovi Stati in seguito alla disgregazione dell'U.R.S.S. e della Jugoslavia. Si può anche notare la quasi assenza di monarchie, che rimangono estranee all'inserimento del dovere di osservanza della legge. Pare invece quasi universale l'inclusione nella formula del giuramento per le massime cariche dello stato dell'impegno all'osservanza della legge. Tale caratteristica è peraltro comune anche alle monarchie. L'Italia sembra così essere l'unica democrazia dell'Europa occidentale a mantenere a oggi il dovere positivo di osservanza della legge in Costituzione<sup>160</sup>.

---

<sup>158</sup> J. I. ARRIETA, *op. cit.*, p. 234.

<sup>159</sup> Sul tema dei destinatari di tale obbligo, non ci si soffermerà, preferendo limitarsi a qualche spunto. Il dovere di osservare la legge, si applica ai cattolici, siano essi cittadini, residenti o stranieri. Sul fatto che si applichi però anche ai cittadini o residenti non cattolici, può sussistere qualche dubbio, stante la lettera del can. 11, che parla di «battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti». Infatti, è possibile l'acquisizione della cittadinanza o della residenza vaticana da parte di persone non cristiane, posto che a norma degli artt. 1, co. 1, lett. c e co. 2, lett. b, 6, co. 2, della Legge sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso del 22 febbraio 2011, n. CXXXI (su cui W. HILGEMAN, *La nuova legge vaticana sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII, 2011, pp. 501-530), esse sono concedibili senza tale requisito e senza requisiti che dipendano dall'appartenenza alla Chiesa.

<sup>160</sup> Per completezza, si segnala come, in Italia, il dovere di osservanza delle leggi si rintracci solo in Costituzione e non negli Statuti regionali, dove in nessun caso è previsto.





## Capitolo III

### Il dovere di osservanza della legge

#### 1. L'articolo 54, comma primo, della Costituzione nella dottrina italiana

L'articolo 54, comma primo della Costituzione, oggi recita: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi».

Secondo la dottrina maggioritaria, nel comma sono ravvisabili due distinti doveri, ossia il dovere di fedeltà alla Repubblica<sup>161</sup> e il dovere di osservanza della Costituzione e delle leggi, posti in un rapporto di indipendenza reciproca<sup>162</sup>.

Taluni Autori, tuttavia, qualificano diversamente il rapporto che intercorre tra i due doveri.

Posto che il dovere di fedeltà può essere inteso in due declinazioni diverse, ossia come il dovere di aderire ai valori fondamentali oppure come il dovere di un maggiore rigore nell'osservare le leggi, qualora ciò comporti «un sacrificio od un rischio», Augusto Cerri pone la prima declinazione come propria delle democrazie “che si difendono”<sup>163</sup>. In esse, la fedeltà porta alla negazione delle idee eversive, per le quali non operano le tradizionali libertà di pensiero, parola e manifestazione poiché tese a negare i caratteri fondanti dell'ordinamento.

---

<sup>161</sup> Sul quale: S. CARBONARO, *I rapporti civili e politici*, in P. Calamandrei, A. Levi (diretto da), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, vol. I, Firenze, G. Barbera, 1950, pp. 166, 167; G. LOMBARDI, *Contributo*, *op. cit.*, pp. 127-207; C. CARBONE, *op. cit.*, pp. 231-243; G. LOMBARDI, voce *Fedeltà (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 165-177; L. VENTURA, *La fedeltà alla Repubblica*, Milano, Giuffrè, 1984; S. PRISCO, *Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza, una riflessione sullo Stato laico*, Napoli, Jovene, 1986, pp. 107-126; L. VENTURA *Art. 54*, *op. cit.*, pp. 47-129; G. M. SALERNO, *Il dovere di fedeltà tra simbolismo costituzionale e patriottismo repubblicano*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. III, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 511-530; G. M. SALERNO, *Art. 54*, *op. cit.*, pp. 1075-1092; L. A. MAZZAROLLI, *Art. 54*, in *Commentario breve alla Costituzione*, fondato da V. Crisafulli, L. Paladin e continuato da S. Bartole, R. Bin, Milano, CEDAM, 2008, pp. 542-547; F. PIZZOLATO, C. BUZZACCHI, *op. cit.*, pp. 337-339; A. MORELLI, *I paradossi delle fedeltà alla Repubblica*, Milano, Giuffrè, 2013.

<sup>162</sup> L. VENTURA, *Art. 54*, *op. cit.*, pp. 47-129; F. PIZZOLATO, C. BUZZACCHI, *op. cit.*, pp. 337-339; B. DE MARIA, *I doveri costituzionali*, in V. Coccozza (a cura di), *Percorsi ricostruttivi per la lettura della Costituzione italiana*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 108.

<sup>163</sup> L'esempio paradigmatico in proposito, portato anche da Cerri, è quello classico della Germania federale.

Sul versante opposto, le democrazie “aperte” permettono la manifestazione di siffatte idee, reagendo unicamente contro i reati e gli illeciti eventualmente compiuti in tal nome.<sup>164</sup>

Quella italiana è senza dubbio una democrazia aperta e in essa, ritiene Cerri, il dovere di fedeltà integra e rafforza quello di obbedienza. Ciò si ricava tanto dalla storia costituzionale italiana, con lo Statuto albertino (e la sua concreta evoluzione) che si atteggiava nella direzione dell’apertura, sia dall’assetto dell’Italia repubblicana. Cerri infatti ricorda come, in Assemblea costituente, quando si solleva il tema della fedeltà alla repubblica in rapporto ai sostenitori della monarchia, Merlin si esprime nell’interpretazione dell’articolato come «osservanza delle leggi, fedeltà allo Stato»<sup>165</sup>. Per questi motivi, Cerri conclude che nelle democrazie aperte, il dovere di fedeltà rappresenti il rigore nell’osservanza della legge<sup>166</sup>.

Per Carlo Esposito il dovere di fedeltà non comporta un dovere diverso dal normale ossequio alle regole e solo in caso di grave crisi del sistema, la fedeltà alla Repubblica si sostituisce o si integra al dovere di osservanza delle leggi<sup>167</sup>. Il principio della certezza degli obblighi giuridici, infatti, richiede che il dovere di fedeltà (dove previsto) si espliciti solo in quelle situazioni di massima tensione del sistema dove assume una funzione suppletoria alle norme giuridiche. Esposito considera, a titolo d’esempio, le situazioni di rivoluzione, occupazione militare o, sotto il profilo soggettivo, del cittadino all’estero, e in tali circostanze il dovere di fedeltà alla Repubblica prende il posto del dovere di osservanza delle leggi, le quali non possono essere fatte rispettare dallo Stato<sup>168</sup>. L’Autore, quindi, estende tale ragionamento anche al dovere di osservanza delle leggi, il quale, nelle citate situazioni emergenziali, funzionerà da base costituzionale per l’adozione di misure pratiche volte a preservare l’ordinamento giuridico. Fedeltà alla Repubblica e osservanza delle leggi

---

<sup>164</sup> A. CERRI, *Sul principio di fedeltà (a proposito di una recente decisione della Sezione disciplinare del C.S.M.)*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, f. 3, 1983, p. 763.

<sup>165</sup> A.C., CXXVIII seduta, 21 maggio 1947, p. 4129.

<sup>166</sup> A. CERRI, *Sul principio*, *op. cit.*, pp. 764.

<sup>167</sup> C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. IX, 1957-1958, p. 100.

<sup>168</sup> C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 100, nt. 120.

paiono, nelle parole dell'autore, concetti separati, accumulati dall'averne concreta funzionalità solo in situazioni emergenziali e di crisi<sup>169</sup>.

Costantino Mortati considera i due doveri come «un'espressione sintetica [de]lla complessiva situazione sorgente dal rapporto di cittadinanza»<sup>170</sup>. La cittadinanza rappresenta uno spartiacque nella differenziazione dei doveri, con quello di fedeltà che viene posto in capo ai soli cittadini. Questo elemento di differenziazione si giustifica con la natura dello Stato, che «riflette l'essenza intima della spiritualità degli uomini che raccoglie in unità giuridica». Per contro, la fedeltà allo Stato richiede che i cittadini si impegnino al «mantenimento dei valori che lo caratterizzano»<sup>171</sup>. Per i non cittadini tale impegno non sussiste ed essi rimangono soggetti al generale dovere di osservanza delle leggi.

Giuseppe Zuccalà individua il rapporto tra i doveri di fedeltà e di osservanza come distinto, principalmente poiché la Costituzione li designa testualmente come doveri distinti. Tuttavia, l'Autore avverte che tale distinzione è solo formale, poiché nella pratica i due doveri sarebbero inevitabilmente sovrapposti<sup>172</sup>. Nel dire ciò, egli aderisce esplicitamente all'opinione di Esposito circa le situazioni emergenziali che darebbero luogo ad applicazioni autonome e distinte dei due doveri<sup>173</sup>. Circa la distinzione formale di significato che intercorre tra fedeltà e osservanza, Zuccalà individua la prima come il dovere che impone «la cura dell'interesse altrui e in conseguenza l'omissione di qualsiasi atto nocivo o di determinati atti nocivi per l'interesse medesimo» mentre, per quanto riguarda la seconda, il contenuto individuato è quello della «attuazione della volontà dello Stato»<sup>174</sup>.

Autorevole, sebbene minoritaria, dottrina sostiene invece che i doveri di fedeltà e di osservanza non siano distinguibili tra loro e conclude identificando nell'art. 54 comma primo un unico dovere<sup>175</sup>. In questo senso, Salvatore

---

<sup>169</sup> C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 101, nt. 120.

<sup>170</sup> C. MORTATI, *Istituzioni*, *op. cit.*, pp. 1138, 1139.

<sup>171</sup> C. MORTATI, *Istituzioni*, *op. cit.*, p. 1139.

<sup>172</sup> G. ZUCCALÀ, *L'infedeltà nel diritto penale*, Padova, CEDAM, 1961, pp. 123, 124.

<sup>173</sup> G. ZUCCALÀ, *op. cit.*, p. 124.

<sup>174</sup> G. ZUCCALÀ, *op. cit.*, p. 125.

<sup>175</sup> S. CARONARO, *op. cit.*, pp. 166, 167; G. GALANTE, *La fedeltà nei rapporti di diritto pubblico tra morale, politica e diritto*, in *Rivista AIC*, 2010, p. 3.

Carbonaro declina la fedeltà alla Repubblica come dovere sia morale che giuridico e mentre l'aspetto della fedeltà relativo al rapporto tra cittadino e Stato viene ricondotto al dovere in senso morale, diversamente la fedeltà in senso giuridico «si rende palese nel rapporto di subordinazione alla potestà statale». Da tale punto di vista, secondo l'Autore, non pare distinguibile in alcun caso il dovere di fedeltà così declinato da quello di osservanza delle leggi, posto che entrambi si risolvono nell'aderenza alle leggi<sup>176</sup>.

In una posizione attigua si colloca Antonio Amorth, per il quale il dovere di fedeltà alla Repubblica, che altro non è che «la proiezione giuridica del doveroso amor proprio», sembra assorbire il dovere di osservanza, che pertanto diviene un riflesso di quello di fedeltà<sup>177</sup>.

Anche Paolo Barile si esprime nel senso dell'esistenza di un unico dovere, quello di fedeltà alla Repubblica, il quale svolge una «funzione di cerniera che racchiude la personalità e tutti i doveri del soggetto nello Stato»<sup>178</sup>. Non solo, perché nella prospettiva adottata dall'Autore, non è solamente il dovere di osservanza a rimanere “assorbito” in quello di fedeltà, ma quest'ultimo esplica la funzione di dovere fondamentale dal quale si «estrinsecano» altri importanti doveri costituzionali come quello del lavoro, del voto, di prestazione personale e patrimoniale, oltre a rappresentare un limite invalicabile, da parte dei diritti di libertà, verso il dovere di difesa della patria<sup>179</sup>.

La prospettiva fin qui adottata si ribalta secondo Santi Romano, per il quale sarebbe il dovere di fedeltà a non poter sussistere giuridicamente, assorbendosi in quello generale di obbedienza<sup>180</sup>. L'Autore, riferendosi ai lavori di Paul Laband<sup>181</sup>, che sostiene invece l'autonomia del dovere di fedeltà, rifiuta, da un lato, la distinzione tra obbligo positivo di attuare le azioni che giovano allo Stato (l'obbedienza) e negativo, di astensione dalle azioni che nuocciono allo Stato, (la fedeltà), notando che il numero delle omissioni richieste è troppo

---

<sup>176</sup> S. CARBONARO, *op. cit.*, pp. 166, 167.

<sup>177</sup> A. AMORTH, *La Costituzione italiana, commentario sistematico*, Milano, Giuffrè, 1948, p. 69.

<sup>178</sup> P. BARILE, *op. cit.*, pp. 156-158.

<sup>179</sup> P. BARILE, *op. cit.*, p. 157.

<sup>180</sup> S. ROMANO, *Gli scritti nel Trattato Orlando*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 57, 58.

<sup>181</sup> P. LABAND, *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, I, Tübingen, Mohr, 1876, trad. it. a cura di O. Ranelletti, M. Siotto Pintor, *Il diritto pubblico dell'impero germanico*, UTET, Torino, 1923, pp. 204-216.

elevato e che, comunque, non tutte si possono ricondurre al paradigma della fedeltà<sup>182</sup>. Dall'altro lato, Romano confuta l'argomento di Laband, che fonda l'esistenza del dovere di fedeltà sull'esistenza di fattispecie penali rivolte alla repressione di delitti contro lo Stato, sottolineando come tali delitti puniscano sia lo straniero che il cittadino, senza che vi si possa rintracciare una distinzione basata su un dovere di fedeltà maggiore del cittadino<sup>183</sup>.

Autorevole, seppur isolata, appare l'opinione di Giorgio Lombardi, che nell'art. 54 comma primo pare ravvisare tre distinti doveri: la fedeltà alla Repubblica, l'osservanza della Costituzione e l'osservanza delle leggi<sup>184</sup>. L'Autore, infatti, se si sofferma sul dovere (al singolare) di osservanza della Costituzione e delle leggi, ne afferma anche la diversa portata applicativa, «non sembra[ndo] possibile affermare che identica è l'osservanza postulata dal dovere in questione»<sup>185</sup>. La Costituzione, infatti, è direttamente osservabile, da un punto di vista oggettivo, solamente laddove disponga con norme direttamente applicabili, mentre le leggi lo sono *tout court*. Il dovere di osservanza delle leggi viene posto certamente in funzione di quello di osservanza della Costituzione, ma senza che il secondo assorba il primo. Per l'Autore, l'ambito di applicazione si differenzia anche su di un piano soggettivo: gli organi legislativi e di indirizzo politico sono condizionati dal dovere di osservanza della Costituzione, mentre per quelli esecutivi e per i cittadini, avviene il contrario<sup>186</sup>. Per cogliere invece la differenza tra il dovere di osservanza della Costituzione e delle leggi con quello di fedeltà, Lombardi discorre dei piani della legalità e legittimità, terminando con il fondare l'autonomia del dovere di fedeltà sulla Costituzione materiale. Il dovere di fedeltà alla Repubblica resta quindi autonomo rispetto a quello di osservanza della Costituzione e delle leggi<sup>187</sup>.

---

<sup>182</sup> S. ROMANO, *Gli scritti, op. cit.*, pp. 57, 58.

<sup>183</sup> S. ROMANO, *Gli scritti, op. cit.*, p. 58.

<sup>184</sup> G. LOMBARDI, *Contributo, op. cit.*, pp. 89-118.

<sup>185</sup> G. LOMBARDI, *Contributo, op. cit.*, p. 91.

<sup>186</sup> G. LOMBARDI, *Contributo, op. cit.*, pp. 95, 96.

<sup>187</sup> G. LOMBARDI, *Contributo, op. cit.*, pp. 127-172.

Nonostante siano state prospettate soluzioni diverse circa i doveri racchiusi nel primo comma dell'art. 54 Cost., resta incontestata la loro qualificazione come doveri costituzionali<sup>188</sup>. Anche considerata l'obiezione di Kelsen, che ne nega la giuridicità<sup>189</sup>, asserendone la qualità di "affermazione", la maggioranza degli studiosi oggi annovera le previsioni dell'art. 54 Cost. tra i doveri costituzionali<sup>190</sup>. In questo senso, il dovere di osservanza si inserisce nell'ottica personalistica della Costituzione repubblicana, ponendo il vincolo costituzionale all'osservanza della legge in evoluzione con la concezione statutale precedente. Le regole imposte dallo Stato non si collocano nel quadro della soggezione, ma diventano elemento complementare al sistema costituzionale dei doveri e insieme si inseriscono nello schema generale dello stato di diritto<sup>191</sup>.

Nel panorama dei doveri costituzionali, quello di osservanza può essere aggettivato come pubblico, individuale e negativo, secondo la classificazione offerta da Carmelo Carbone<sup>192</sup>. Un dovere *pubblico*, poiché rileva nei rapporti *erga omnes* dell'individuo, in primo luogo nei confronti dello Stato, sia esso Stato-comunità che Stato-apparato. Tuttavia, vi è chi, come Luigi Ventura, divide il campo di applicazione dei doveri di fedeltà e di osservanza, con il primo che rileva nei confronti dello stato Stato-istituzione e il secondo nei confronti dello Stato-governo<sup>193</sup>.

---

<sup>188</sup> S. PRISCO, *Fedeltà*, pp. 75-107; G. LOMBARDI, *Doveri*, *op. cit.*, pp. 357-363; F. PIZZOLATO, C. BUZZACCHI, *op. cit.*, pp. 319-328; per G. LOMBARDI, *Contributo*, *op. cit.*, pp. 89, 90 la negazione della giuridicità di tali doveri «confonde il piano del diritto con quello del fatto e si giustifica soltanto con una inammissibile commistione del momento deontologico con quello fattuale. Altro è infatti l'esistenza effettiva dello Stato e la media osservanza dei precetti del suo ordinamento e altro i necessari presupposti normativi dell'esistenza stessa: fra essi si colloca il dovere di osservanza, che è condizione dell'effettività e non effettività esso stesso, e come tale va tenuto nettamente distinto dalla soggezione, - operante essenzialmente su di un piano di mero fatto -, che deriva appunto, a sua volta, dalla osservanza delle leggi, suggellandone il ciclo di applicazione».

<sup>189</sup> H. KELSEN, *op. cit.*, p. 240; nello stesso senso, R. THOMA, *Das System der subjektiven öffentlichen Rechte und Pflichten*, in G. Anschütz, R. Thoma (a cura di), *Handbuch des Deutschen Staatsrechts*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1932 p. 618, come riportato da G. LOMBARDI, *Contributo*, *op. cit.*, p. 87; G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1976, p. 467.

<sup>190</sup> Come rilevato da G. GALANTE, *Fedeltà alla Repubblica*, *op. cit.*, pp. 1132, 1133.

<sup>191</sup> G. LOMBARDI, *Contributo*, *op. cit.*, pp. 468-470.

<sup>192</sup> G. LOMBARDI, *Contributo*, *op. cit.*, pp. 149-152; C. CARBONE, *op. cit.*, pp. 243-253.

<sup>193</sup> L. VENTURA, *Art. 54*, *op. cit.*, pp. 56-60.

*Individuale*, poiché posto a carico di ogni cittadino, singolarmente considerato, e non proprio di una determinata categoria di cittadini. Opinione consolidata ritiene che il dovere di osservanza delle leggi sia proprio anche delle formazioni sociali, in quanto autonomamente capaci di essere destinatarie di diritti e doveri<sup>194</sup>.

*Negativo*, sulla base del duplice rilievo che, da un lato, i reati e gli illeciti puniscano la trasgressione di leggi (non in quanto si violi il dovere di osservanza, ma comunque «prend[endo] in considerazione anche quel dovere nella sua previsione tend[endo] pure a prevenire l'inadempimento del dovere medesimo»<sup>195</sup>) e, dall'altro, che i doveri positivi prevedano uno strumento di attuazione coatta del dovere<sup>196</sup>. Tuttavia, sull'aggettivazione del dovere di osservanza come *negativo*, sembrerebbe potersi sostenere anche una diversa qualificazione, poiché, un atto normativo può prescrivere un obbligo positivo o negativo, ma ciò non rileva nella qualificazione del dovere di osservanza della legge, il quale non pare negativo o positivo. Sembrerebbe un dovere generale posto in capo a chiunque, che si sostanzia nell'obbligo costituzionale di non trasgredire la legge<sup>197</sup>, a prescindere dal tipo di obbligo che essa statuisce<sup>198</sup>.

Procedendo a considerare i destinatari dell'obbligo, la lettera della norma si rivolge espressamente ai cittadini. Tuttavia, pare certo trattarsi di uno di quei casi in cui la parola "cittadini" debba essere letta come "tutti"<sup>199</sup>. Se ci

---

<sup>194</sup> I. MASSA PINTO, *Doveri e formazioni sociali. Il dovere di fedeltà alla Repubblica come dovere di non rompere l'armistizio tra gruppi portatori di fini non negoziabili (ovvero il dovere di comprendere le ragioni degli altri)*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 52-85; C. CARBONE, *op. cit.*, pp. 63-67; P. BARILE, *op. cit.*, p. 21.

<sup>195</sup> C. CARBONE, *op. cit.*, p. 225.

<sup>196</sup> C. CARBONE, *op. cit.*, pp. 224-227.

<sup>197</sup> B. DE MARIA, *Sanzionabilità e giustiziabilità dei doveri costituzionali*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 237.

<sup>198</sup> Si possono ipotizzare esempi problematici, come nel caso di legge di bilancio di ratifica di trattati internazionali. Nonostante sia difficile ipotizzare una violazione di tali leggi da parte dell'agente medio, anche per esse è imposto il dovere di osservanza, la cui applicabilità non dovrebbe essere valutata in ordine alla possibilità che non venga rispettato.

<sup>199</sup> S. CARBONARO, *op. cit.*, p. 167; C. MORTATI, *Istituzioni*, *op. cit.*, p. 1138; L. VENTURA, *La fedeltà*, *op. cit.*, p. 59; per gli aspetti connessi al dovere di fedeltà, P. BARILE, *op. cit.*, p. 53; G. BASCHERINI, *I doveri costituzionali degli immigrati*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J.



si attenesse a una stretta interpretazione letterale, si dovrebbe concludere per la non obbligatorietà della legge nei confronti dei non cittadini<sup>200</sup>. La disposizione, benché letteralmente rivolta ai cittadini, si applica a tutti coloro che si trovano sul territorio della Repubblica<sup>201</sup>.

Una qualche differenza, tuttavia, parrebbe potersi cogliere circa il “grado” di obbligatorietà della legge per i cittadini rispetto ai non cittadini. Si può pensare che sussista un maggiore grado di intensità del dovere di osservanza in capo ai cittadini, in ragione del più stretto vincolo con l’ordinamento, derivato dall’attribuzione appunto della cittadinanza e quindi del loro ingresso nello Stato-comunità<sup>202</sup>. La disamina della dottrina svela come tale differenza sia ritenuta esistere nell’ambito attiguo del dovere di fedeltà alla Repubblica. Posto infatti che il dovere di fedeltà esplica i suoi effetti principalmente nei confronti dei cittadini, tramite il discrimine appunto del rapporto di cittadinanza, non è esclusa una qualche operatività nei confronti degli stranieri. Così, certa dottrina ammette la sottoposizione dello straniero al dovere di fedeltà, che nei suoi confronti si esplica diversamente. Dice Cerri a questo proposito che «dove il cittadino è tenuto a fare, per salvaguardare certi

---

Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 86-139;

<sup>200</sup> In tema, M. CUNIBERTI, *La cittadinanza. Libertà dell’uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Padova, CEDAM, 1997, pp. 433-448.

<sup>201</sup> In questo senso, viene in rilievo quanto stabilito dall’art. 3 c.p. circa la punibilità degli stranieri che hanno commesso un reato in territorio italiano.

Un secondo argomento a favore deriva dall’esistenza del ramo del diritto privato internazionale, che si occupa di stabilire quale legge debba essere applicata agli stranieri in specifiche situazioni, a dimostrazione che l’ambito di applicazione della legge italiana non è ristretto ai soli cittadini.

<sup>202</sup> Un ragionamento analogo è stato illustrato da S. CARBONARO, *op. cit.*, pp. 166, 167 a proposito della maggiore intensità del dovere di fedeltà e di osservanza richiesti ai titolari di pubbliche funzioni.

La tesi sembrerebbe qui esportabile, considerando la cittadinanza l’elemento in base al quale “pretendere” un più intenso rispetto del dovere di osservanza delle leggi.

Il paragone pare lecito anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale dell’*ignorantia legis*. Negli anni, la giurisprudenza è stata più incline, anche grazie alla storica sentenza della Corte costituzionale, n. 364 del 23-24 marzo 1988 (sulla quale, tra i molti: G. FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/88*, in *Foro Italiano*, 1988, pp. 1385-1395; D. PULITANÒ, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, f. 2, 1988, pp. 686-730), a considerare differentemente l’invocabilità dell’*ignorantia legis* da parte degli stranieri rispetto ai cittadini. A. D’ATENA, voce *Ignoranza (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XX, Milano, Giuffrè, 1970; F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto italiano*, Milano, Wolters Kluwer-CEDAM, 2015, pp. 46, 47.

valori, lo straniero può essere tenuto a non fare, a non aggredire i valori medesimi»<sup>203</sup>. Un ragionamento analogo è stato illustrato a proposito della maggiore intensità del dovere di fedeltà e di osservanza richiesti ai titolari di pubbliche funzioni<sup>204</sup>. La tesi sembrerebbe qui esportabile, considerando la cittadinanza l'elemento in base al quale "pretendere" un più intenso rispetto del dovere di osservanza delle leggi. Il paragone parrebbe lecito anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale dell'*ignorantia legis*<sup>205</sup>.

Senonché, nel caso del dovere di osservanza della legge, sembra prevalere la tesi contraria, che considera questo dovere come applicabile *in toto* anche allo straniero, e non solo al cittadino<sup>206</sup>. Questa posizione prende le mosse dalla constatazione della necessità per l'ordinamento di assicurare l'ordine generale, non potendo derogare all'obbligatorietà della legge. Considerare lo straniero come meno intensamente obbligato, porterebbe a una diminuzione del potere regolatore della legge non giustificato razionalmente. Infatti, nel caso del dovere di fedeltà, la minore intensità si spiega con il rapporto di cittadinanza, dal quale lo straniero è escluso e, in virtù di questa esclusione, è parimenti estraniato dai diritti politici<sup>207</sup>, dall'accesso alla Pubblica amministrazione e dal sacro dovere di difesa della patria<sup>208</sup>. Come si nota, è il rapporto di cittadinanza a creare il discrimine, attribuendo al gruppo dei cittadini maggiori diritti a fronte di obblighi più intensi<sup>209</sup>. Nel caso del dovere di osservanza della legge, tale discrimine non sussiste, posta l'assenza

---

<sup>203</sup> A. CERRI, voce *Fedeltà (dovere di)*, in *Enciclopedia giuridica*, XIV, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1989 p. 4.

<sup>204</sup> S. CARONARO, *op. cit.*, pp. 166, 167.

<sup>205</sup> Negli anni, la giurisprudenza è stata più incline, anche grazie alla storica sentenza della Corte costituzionale, n. 364 del 23-24 marzo 1988, a considerare differentemente l'invocabilità dell'*ignorantia legis* da parte degli stranieri rispetto ai cittadini.

<sup>206</sup> Anzi, si rileva come gli stranieri siano soggetti al dovere di rispettare un numero maggiore di doveri rispetto ai cittadini. G. BASCHERINI, *I doveri*, *op. cit.*, pp. 102-137, esami il complesso di doveri che grava sugli stranieri.

<sup>207</sup> P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Cittadinanza italiana, partiti politici e loro cariche dirigenti*, in *Diritto e società*, f. 4, 1979, pp. 702-703. Per una riflessione sulla possibilità di estensione dei diritti politici agli stranieri, M. CUNIBERTI, *op. cit.*, pp. 381-393.

<sup>208</sup> Lo straniero non viene invece escluso dal dovere di prestazione tributaria, il quale costituisce, con quello di fedeltà e di difesa, il nucleo primario e più antico dei doveri pubblici, con accresciute perplessità sulla loro esclusione dal diritto di voto. Cfr. G. BASCHERINI, *I doveri*, *op. cit.*, pp. 119-121.

<sup>209</sup> Per approfondire, G. BASCHERINI, *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Napoli, Jovene, 2007.

di un elemento di differenziazione tale da giustificare una minore intensità del dovere.

Diversamente, si può invece notare come lo *status* di straniero incida su altri aspetti inerenti all'osservanza della legge, come la già citata disciplina dell'*ignorantia legis* in materia penale, dove si tiene in considerazione la differenza tra cittadino e straniero al fine di "scusare" l'ignoranza del precetto penale da parte di chi, proprio perché straniero, non poteva avere contezza<sup>210</sup>.

Sulla base della ricostruzione appena svolta, si accede alla ricostruzione che vede nell'art. 54, comma primo Cost. tre distinti doveri. Sebbene la dottrina maggioritaria opti per una concezione bipartita, distinguendo il dovere di fedeltà alla Repubblica dal dovere di osservanza della Costituzione e delle leggi, pare preferibile la concezione di Lombardi di un dovere di osservanza delle leggi autonomo da quello dell'osservanza della Costituzione. Riconoscendone pieno valore giuridico, tale dovere costituzionale si caratterizza, in linea con Carbone, come pubblico<sup>211</sup> e individuale. Si dissente invece dall'Autore sulla qualificazione del dovere come *negativo*, ritenendo preferibile non caratterizzare in questo senso il dovere di osservanza. Negativo o positivo pare essere il contenuto dell'obbligo imposto di volta in volta dalla norma giuridica, mentre il dovere di osservarla non potrà essere qualificato in tal senso. Per quanto concerne i destinatari del dovere, si accede alla tesi che legge in «cittadini» il significato di «tutti», lasciando rilevare il discrimine inerente allo *status* di cittadino al solo dovere di osservanza della Costituzione.

## **2. Le ricadute del dovere di osservanza della legge sull'ordinamento**

Così delineata la concezione del dovere di osservanza della legge nelle ricostruzioni dottrinali, unitamente alla declinazione che si ritiene prevalere in questo lavoro, pare ora interessante procedere ad approfondire come il dovere in parola possa configurarsi all'interno dell'ordinamento. Se infatti, si

---

<sup>210</sup> A. D'ATENA, *Ignoranza*, *op. cit.*, pp. 20-22; F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto italiano*, Milano, Wolters Kluwer-CEDAM, 2015, p. 47.

<sup>211</sup> Intendendo con ciò non la dicotomia dovere costituzionale-dovere pubblico, ma la dimensione di dovere rilevante nei confronti sia dello Stato-apparato che dello Stato-comunità.

accennava nella ricostruzione dei lavori in Assemblea costituente, sono prevalenti gli elementi che portano a vedere questa parte dell'art. 54 Cost. come una clausola di stile, ciò non escluse che si possano ricavare dei margini per delle interferenze del dovere in altri spazi dell'ordinamento.

## **2.1. L'osservanza della legge come presunzione di conoscenza del precetto**

Il dovere di osservanza della legge richiama il tema della conoscenza della fonte dell'obbligo, inteso come interrogativo circa il rapporto che intercorre tra il dovere e la conoscenza di una certa norma giuridica.

Al dovere di osservare la legge del singolo corrisponde un onere logico dello Stato di rendere (perlomeno) conoscibile l'obbligo da rispettare<sup>212</sup>. Tuttavia, l'armonizzazione del momento pubblicitario con l'antico assunto dell'inallegabilità dell'ignoranza di legge ha portato la dottrina pubblicistica moderna a riassumere quest'ultima in *nemo censetur ignorare legem*<sup>213</sup>. Così, un istituto risalente alla codificazione giustiniana viene adattato nella sua giustificazione logico-giuridica ai canoni della Costituzione repubblicana. La relazione stretta con la pubblicità dell'atto normativo, dal quale scaturisce la presunzione di conoscenza, si pone in rapporto anche con l'osservanza del contenuto dell'atto stesso, poiché, in un ordine di conseguenze logiche, si può osservare ciò di cui si ha contezza<sup>214</sup>. Deve però essere segnalato che il tema incontra almeno una difficoltà. È stato notato in dottrina come la conoscibilità della legge, in relazione agli strumenti pubblicitari, debba tenere conto delle caratteristiche degli atti normativi, che li differenziano dalle altre tipologie di conoscenza pubblicitaria presenti nell'ordinamento<sup>215</sup>. L'atto normativo non è immutabile e immodificabile, sicché anche la migliore e più efficace pubblicità di esso non soccorre il destinatario nei casi, ad esempio, di abrogazione implicita o di deroga. Simili situazioni possono essere risolte tramite i canoni dell'interpretazione delle norme giuridiche e, in particolare, dei criteri di risoluzione delle antinomie, che però costituiscono una conoscenza

---

<sup>212</sup> A. D'ATENA, *Ignoranza*, op. cit., pp. 13-20; cfr. A. CAMMARATA, *Formalismo e sapere giuridico*, Rocca San Casciano, Cappelli Editore, 1962.

<sup>213</sup> O. CONDORELLI, *Ignorantia iuris: preliminari*, Catania, N. Giannotta, 1926, p. 25.

<sup>214</sup> In questo senso, v. A. D'ATENA, *Ignoranza*, op. cit., p. 16.

<sup>215</sup> A. D'ATENA, *Ignoranza*, op. cit., pp. 16, 17.

specialistica. Se ne deduce che la pubblicazione, mentre interviene in un primo “debutto” della norma giuridica, non aiuta nella ridefinizione della stessa in seguito all’evoluzione dell’ordinamento. Ancora, si noti come la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione possa incidere sul significato di certe norme giuridiche, senza che le sentenze della Corte siano sottoposte alla stessa pubblicità degli atti normativi. Il singolo destinatario della norma è tenuto a conoscerla nell’interpretazione e nel significato ad essa attribuito dalla Corte e, come è stato evidenziato in dottrina, in caso di procedimento giudiziario, sarà la sentenza che, a posteriori, indicherà quale interpretazione fosse corretta, relegando le altre all’irrelevanza, poiché rientranti nella mancata conoscenza di una norma giuridica<sup>216</sup>.

Una conseguenza di tale considerazione è individuata nella definizione di piena conoscibilità della norma giuridica come l’esistenza dell’atto normativo, mentre invece, per quanto riguarda il contenuto dell’atto, esso è conoscibile solo in quanto è possibile accedere ai testi ufficiali, mancando gli strumenti ufficiali dai quali desumere il significato “vivente” così come si è affermato nella pratica<sup>217</sup>.

Nell’ottica di tali riflessioni, pare lecito domandarsi se vi sia perlomeno una nicchia occupabile dal dovere di cui all’art. 54, comma primo Cost., che potrebbe risultare un collegamento performante tra una *fictio iuris* irrinunciabile<sup>218</sup> e l’esigenza di non allargare (ulteriormente, dopo la sentenza della Corte costituzionale 364/1988) le maglie dell’*ignorantia legis non excusat*<sup>219</sup>.

---

<sup>216</sup> G. BARILE, *Interpretazione del giudice ed interpretazione di parte del diritto internazionale non scritto*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1954, pp. 174-178; P. CALAMANDREI, *Giustizia e politica: sentenza e sentimento*, in *Processo e democrazia*, CEDAM, Padova, 1954, pp. 59-66;

<sup>217</sup> A. D’ATENA, *Ignoranza*, *op. cit.*, p. 19.

<sup>218</sup> Cfr. C. cost. sent. 20 marzo 1975, n. 74, cons. dir., pt. 3: «L’esigenza che ogni norma emanata nei modi di legge sia applicabile a tutti coloro che ne siano destinatari, costituisce principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico».

<sup>219</sup> Come riporta T. PADOVANI, *L’ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declatoria d’incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p.*, in *Legislazione penale*, 1988, pp. 450-452, la Corte giunge alle conclusioni della sent. 364/88 come punto di equilibrio tra gli opposti assoluti della totale rilevanza e della totale irrilevanza dell’ignoranza della legge penale. Cfr. anche F. MANTOVANI, *Ignorantia legis scusabile ed inexcusabile*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, f. 2, 1990, p. 380.

### 2.1.1. La promulgazione con osservazioni; la promulgazione in seconda approvazione senza modifiche

Prima di affrontare il tema della pubblicità e della pubblicazione degli atti normativi, pare opportuno soffermarsi molto brevemente su un aspetto particolare dell'istituto della promulgazione delle leggi. L'art. 74 Cost. infatti, prevede la facoltà di rinvio delle leggi alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, per ragioni che prassi e dottrina hanno individuato sia nel controllo costituzionale *latu sensu*, che in motivi più attinenti al merito<sup>220</sup>.

L'aspetto sul quale si vuole richiamare l'attenzione è quello del dovere di osservanza della legge nei casi in cui il Capo dello Stato abbia promulgato la legge con "osservazioni", così come in quelli in cui, a seguito del rinvio, le Camere abbiano approvato il testo senza modifiche. Beninteso che, su un piano formale, la legge promulgata in entrambi i casi è assolutamente identica nella sua validità e perfezione ad ogni altra, ci si chiede, appunto, se, a fronte di un dissenso presidenziale, il dovere di osservanza non rischi di essere menomato. Non pare ardito immaginare che, nell'attrito tra Presidente e Parlamento-Governo, i critici della legge così risultante possano utilizzare come argomentazione di una supposta illegittimità costituzionale della medesima, proprio il contegno del Presidente. In tal senso, qualcheduno potrebbe percepire come meno vincolante la legge che ha visto una qualche opposizione del garante della Costituzione, così anche potrebbe risolversi in una più facile impugnazione del testo legislativo davanti alla Corte costituzionale<sup>221</sup>.

---

<sup>220</sup> Sull'istituto del rinvio presidenziale, si rinvia a vasta dottrina, tra cui: P. BARILE, *I poteri del Presidente della Repubblica*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1958, ora in *Scritti di diritto costituzionale*, Padova, CEDAM, 1967, pp. 260-315; L. PALADIN, voce *Presidente della Repubblica*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano Giuffrè, 1986, pp. 165-242; M. C. GRISOLIA, *Il rinvio presidenziale delle leggi*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 1992, pp. 215-246; P. FALZEA, *Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali*, Milano, Giuffrè, 2000; C. DE FIORES, *Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità nazionale*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 2002, pp. 171-220; R. ROMBOLI, *Il rinvio delle leggi*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2011, pp. 1-32; G. SCACCIA, *La funzione presidenziale di controllo sulle leggi e sugli atti equiparati*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2011, pp. 1-29; I. PELLIZZONE, *Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi*, Milano, Giuffrè, 2011; G. GALAZZO, «Sembra che in tal guisa non si ottemperi...». *Il rinvio presidenziale nell'esperienza repubblicana*, Milano, Franco Angeli, 2022.

<sup>221</sup> Come notato da R. ROMBOLI, *Il rinvio*, op. cit., p. 14, il giudice *a quo* potrebbe risultare condizionato nel sollevare questione di costituzionalità su di un testo che il Capo dello Stato ha promulgato con osservazioni contrarie, così, forse, anche la Corte costituzionale potrebbe parimenti sentirsi condizionata.

Su tale prospettiva, non soccorrono i lavori dell'Assemblea costituente, assorbita dalla difficile discussione circa il ruolo da riservare al Presidente nel processo di formazione delle leggi e nel relativo controllo; anche la dottrina di riferimento pare in generale silente sull'argomento, al punto da far supporre che, in verità, l'eventualità qui prospettata non rappresenti un tema. Tuttavia, pare potersi notare come, da un punto di vista soggettivo, la critica alla legge da parte del Capo dello Stato, possa "soffiare sul fuoco" del dissenso di chi condivide le ragioni del Presidente, che non sembra potersi escludere che possa sfociare in una maggiore disinvoltura degli obbligati a disobbedire (*rectius*, non osservare) o impugnare la legge.

Queste considerazioni impongono di soffermarsi anche sull'individuazione dei destinatari delle osservazioni presidenziali. Se unanime dottrina identifica i destinatari formali nelle Camere<sup>222</sup>, non pare potersi escludere a priori che il messaggio di rinvio si rivolga, tra le righe, anche ad altri. Sarà la peculiarità di ogni messaggio e la prassi di ogni Presidente a caratterizzare la platea informale a cui si parla, fermo restando che, formalmente, il messaggio non ha altre funzioni se non quella di esplicitare al Parlamento la motivazione del rinvio. Trattandosi dunque di evenienza del tutto informali e incidentali, l'eventuale altro destinatario del messaggio, sia esso il popolo o gli interpreti giudiziari, pare restare assorbito in una generica attribuzione di esternazione del Presidente. Se allora le osservazioni contenute nella promulgazione di una legge non sono certo idonee a produrre un obbligo interpretativo della stessa, potranno forse orientare e condizionare gli operatori del diritto, oltre che la stessa popolazione, che non sembra fantasioso immaginare possa sentirsi in qualche modo legittimata dall'opinione del Capo dello Stato a osservare in uno specifico modo la legge così promulgata<sup>223</sup>.

---

<sup>222</sup> V. per tutti P. FALZEA, *op. cit.*, pp. 350-353.

<sup>223</sup> Il pensiero è rivolto alle osservazioni del Presidente Mattarella che accompagnano la promulgazione della l. 26 aprile 2019, n. 26 sulla modifica della legittima difesa, in cui il Capo dello Stato pare offrire indicazioni per l'interpretazione della stessa, così come notato, tra gli altri, da S. PRISCO, *Promulgazione presidenziale con indicazioni per l'interpretazione: segni dell'evoluzione delle garanzie costituzionali*, in *Lacostituzione.info*, 30 aprile 2019. Cfr. anche M. FERRARA, *La promulgazione "presidenzialmente osservata" della novella sulla legittima difesa e l'inattualità del potere di rinvio alle Camere*, in *Osservatorio costituzionale*, f. 3, 2019.

### 2.1.2. La pubblicità e la pubblicazione

In tema invece di istituto pubblicitario, una prima distinzione si rileva necessariamente tra pubblicità e pubblicazione, tra i quali intercorre un rapporto di genere a specie<sup>224</sup>. L'ordinamento giuridico conosce la categoria della pubblicità come istituto generale che interviene ogni qual volta si voglia realizzare una serie eterogenea di scopi, tra i quali la situazione di oggettiva conoscibilità di un fatto nei confronti di un pubblico più o meno ampio e determinato<sup>225</sup>.

In diritto pubblico, è l'istituto della pubblicazione a occuparsi, in riferimento a talune categorie di oggetti, di questo aspetto della pubblicità. La pubblicazione rimane tuttavia una categoria alla quale appartengono più strumenti giuridici e si rende quindi necessario distinguerne le diverse forme, in riferimento ai destinatari, e alla loro determinabilità, alla permanenza (staticità o mobilità) della pubblicazione e al grado di complessità organizzativa del servizio<sup>226</sup>.

La pubblicazione che qui rileva è quella relativa agli atti normativi, regolata oggi<sup>227</sup> dall'art. 73, terzo comma Cost.<sup>228</sup>, dalla l. 11 dicembre 1984, n.

---

<sup>224</sup> D. DI RAGO, *La pubblicazione nel diritto pubblico, I profili generali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983, p. 19; A. MELONCELLI, voce *Pubblicazione (dir. pub.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVII, Milano, Giuffrè, 1988, p. 927.

<sup>225</sup> A. MELONCELLI, *op. cit.*, p. 928; D. DI RAGO, *op. cit.*, pp. 15, 16.

<sup>226</sup> A. PIZZORUSSO, *La pubblicazione degli atti normativi*, Milano, Giuffrè, 1963, pp. 116-120; A. D'ATENA, *La pubblicazione delle fonti normative*, Padova, CEDAM, 1974, 152-154; A. MELONCELLI, *op. cit.*, p. 928.

<sup>227</sup> In epoca prerepubblicana, la normativa in materia di pubblicazione risale alla l. 23 giugno 1854, n. 1731, relativa al Regno di Sardegna, nella quale si l'antenata dell'odierna formula di promulgazione: «ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come Legge dello Stato». La legge 1731/1854 viene modificata, per quanto concerne l'intitolazione degli atti, dalla l. 21 aprile 1861, n. 1 per via dell'Unità d'Italia, e dalla l. 15 dicembre 1930, n. 1696 e poi dal r.d. 24 settembre 1931, n. 1256, per via del fascismo, e di nuovo con la l. 28 dicembre 1936, n. 2274 (per adeguarsi all'impero) e la l. 5 maggio 1939, n. 660 (per l'annessione dell'Albania). Con la caduta del fascismo, il r.d.l. 27 novembre 1943, n. 11/B 11 riporta la titolazione a quella monarchica del 1861; con l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e la luogotenenza di Umberto II interviene il d.l. luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; durante il breve regno del re di maggio, il r.d. legislativo 10 maggio 1946, n. 262. Infine, nel 1946, il d. lgs. pres. 19 giugno 1946, n. 1 adegua le formule ai risultati del referendum istituzionale. Con quest'ultimo atto, all'art. 4, viene fissata la formula di promulgazione in: «il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».



839, dal d.p.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, dal d.p.R. 14 marzo 1986, n. 217<sup>229</sup> e che si qualifica come statica, complessa e rivolta a un pubblico indeterminato e indeterminabile.

Più nel dettaglio, deve essere notato come gli atti diversi da «leggi, decreti e delibere e atti da inserire nella Raccolta ufficiale»<sup>230</sup> che interessino la collettività, possano essere pubblicati in Gazzetta ufficiale e, a questo scopo, è prevista la predisposizione di appositi elenchi di atti, emanati con d.p.c.m.<sup>231</sup>

Inoltre, i decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale»<sup>232</sup> devono essere trasmessi per la pubblicazione entro cinque giorni dall’emanazione e quindi pubblicati senza ritardo.

La logica di pubblicità che ispira la Gazzetta ufficiale e le sue pubblicazioni pare meno stringente quando si prevede un regime secondario di pubblicazione per quegli atti a cui non si applica la *vacatio legis* né il regime di pubblicità costitutiva. Qualora si tratti di leggi e di atti aventi forza di legge, di rango primario, si accorda una pubblicità immediata e costitutiva, sicché eventuali ritardi nella pubblicazione pospongono la decorrenza del termine di *vacatio legis*. Invece, quando si tratta di atti di interesse generale (comma 1) o sottratti alla pubblicità costitutiva in G.U., ma già vincolanti (comma 3), la pubblicazione può avvenire sulla base della valutazione governativa. In ultimo, una forte discrezionalità si ritrova nella possibilità, prevista al comma 6, di pubblicare circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, qualora richiesta dal Ministro competente e ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio.

Dal punto di vista del destinatario delle norme giuridiche, egli potrà ritrovare in G.U. tutte le leggi e gli atti aventi forza di legge, ma anche gli “altri” atti di interesse generale (a discrezione dell’esecutivo), gli “altri” atti vincolanti diversi da leggi e atti aventi forza di legge, con fino a cinque giorni

---

<sup>228</sup> La copertura costituzionale dell’art. 73, terzo comma, è estendibile per analogia a ogni atto normativo, secondo A. PIZZORUSSO, *La pubblicazione, op. cit.*, pp. 71, 72, la cui opinione pare ormai stabilita.

<sup>229</sup> R. GUASTINI, *Produzione e applicazione del diritto. Lezioni sulle «preleggi»*, Torino, Giappichelli, 1987, p. 53.

<sup>230</sup> L. 839/1984, art. 3, co. 1.

<sup>231</sup> L. 839/1984, art. 3, co. 2.

<sup>232</sup> L. 839/1984, art. 3, co. 3.

di ritardo sull'emanazione, e le circolari esplicative, ove ritenute opportune, sempre dall'esecutivo<sup>233</sup>.

Il d.p.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 stabilisce le formule di promulgazione per ogni tipologia di atto normativo. La dicitura che ricorre in ogni testo di legge, ossia «La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato», è ricorrente, *mutandi mutandis*, in ogni formula prevista dal d.p.R. 1092/1985.

Per quanto riguarda le regioni, la disciplina è rimessa alle singole disposizioni statutarie o ordinarie delle stesse<sup>234</sup>. Il primo è il caso della regione Piemonte, il cui Statuto, all'art. 47, co. 3<sup>235</sup>, disciplina direttamente la formula di promulgazione<sup>236</sup>, della regione Friuli-Venezia Giulia, con l'art. 31 dello Statuto speciale<sup>237</sup>, della regione Marche, art. 33, co. 3 della legge statutaria<sup>238</sup> e della regione Molise, art. 45, co. 4, dello Statuto<sup>239</sup>. Il secondo, invece, è il caso, della Lombardia, che riserva, con l'art. 37, alla legge regionale l'identificazione delle formule di promulgazione<sup>240</sup>. Similmente, alcune regioni, pur senza la riserva in Statuto, disciplinano per legge regionale la formula di promulgazione<sup>241</sup>

---

<sup>233</sup> S. M. CICONETTI, voce *Promulgazione e pubblicazione delle leggi*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 122-125.

<sup>234</sup> In merito, P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *Diritto regionale*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 192.

<sup>235</sup> L. reg. stat. n. 1, 4 marzo 2005.

<sup>236</sup> La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte

<sup>237</sup> L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1.

<sup>238</sup> L. stat. 08 marzo 2005, n. 1.

<sup>239</sup> L. reg. n. 10 del 10 aprile 2014.

<sup>240</sup> In specie, la l. reg. 1 febbraio 2012, n. 1 stabilisce le formule di promulgazione all'art. 21. Per le leggi, la formula è: «La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia».

<sup>241</sup> È il caso della Toscana (art. 17, l. reg. 22 ottobre 2008, n. 55) e della Valle d'Aosta (art. 8, l. reg. 23 luglio 2010, n. 25).

Diversamente, Sicilia e Sardegna, in quanto regioni a statuto speciale, recano la disciplina della promulgazione nelle norme di attuazione degli statuti, rispettivamente date con l'art. 12 d.lgs. C.p.S. 25 marzo 1947, n. 204 e art. 15, d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250.

In altri casi, come ad esempio quello dell'Emilia-Romagna<sup>242</sup>, l'attuale Statuto non prevede una formula di promulgazione delle leggi, a differenza del risalente statuto regionale del 1971 (l. 22 maggio 1971, n. 342)<sup>243</sup> che disciplinava, all'art. 43, sia la formula d'intestazione delle leggi che quella in calce, la quale era, *mutatis mutandi*, la medesima delle leggi dello Stato<sup>244</sup>.

Per altre Regioni, invece, non si rintraccia nessuna previsione legislativa o regolamentare in ordine alle formule di promulgazione<sup>245</sup>, che peraltro viene regolarmente apposta<sup>246</sup>.

Così come delineato, l'istituto della pubblicazione assume i caratteri della indeterminatezza dei destinatari, della staticità e della accentuata complessità organizzativa<sup>247</sup>. Mentre l'indeterminatezza dei destinatari differenzia la pubblicazione da altre forme di trasmissione della conoscenza, quali ad esempio la notificazione<sup>248</sup>, la staticità si spiega alla luce dell'obbiettivo della conoscibilità dell'oggetto della pubblicazione. L'organizzazione complessa, infine, è connessa alla funzione di servizio pubblico che l'istituto richiede per garantire sia la precisione dell'oggetto pubblicato, sia la celerità del completamento delle operazioni di pubblicazione<sup>249</sup>.

---

<sup>242</sup> *Idem* per la Liguria: lo statuto del 1971 prevedeva all'art. 54, la formula di promulgazione "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria (l. 22 maggio 1971, n. 341), mentre ad oggi non si riscontrano previsioni regolamentari o legislative in merito.

<sup>243</sup> Analogamente, lo statuto del 09 novembre del 1990, n. 336, prevedeva la medesima formula all'art. 30 (meno l'indicazione del visto del Commissario del Governo), sicché la previsione legislativa della formula di promulgazione è venuta a mancare solo con il terzo statuto regionale (2005).

<sup>244</sup> «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna».

*Idem* per la Regione Calabria. Nello Statuto previgente (art. 34, l. 28 luglio 1971, n. 519), era prevista la formula di promulgazione, della quale, ora, non si rintraccia alcun fondamento.

<sup>245</sup> Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Trentino-Alto Adige e Umbria.

<sup>246</sup> Un caso particolare è rappresentato dalla regione Veneto, la quale, pur nel silenzio della legge e dei regolamenti, adotta un manuale intitolato "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", che contiene la formula di promulgazione.

<sup>247</sup> D. DI RAGO, *op. cit.*, p. 19.

<sup>248</sup> Cfr. A. D'ATENA *La pubblicazione*, pp. 39-41.

<sup>249</sup> D. DI RAGO, *op. cit.*, pp. 19, 20.

La pubblicazione, in generale, può svolgere due principali funzioni: la funzione notiziale, ossia perseguire lo scopo di diffondere la conoscibilità del contenuto dell'oggetto, e la funzione di certezza, ossia fissare il contenuto dell'oggetto come corrispondente all'originale fino a prova contraria<sup>250</sup>. Nell'ordinamento italiano la razionalizzazione delle due finalità è raggiunta con in sistema di "doppia pubblicazione"<sup>251</sup>. L'atto normativo viene infatti pubblicato sia nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, sia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La dottrina non è stata concorde in passato, né sulla "bontà" del sistema di doppia pubblicazione, né sulla ripartizione tra i due strumenti di pubblicazione delle competenze funzionali. Infatti, è stato sostenuto come la funzione di notorietà sia realizzata dalla sola Gazzetta mentre quella di certezza dalla sola Raccolta<sup>252</sup>. Sembra però prevalere la tesi contraria, che ritiene le funzioni di notorietà e certezza non differenziabili per strumento<sup>253</sup>.

In concreto, la pubblicazione degli atti normativi così descritta raggiunge diversi risultati, a seconda sia delle conseguenze procedurali, sia degli effetti. Sul piano delle conseguenze procedurali, differiscono tra loro le pubblicazioni della legge e degli atti aventi forza di legge, per l'acquisto della validità; la pubblicazione del decreto legge *ex art. 77 Cost.*, per il decorso del termine di conversione; della legge e degli atti aventi forza di legge statali e della legge regionali, per il regime impugnatorio; delle leggi costituzionali e degli statuti regionali, per il termine di richiesta del referendum oppositivo<sup>254</sup>.

---

<sup>250</sup> A. MELONCELLI, *op. cit.*, pp. 933, 934.

<sup>251</sup> A. PIZZORUSSO, *La pubblicazione, op. cit.*, pp. 137, 138; S. M. CICONETTI, *op. cit.*, pp. 124, 125.

Tuttavia, la correttezza della denominazione "doppia pubblicazione" è criticata da Ernesto Lupo (in E. LUPO, *La pubblicazione delle leggi e dei decreti disciplina vigente e proposte di modifica*, in *Quaderni della giustizia*, f. 5, 1981, p. 19) e da Antonio D'Atena e Pierfrancesco Grossi (in A. D'ATENA, P. GROSSI, *La pubblicazione delle leggi e dei decreti: esame della disciplina vigente e formulazione di eventuali proposte di modifiche per la soluzione dei problemi del settore*, in *Quaderni della giustizia*, 1981, f. 5, p. 32) in base alla considerazione che solo la pubblicazione in G.U. determina l'inizio della *vacatio legis* e concorre quindi all'entrata in vigore della legge.

<sup>252</sup> G. FERRARI, *Quesiti vecchi e nuovi in tema di pubblicazione degli atti della pubblica autorità*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1958, pp. 465-467.

<sup>253</sup> A. PIZZORUSSO, *La pubblicazione, op. cit.*, p. 138; E. LUPO, *La pubblicazione, op. cit.*, pp. 652, 653; E. LUPO, *La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e la gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, Rel. I, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1981, p. 651.

<sup>254</sup> F. SORRENTINO, *op. cit.*, pp. 46, 47.

Sul piano degli effetti, la pubblicazione può avere valore o di pubblicità legale (nel caso, ad esempio, delle leggi) o di pubblicità notiziale (nel caso della pubblicazione delle leggi costituzionali approvate senza la maggioranza dei due terzi in seconda deliberazione)<sup>255</sup>.

Pare potersi affermare che la pubblicazione degli atti normativi abbia, tra gli scopi primari e tramite la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e in Raccolta ufficiale, lo scopo di realizzare la diffusione e la conoscibilità degli atti normativi della Repubblica<sup>256</sup> ed è quanto qui interessa in relazione al rapporto tra conoscibilità e obbligatorietà.

Queste due situazioni non sono logicamente connesse, poiché per il paradigma dell'obbligo, la conoscenza dello stesso non si pone come essenziale alla sua esistenza<sup>257</sup>. Un obbligo è tale, ed è quindi vincolante, anche se non è conosciuto<sup>258</sup>. Si distingue quindi la conoscenza in astratto (o legale) dalla conoscenza in concreto (o effettiva)<sup>259</sup>.

La conoscenza dell'obbligo interessa, invece, il rispetto dell'obbligo stesso, ossia l'interesse al fatto che l'imposizione di un obbligo non si risolva con la coercizione o la sanzione per il suo inadempimento, ma con l'adesione e il rispetto dello stesso da parte dei destinatari.

Nell'ottica dell'ordinamento giuridico, ciò che pare connaturato all'imposizione di un obbligo, è l'interesse al suo rispetto<sup>260</sup>. Ossia, nel momento in cui l'ordinamento impone una regola, cessa di essere neutro nei confronti dei comportamenti inerenti alla regola posta e desidera pertanto che

---

<sup>255</sup> *Idem.*

<sup>256</sup> G. FERRARI, *op. cit.*, pp. 465, 466; A. DE ROBERTO, voce *Gazzetta Ufficiale*, in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, Milano, Giuffrè, 1969, p. 558; D. DI RAGO, *op. cit.*, pp. 17, 18; S. M. CICONETTI, *op. cit.*, p. 124.

<sup>257</sup> A. PIZZORUSSO, *La pubblicazione*, *op. cit.*, p. 67; R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in G. Iudica, P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 130.

<sup>258</sup> F. SORRENTINO, *op. cit.*, p. 47.

<sup>259</sup> *Idem.*

<sup>260</sup> Sulla prospettiva che assume la possibilità che non sempre l'ordinamento persegua l'adempimento spontaneo di un obbligo, si aprono invece riflessioni più critiche circa gli scopi dell'ordinamento. Qualora si ammetta che la disobbedienza sia desiderata, l'interesse dello Stato è rivolto alla riscossione della sanzione pecuniaria (interesse economico) oppure, in casi limite molto gravi, a una criminalizzazione di determinati gruppi sociali, economici, etnici, religiosi o politici.

la regola venga rispettata. Come monopolista del potere coercitivo, l'ordinamento può imporre a forza il rispetto della norma, ma non pare che l'alternativa adesione spontanea/coercizione gli sia indifferente.

La pubblicazione degli atti normativi determina, in questa ottica, due importanti conseguenze: giustifica l'inescusabilità dell'ignoranza di legge e garantisce la conoscibilità della stessa<sup>261</sup>. Se la prima funzione deriva dalla necessità di porre una giustificazione a un principio irrinunciabile, la seconda nasce dalla necessità logica dei positivisti di razionalizzare l'applicazione della legge, dando la possibilità in astratto di conoscere ogni testo normativo in procinto di entrare in vigore<sup>262</sup>.

Non è annoverabile, invece, tra le conseguenze della pubblicazione, un dovere di informarsi da parte dei destinatari, mancando l'interesse di un soggetto contrapposto al realizzarsi dell'effettiva informazione<sup>263</sup>. Il singolo membro della collettività non è quindi sanzionabile per non essersi attivato per tradurre la conoscibilità in conoscenza<sup>264</sup>.

### **2.1.3. Il principio *ignorantia legis non excusat***

Seguendo una solida tradizione giuridica, l'ordinamento italiano accoglie l'eredità del principio *ignorantia legis non excusat*<sup>265</sup>. Presunzione originariamente *iuris et de jure*, viene riformata dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 23-24 marzo 1988<sup>266</sup>. In questa sede la Corte interviene sull'assolutezza della previsione, introducendo l'ipotesi di ignoranza inevitabile, e quindi scusabile. Ma a parte questo storico correttivo, il principio continua a rispondere alla naturale indisponibilità dell'ordinamento ad

---

<sup>261</sup> D'ATENA, *La pubblicazione*, op. cit., pp. 37, 38.

<sup>262</sup> V. in tema M. AINIS, *L'entrata in vigore delle leggi. Erosione e crisi d'una garanzia costituzionale: la vacatio legis*, Padova, CEDAM, 1986, pp. 187-201.

<sup>263</sup> A. MELONCELLI, op. cit., pp. 928, 929.

<sup>264</sup> Ma, se viola la legge per la quale non si è adoperato di conoscere, resta naturalmente sanzionabile.

<sup>265</sup> Per una ricostruzione delle fortune di tale principio nella storia giuridica europea, cfr. D. PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano, Giuffrè, 1976, pp. 17-40.

<sup>266</sup> Sulla sentenza 364/1988 e le sue implicazioni, cfr.: G. FIANDACA, *Principio*, op. cit., pp. 1385-1395; D. PULITANÒ, *Una sentenza storica*, op. cit., pp. 686-730.

ammettere di essere ignorato, in quanto la persecuzione dei fini di regolazione della vita umana in chiave sociale non potrebbe altrimenti essere raggiunto<sup>267</sup>.

Il passaggio tra l'inescusabilità assoluta a quella relativa è stato accolto dalla dottrina come una conquista di civiltà giuridica<sup>268</sup>. Ciò che pare prioritario rilevare è che c'è una differenza sostanziale tra l'ignoranza della legge in materia penale e l'ignoranza della legge in generale, intesa come una clausola di sistema a corollario dell'obbligatorietà. Nel sistema del codice penale vigente, è stato necessario adeguare il principio tradizionale all'interpretazione dell'art. 27, comma primo Cost. in quanto l'affermazione della personalità della responsabilità penale porta con sé un determinato modo di declinare il principio di colpevolezza<sup>269</sup>.

Diversamente, l'idea secondo la quale la legge in generale non possa essere disattesa invocandone l'ignoranza, si può collegare intuitivamente al sistema di pubblicità, di cui si è trattato poc'anzi. Nonostante ciò, quello dell'inescusabilità dell'*ignorantia legis* è un principio considerato implicito nell'ordinamento e non positivizzato<sup>270</sup> (a eccezione dell'ambito del diritto penale<sup>271</sup>).

L'ordinamento non impone, in realtà, la conoscenza della legge<sup>272</sup>, ma "avverte" che la non conoscenza di una qualsiasi norma giuridica, non può essere addotta come causa di giustificazione per un'inosservanza<sup>273</sup>. Si pone così una sorta di pleonaso rispetto al concetto di obbligatorietà: una qualsiasi norma è di per sé obbligatoria, sia che la si conosca o meno, e l'inosservanza

---

<sup>267</sup> Cfr. A. D'ATENA, *Ignoranza*, *op. cit.*, pp. 14, 15.

<sup>268</sup> Di conquista di civiltà parla T. PADOVANI, *L'ignoranza*, *op. cit.*, p. 452.

<sup>269</sup> Non a caso, la dottrina parla di piena affermazione del principio di colpevolezza ad opera della sentenza 364/88, T. PADOVANI, *L'ignoranza*, *op. cit.*, pp. 450-452. Cfr. anche M. DONINI, *La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2018, pp. 1577-1625.

<sup>270</sup> R. GUASTINI, *Le fonti del diritto, fondamenti teorici*, *op. cit.*, p. 81.

<sup>271</sup> Art. 5 c.p.

<sup>272</sup> C. cost, sent. del 23-24 marzo 1988, n. 364, cons. dir., pt. 6: «Escluso che possa prospettarsi l'esistenza d'un "dovere autonomo di conoscenza" della legge penale (ne mancherebbe, fra l'altro, la relativa sanzione)».

<sup>273</sup> Sul diverso grado di conoscenza-conoscibilità della legge, necessario a renderla evitabile-scusabile, vi è stata una grande produzione da parte della dottrina penalistica, che tuttavia non può qui essere approfondita per non deviare dall'osservatorio costituzionalistico che qui rileva. Si rimanda, per una interessante riflessione in merito ad A. CALABRIA, *Delitti naturali, delitti artificiali ed ignoranza della legge penale*, in *L'Indice penale*, 1991, pp. 35-66.

per *ignorantia legis* sembra essere una specificazione del *genus* dell'inosservanza della legge<sup>274</sup>.

Il principio *ignorantia legis non excusat* trova un fondamento nell'istituto della pubblicazione degli atti normativi<sup>275</sup>. In quest'ottica, fornire un aggancio costituzionale immediato al principio di inescusabilità dell'ignoranza della legge permetterebbe di svincolare la sua giustificazione dalla pubblicazione, riservando a quest'ultima il campo della conoscibilità e della realizzazione *in concreto* delle garanzie di legalità. In questo senso, occorre ricordare come autorevole dottrina considerasse la conoscibilità come "presunzione di probabilità", ponendo in risalto il carattere meramente eventuale della traduzione da conoscibilità a conoscenza effettiva<sup>276</sup>.

Un elemento che potrebbe giungere in soccorso risiede nel considerare l'art. 54, co. 1, Cost. come portatore del significato di imporre la conoscenza della fonte dell'obbligo. In tal modo, ponendo in capo ai singoli uno specifico e autonomo dovere di conoscenza, l'individuo dovrebbe non solo osservare la legge, ma anche conoscerla. L'ordinamento, così interpretando, perseguirebbe, in linea teorica, due scopi: la diminuzione delle violazioni non intenzionali<sup>277</sup> e la giustificazione costituzionale della *fiction iuris* di presunzione di conoscenza della legge.

Attualmente viene esclusa l'esistenza di un dovere di conoscenza, e la scienza giuridica si arresta alle soglie della conoscibilità, tramite l'istituto della pubblicazione degli atti normativi; tuttavia, sembra possibile ipotizzare un passo ulteriore. Proprio l'art. 54, nel suo porre il dovere di osservanza della legge, può rappresentare l'elemento di razionalizzazione tra l'obbligatorietà, la pubblicazione e l'inalegabilità dell'ignoranza di legge. Si rileva infatti che il disposto costituzionale dell'art. 54 è stato tenuto fuori dai generali discorsi su *ignorantia legis* e sul rapporto tra pubblicazione e conoscibilità, mentre invece

---

<sup>274</sup> La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di negare la giustificazione dell'*ignorantia legis non excusat* con l'obbligatorietà della legge, ossia ha affermato che l'inexcusabilità dell'ignoranza della legge non discende dall'obbligatorietà della stessa. Cfr. C. cost, sent. del 23-24 marzo 1988, n. 364, cons. dir., pt. 3.

<sup>275</sup> A. D'ATENA, *Ignoranza*, op. cit., pp. 14, 15.

<sup>276</sup> A. D'ATENA, *Ignoranza*, op. cit., p. 16.

<sup>277</sup> S. PUGLIATTI, voce *Conoscenza*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, Milano, Giuffrè, 1961, p. 59.



non sembra possibile prescindere. Anche dopo aver affermato che l'art. 54 fonda un dovere pubblico individuale, il contenuto pratico di questo dovere, ossia il comportamento che si richiede al destinatario della norma, resta generico e confuso<sup>278</sup>, ma può essere invece rivalutato con il ruolo di “anello di congiunzione” tra il principio immanente dell'inalegabilità dell'ignoranza di legge e l'obbligatorietà della stessa, fornendo copertura costituzionale all'idea, già comunque immanente nel sistema, dell'indefettibilità della conoscenza della legge da parte dei consociati. Si sommerebbe, senza sovrapporsi, alla giustificazione concettuale dell'istituto oggi riposta nella pubblicazione delle leggi, traendo però un *quid plus*: mentre la pubblicazione fonda la *conoscibilità* delle leggi e, allo stesso tempo, l'*ignorantia legis non excusat* ne richiede la conoscenza, l'art. 54 Cost., affermando che «*tutti i cittadini hanno il dovere di osservare le leggi*», pone la base costituzionale per un autonomo dovere di traduzione da conoscibilità a conoscenza effettiva<sup>279</sup>.

#### **2.1.4. La pubblicazione e il rapporto con le Preleggi**

L'art. 10 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, c.d. Preleggi, dispone che «Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto».

A un'analisi testuale, si rileva la distinzione tra la dicitura «divengono obbligatori», quella «entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione» dell'art. 73, terzo comma Cost. e, ancora, alla formula «è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare» del d.p.R. 1092/1985.

Da un punto di vista sostanziale, le tre formule paiono di identico significato: l'atto normativo diviene produttivo di effetti obbligatori *erga omnes*. La differenza di lessico utilizzato può però avere dei riflessi, poiché

---

<sup>278</sup> Come illustrato precedentemente in questo lavoro, non sono poche le tesi dottrinali che ne hanno negato autonomia giuridica rispetto al dovere di fedeltà alla Costituzione.

<sup>279</sup> Secondo A. MELONCELLI, *op. cit.*, pp. 928, 929, non è annoverabile tra gli effetti della pubblicazione un dovere di informarsi da parte dei destinatari, mancando l'interesse di un soggetto contrapposto al realizzarsi dell'effettiva informazione. Tuttavia, l'obiezione non sembra che pregiudichi la sostenibilità della tesi che vede lo stesso dovere di informarsi incardinato nell'art. 54 Cost.

sulle tre diciture utilizzare per significare che da un certo momento l'atto normativo è obbligatorio, si sono adoperate tre formule lievemente distinte. Sicuramente ha influito la diversità di epoca storica nella quale le tre fonti sono state prodotte. Tuttavia, la considerazione che le Preleggi sono più risalenti, seguite dalla Costituzione e da ultimo dal d.p.R. 1092/1985, porta a rilevare come la formula adottata in Costituzione non abbia ricalcato quella dell'art. 10 delle Preleggi, che pure non è stata abrogata o modificata. In questo caso, "entrare in vigore" assorbe il significato di "diventare obbligatorio", ribadendo quindi lo stesso contenuto e allo stesso tempo ampliando il significato? Allo stesso modo, l'introduzione di formule fisse con cui corredare la pubblicazione ufficiale degli atti normativi, aggiunge o modifica il significato già presente nell'ordinamento, oppure "è fatto obbligo" coincide con "diventare obbligatorio"?

L'art. 54 Cost., prevedendo un dovere di osservanza della legge, opera una precisa scelta terminologica, la quale viene rispettata dal legislatore del 1985 che, consequenzialmente al dovere pubblico di osservanza, inserisce "l'avviso" di quel dovere nella formula solenne di pubblicazione<sup>280</sup>. Da questo punto di vista, dunque, si può rilevare che le tre diciture citate in apertura sono coincidenti solo sotto un profilo temporale, poiché si occupano di determinare il momento in cui l'atto normativo inizia a dispiegare i suoi effetti<sup>281</sup>. La previsione dell'art. 73 Cost. si colloca quindi nel segno del più ampio significato, includendo con la formula "entrano in vigore" sia la prospettiva delle conseguenze sulla legge-oggetto, sia sugli effetti sul piano del dovere di osservanza dell'individuo<sup>282</sup>. L'art. 10 delle Preleggi, accentua l'acquisizione dell'obbligatorietà, ossia il momento dal quale la legge acquista il carattere di cogenza<sup>283</sup>. Infine, la formula introdotta con il d.p.R. 1092/1985 è quella che più direttamente si connette con il dovere pubblico di osservanza *ex art. 54*

---

<sup>280</sup> Di formula solenne parla F. MODUGNO, voce *Legge (vizi della)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, p. 1020; diversamente, A. M. SANDULLI, *Legge (Diritto costituzionale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, IX, Torino, UTET, 1963, p. 644 sostiene che si tratti di «formula intimidatoria».

<sup>281</sup> G. PARODI, *op. cit.*, p. 93.

<sup>282</sup> R. GUASTINI, *Produzione, op. cit.*, pp. 53, 54.

<sup>283</sup> Pur collocandosi in subordine all'art. 73 Cost., come da tempo la dottrina ha chiarito. G. GROTTANELLI DE'SANTI, *Art. 73-74*, in *Commentario della Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1985, p. 227.

Cost., poiché quando la formula viene apposta, si sta già dando esecuzione alla regola sull'entrata in vigore e sull'acquisto della cogenza e non sarebbe logico individuare la stessa motivazione in una formula che per sua natura non può che intervenire quando la pubblicazione è già stata disposta. Invece, pare potersi individuare in questa "consacrazione" formale, un effetto del dovere costituzionale di osservare la legge.

## **2.2. Il valore dell'osservanza della legge come bene giuridico fondante alcuni delitti**

Nell'assumere l'osservanza della legge come un dovere pubblico, è possibile considerare l'art. 54, comma primo, Cost. come precetto costituzionale funzionale alla giustificazione dell'esistenza di alcuni delitti. Nel Codice penale, si rintracciano infatti alcune previsioni che si ergono a difesa di beni giuridici desumibili positivamente proprio dall'art. 54, comma primo Cost. Si tratta di delitti "tradizionali" che puniscono comportamenti del singolo a danno dello Stato e infatti vengono rubricati come delitti contro la personalità dello Stato. Paiono rilevanti in questo contesto poiché sono uniti, come si vedrà, da una comune trama di fondo che richiama una sottintesa obbligatorietà della legge, che sembra essere il bene giuridico protetto.

Tralasciando alcuni delitti, i quali, benché ancorati all'articolo in questione, si connettono però al diverso dovere di osservanza della Costituzione (artt. 283<sup>284</sup>, 287<sup>285</sup> e 289<sup>286</sup> c.p.)<sup>287</sup> e di fedeltà alla Repubblica

---

<sup>284</sup> Art. 283 c.p., rubricato «Attentato contro la Costituzione dello Stato».

<sup>285</sup> Art. 287 c.p., rubricato «Usurpazione di potere politico o di comando militare».

<sup>286</sup> Art. 289 c.p., rubricato «Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali».

<sup>287</sup> Cfr. R. BORSARI, *Art. 283*, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Milano, Wolters Kluwer–CEDAM, 2017, pp. 942-944; R. BORSARI, *Art. 287*, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario, op. cit.*, pp. 951, 952; R. BORSARI, *Art. 289*, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario, op. cit.*, pp. 954, 955.

In verità la dottrina non riconduce espressamente il bene giuridico tutelato all'osservanza della Costituzione, bensì alla «legittimità dell'evoluzione costituzionale, attuabile soltanto con i mezzi garantiti dall'ordinamento» per l'art. 283, alla «sicurezza degli organi costituzionali» per l'art. 287, al «libero esercizio delle funzioni attribuite agli organi costituzionali» per l'art. 289. Pare tuttavia lecito dal punto di vista della presente trattazione, porre direttamente il dovere di osservanza della Costituzione come base giustificativa del delitto di cui all'art. 283 c.p., posto che le modifiche alla Costituzione, così come, di conseguenza, alla forma di governo, sono ben possibili e lecite osservandone il procedimento. Osservanza della Costituzione può significare

(artt. 242<sup>288</sup> e 264<sup>289</sup> c.p.)<sup>290</sup>, vengono in rilievo gli artt. 266<sup>291</sup>, 414<sup>292</sup> e 415<sup>293</sup> c.p., che paiono invece fondati direttamente sulla protezione del bene giuridico dell'osservanza delle leggi.

In particolare, l'art. 266 prevede il delitto di «Istigazione di militari a disobbedire alle leggi», il quale si preoccupa di proteggere il bene giuridico

---

appunto il dare seguito alla “regole del gioco” anche ai fini evolutivi e modificativi dell'assetto del sistema. In merito all'artt. 287 e 289 c.p., la dottrina si orienta sulla tutela degli organi costituzionali e del loro funzionamento. Il dovere di osservanza della Costituzione in verità rimane sullo sfondo di un principale interesse al funzionamento legittimo dello Stato, che però, per la stretta connessione tra poteri principali dello Stato e Costituzione, può anche vedersi collegato.

<sup>288</sup> Art. 242 c.p., rubricato «Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano».

<sup>289</sup> Art. 264 c.p., rubricato «Infedeltà in affari di Stato».

<sup>290</sup> Cfr. G. GRASSO, *Art. 242*, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Milano, Wolters Kluwer–CEDAM, 2017, pp. 837-840; G. GRASSO, *Art. 264*, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario, op. cit.*, pp. 872-874.

Nonostante la dottrina esplicitamente richiami la fedeltà come bene giuridico dell'art. 242 c.p., qualche perplessità sorge in ordine al concetto di fedeltà, che risulta estrinsecarsi in maniera differente rispetto al dovere di fedeltà alla Repubblica costituzionalmente inteso. Meno problematico l'art. 264 c.p., che la dottrina riconduce alla fedeltà, seppur qualificata. Se il bene giuridico dell'art. 242 sembra confuso con il dovere di difesa della Patria, quello dell'art. 264 c.p. pare più vicino al dovere di lealtà e correttezza dell'amministrazione pubblica.

<sup>291</sup> Art. 266 c.p., rubricato «Istigazione di militari a disobbedire alle leggi».

Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

- 1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
- 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
- 3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata».

<sup>292</sup> Art. 414 c.p.: «Istigazione a delinquere.

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

- 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
- 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici».

<sup>293</sup> Art. 415 c.p.: «Istigazione a disobbedire alle leggi.

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni».

dell'ordine interno delle forze armate<sup>294</sup>. La dottrina più risalente riteneva che le leggi alle quali l'istigazione è rivolta fossero tutte le leggi dello Stato<sup>295</sup>, ma un'impostazione più recente e convincente ha sostenuto che si dovessero considerare solo le disposizioni di legge specificamente rivolte ai militari, mancando di razionalità l'ipotesi di un delitto che riguardasse il rinvio a tutta la legislazione vigente<sup>296</sup>. Quest'ultima dottrina, che sostiene si debba circoscrivere l'ambito dell'istigazione punita dall'art. 266 c.p. alle sole leggi rivolte specificamente ai militari, offre lo spunto per una riflessione sui delitti di istigazione.

Potrebbe infatti sostenersi che anche questi delitti, in generale, si fondano sulla tutela dell'osservanza della legge, posto che puniscono la condotta di promozione e incitamento alla commissione di un reato, che equivale alla violazione del divieto di attuare una data condotta. In realtà, pare invece che questo sia un falso problema, trattandosi della confusione tra l'effetto di una proposizione di legge, la norma incriminatrice, e un carattere della legge, l'obbligatorietà. Infatti, l'art. 414 c.p., «Istigazione a delinquere», è l'esempio paradigmatico di quanto detto. Se letteralmente si legge «chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito [...]», potrebbe trarsi l'errata conclusione che la ragione della punizione dell'istigatore risieda nell'aver potenzialmente portato il destinatario a violare il suo dovere di osservanza delle leggi. In realtà, l'art. 414 tutela l'ordine pubblico<sup>297</sup>, menomato dall'accresciuto rischio di infrazione della legge.

Prospettiva differente invece è quella dell'art. 415 c.p., «Istigazione a disobbedire alle leggi», il quale punisce chi «istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico [...]». In questo caso, la dottrina penalistica considera

---

<sup>294</sup> P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, Cedam, 1971, p. 210; G. GRASSO, *Art. 266, cit.*, pp. 876, 877.

<sup>295</sup> Sempre che «possa venire in considerazione l'interesse che costituisce l'oggetto della tutela penale», V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. IV a cura di P. Nuvolone, Torino, UTET, 1961, 315; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale II*, a cura di C. F. Grosso, Milano, Giuffrè, 2016, p. 784.

<sup>296</sup> P. NUVOLONE, *op. cit.*, pp. 210, 211; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, vol. I, Bologna, Zanichelli, 2012, p. 91.

<sup>297</sup> M. CAPUTO, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, pp. 1273, 1274; R. DOLCE, *Istigazione a delinquere*, in voce *Istigazione*, in *Enciclopedia del diritto*, XXII, Milano, Giuffrè, 1972, p. 10.

il bene giuridico ancora quello dell'ordine pubblico<sup>298</sup>. Tuttavia, muovendo dall'assunto che la legge sia intrinsecamente obbligatoria, pare possibile ipotizzare fondare sull'art. 54, comma primo, Cost., l'idea che il delitto in questione, trovando giustificazione nel disposto costituzionale, si preoccupi di punire coloro che cercano di infrangere il dovere pubblico di osservanza delle leggi. A tal proposito, Luciano Violante sottolinea come, a fronte dell'utilizzo di una formulazione sintetica della fattispecie, una parte significativa dell'interpretazione del delitto si svolge in riferimento non al solo dato letterale, ma «alla luce del mutato assetto costituzionale del Paese»<sup>299</sup>. Se infatti la *ratio legis* ai tempi della compilazione del codice Rocco, intendeva l'art. 415 c.p. a tutela della violazione di una norma giuridica imperativa<sup>300</sup>, la dottrina ha poi ristretto la sua applicazione ai comportamenti lesivi dell'ordine pubblico, inteso come mantenimento della pace sociale, alla luce della Costituzione<sup>301</sup>. Tuttavia, considerando il rapporto di specialità tra gli artt. 415 e 414 c.p., dove l'istigazione a disobbedire le leggi ha applicazione residuale rispetto all'istigazione a delinquere, non pare azzardato ipotizzare che sia il dovere di osservanza delle leggi, di rango costituzionale, a giustificare il delitto di istigazione a disobbedire alle leggi. Ciò parrebbe in parte suffragato da quella dottrina<sup>302</sup> che ha ritenuto applicabile l'art. 415 c.p. a quelle previsioni di legge (di ordine pubblico) imperative ma sprovviste di una propria sanzione penale<sup>303</sup>. Così, il delitto diverrebbe giustificato dall'esistenza di proteggere il carattere obbligatorio di quelle disposizioni che l'ordinamento ha ritenuto essere più necessarie di altre alla preservazione della pace sociale. Ciò non equivale a modificare il senso dell'obbligatorietà della legge, che riguarda ogni legge intrinsecamente, ma corrisponde a una scelta di politica criminale rivolta

---

<sup>298</sup> L. VIOLANTE, *Istigazione a disobbedire alle leggi*, in voce *Istigazione*, in *Enciclopedia del diritto*, XXII, Milano, Giuffrè, 1972, p. 15; F. SCHIAFFO, *Istigazione e ordine pubblico. Tecnicismo giuridico ed elaborazione teleologica nell'interpretazione delle fattispecie*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2004, pp. 264-269.

<sup>299</sup> L. VIOLANTE, *op. cit.*, p. 17.

<sup>300</sup> MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del Codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V *Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la relazione del guardasigilli on. Alfredo Rocco*, pt. II *Relazione sui Libri II e III del Progetto*, Roma, Tipografia della Mantellate, 1929, pp. 204, 205.

<sup>301</sup> L. VIOLANTE, *op. cit.*, p. 18.

<sup>302</sup> P. NUVOLONE, *op. cit.*, p. 208.

<sup>303</sup> F. SCHIAFFO, *op. cit.*, p. 241.

ad assicurare una sanzione penale a una serie indeterminata di comportamenti, già tutelati da norme imperative, funzionali alla pace sociale.

### **2.3 Il conflitto apparente di doveri: la scriminante ex art. 51 c.p.**

I diversi doveri statuiti dall'ordinamento italiano possono contrastare tra di loro qualora una stessa condotta sia al contempo vietata da una norma incriminatrice e imposta da una norma statutrice di un opposto dovere<sup>304</sup>. L'art. 51 c.p. si occupa espressamente di tale evenienza, prevedendo la non punibilità dell'agente nei casi in cui una condotta costituente reato<sup>305</sup>, venga altresì permessa da una diversa norma che attribuisce un diritto, oppure da una norma che preveda quella stessa condotta come un dovere<sup>306</sup>.

Il dovere idoneo a scriminare la punibilità per una condotta delittuosa deve essere identificato nel dovere pubblico, non potendo dare rilevanza a quello scaturente da un rapporto di tipo privatistico<sup>307</sup>. Ne consegue che sono doveri idonei ex art. 51 quelli previsti da una legge o da un atto avente forza di legge. Le fonti di rango sub legislativo possono intervenire solo qualora esse siano delegate da una norma primaria a disciplinare un dovere e, in tal caso, sono idonee a neutralizzare la punibilità per la condotta realizzata. Diversamente, il dovere costituzionale, benché gerarchicamente superiore, è ritenuto necessitare dell'*interpositio legislatoris*, poiché in ambito penale sarà imperativo rispettare un minimo grado di tassatività. Pertanto, il dovere costituzionale, per poter operare come scriminate, dovrà essere specificato da una norma giuridica sufficientemente dettagliata<sup>308</sup>.

---

<sup>304</sup> Oppure da un ordine legittimo della pubblica autorità, caso però che verrà lasciato sullo sfondo di questa trattazione.

<sup>305</sup> Ai sensi dell'art. 4, l. 24 novembre 1981, n. 689, analoga previsione è stabilita nei confronti degli illeciti amministrativi.

<sup>306</sup> L. PISTORELLI, *Art. 51 c.p.*, in *Commentario breve al codice penale*, fondato da G. Cian e A. Trabucchi, diretto da G. Forti, S. Seminare e G. Zuccalà, Wolters-Kluwer, Milano, 2017; A. BONFIGLIOLI, *Art. 51 c.p.*, in *Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari e P. Veneziani, Torino, Giappichelli, 2018; F. CONSULICH, *Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti*, Torino, Giappichelli, 2018; T. TRAVAGLIA CICIRELLO, *Dovere e ordine scriminante. Contenuto e limiti dell'art. 51 c.p.*, Torino, Giappichelli, 2020; F. VIGANÒ, *Art. 51 c.p.*, in *Codice penale commentato*, fondato da E. Dolcini e G. Marinucci e diretto da E. Dolcini e G. L. Gatta, Tomo I, V ed., Milano, Wolters-Kluwer, 2021.

<sup>307</sup> Cass., sez. II, sent. 4 novembre 1982, n. 4718.

<sup>308</sup> G. DE FRANCESCO, *Diritto penale. I fondamenti*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 266, 267.

Il conflitto tra l'art. 51 c.p. e il dovere giuridico opposto pare essere, tuttavia, solo un conflitto apparente. Autorevole dottrina ha evidenziato come tale conflitto venga già risolto prima di arrivare all'applicazione dell'art. 51, tramite i tradizionali criteri di risoluzione delle antinomie. In particolare, l'applicazione del criterio di gerarchia, di specialità, di posteriorità rende già *ex ante* chiaro quale tra la norma di proibizione e quella di dovere dovrà prevalere<sup>309</sup>. Volendo porsi nell'ottica dell'impossibilità di risolvere il conflitto in questo modo, sarà necessario fare ricorso al principio logico di non contraddizione dell'ordinamento<sup>310</sup>, che nel momento in cui simultaneamente vieta e impone una data condotta, è da ritenere che prevalga la norma statutrice dell'imposizione. Ciò si ricava implicitamente dalla circostanza che vede, nella maggior parte dei casi, la norma di dovere come speciale nei confronti di quella di proibizione, così che la prima coprirà una porzione delle situazioni punite dalla seconda. In questo senso, ad esempio, gli artt. 605 c.p. e seguenti, destinati alla punizione della limitazione della libertà altrui coprono un insieme di condotte diversificate, al cui interno si collocano anche le limitazioni della libertà personale previsti, tra le altre, dalle norme del codice di procedura penale in tema di arresti<sup>311</sup>. Chiaramente, in questi casi un problema di antinomia normativa si pone solo in apparenza, poiché, sussistendone i requisiti, la limitazione della libertà personale nei casi e nei modi elencati dalle norme di procedura, benché descrivano un contegno sussumibile nel dettato «chiunque priva taluno della libertà personale», risulta conforme a tali norme e non integra quanto stabilito dall'art. 605 c.p. In un tale caso, non vi è la necessità di accertare la sussistenza di un dovere, né di affermare nel corso di un giudizio l'applicazione dell'art. 51 c.p.: non vi è conflitto tra norme e già *ex ante* è possibile affermare quale indicazione normativa prevale logicamente.

Il difficile verificarsi della necessità di applicazione dell'art. 51 c.p. nella parte riguardante l'adempimento di un dovere come circostanza scriminante, porta la dottrina maggioritaria ad affermare come l'articolo sia, in

---

<sup>309</sup> F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, Zanichelli, 1966, pp. 616-655.

<sup>310</sup> Principio affermato, anche se a proposito dell'esercizio di un diritto, da Cass., sez. III civ., sent. 8 gennaio 2014, n. 3973.

<sup>311</sup> Cfr. F. VIGANÒ, *op. cit.*, p. 871.



effetti, superfluo<sup>312</sup>. Ciononostante, in quei casi in cui norma è stata applicata giudizialmente, si possono comunque rilevare delle particolarità interpretative che, a uno sguardo approfondito, sebbene possano giustificare il passaggio giudiziario, non si discostano da quanto affermato in precedenza e, anche in questi casi, la valutazione sarebbe potuta essere compiuta *ex ante*.

Un caso paradigmatico è rappresentato dalla sentenza di assoluzione nei confronti di Mario Riccio, accusato di omicidio del consenziente per aver interrotto le cure di ventilazione assistita di Piergiorgio Welby<sup>313</sup>. Nelle motivazioni della sentenza, il Tribunale di Roma applica l'art. 51 c.p., citando il dovere di eseguire le volontà del paziente<sup>314</sup>. Tale conflitto di doveri, in realtà, poteva essere risolto applicando il criterio gerarchico, avendo da un lato una norma ordinaria, l'art. 579 c.p. e, dall'altro, l'art. 32, secondo comma Cost.<sup>315</sup>, che prevede il divieto di praticare trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, in assenza di una specifica norma di legge. Inoltre, la prevalenza del dovere costituzionale sulla fattispecie punitiva si rafforza, senza che ve ne sia necessità, con l'applicazione del criterio di specialità, poiché tale dovere copre una casistica più ristretta di quella punita dall'art. 579 c.p.<sup>316</sup>. Ciò che invece non sarebbe stato possibile, è rappresentato dall'accertamento dell'elemento volitivo del paziente. Non sarebbe stato possibile prescindere dal

---

<sup>312</sup> F. VIGANÒ, *op. cit.*, p. 847.

<sup>313</sup> Gup Trib. Roma 23 luglio 2007, n. 2049. In argomento, C. CUPELLI, *Il "diritto" del paziente (di rifiutare) e il "dovere" del medico (di non perseverare)*, in *Cassazione penale*, n. 5, 2008, pp. 1807-1831; D. PULITANÒ, E. CECCARELLI, *Il lino di Lachesis e i diritti inviolabili della persona*, in *Rivista italiana di medicina legale*, f. 1, 2008, pp. 330-342; A. TARUFFO, *Rifiuto di cure e doveri del medico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, f. 1, 2008, pp. 463-473.

<sup>314</sup> «In conclusione, è evidente che il rifiuto di una terapia, anche se già iniziata, ove venga esercitato nell'ambito sopra descritto ed alle condizioni precedentemente illustrate, costituisce un diritto costituzionalmente garantito e già perfetto, rispetto al quale sul medico incombe, in ragione della professione esercitata e dei diritti e doveri scaturenti dal rapporto terapeutico instauratosi con il paziente, il dovere giuridico di consentirne l'esercizio, con la conseguenza che, se il medico in ottemperanza a tale dovere, contribuisse a determinare la morte del paziente per l'interruzione di una terapia salvavita, egli non risponderebbe penalmente del delitto di omicidio del consenziente, in quanto avrebbe operato alla presenza di una causa di esclusione del reato e segnatamente quella prevista dall'art. 51 c.p.».

<sup>315</sup> Nell'ammettere tale dovere, sempre circa il caso Englaro, cfr. Cass. civ. sez. I, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748.

<sup>316</sup> In merito, A. TARUFFO, *op. cit.*, pp. 470,471, afferma che tale dovere opera solo nei confronti del medico, mentre non si applica agli altri consociati. *Contra*, F. GIUNTA, *Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, f. 2, 1997, p. 98.

passaggio giudiziario non già per attivare il meccanismo *ex art. 51 c.p.*, ma per verificare che il rifiuto delle cure fosse l'effettiva volontà del paziente, liberamente e consapevolmente espressa. In assenza dell'*interpositio legislatoris*, che dovrebbe rendere legislativamente quel diritto al rifiuto delle cure e di riflesso quel dovere del medico di rispettare tale diritto, non può essere che il giudice a dover verificare i fatti e dichiarare, a seconda della risultanza, la violazione dell'art. 579 c.p. o l'operatività del 51 c.p.<sup>317</sup>. Tuttavia, ciò che preme sottolineare è che l'art. 51 non si è rivelato imprescindibile, poiché, anche in sua assenza, si sarebbero dovute trarre le stesse conclusioni.

In relazione al dovere costituzionale di osservare la legge, tale conflitto apparente di norme non assume portata significativa. La fonte costituzionale afferma un dovere valido allo stesso modo sia nei confronti della norma penale incriminatrice sia nei confronti della norma statutrice di un contrario dovere. Sarà compito dell'interprete risolvere il conflitto apparente di norme, utilizzando gli ordinari criteri, al fine di stabilire il dovere prevalente. Nel caso in cui il secondo dovere sia un dovere costituzionale, sarà necessario che il legislatore intervenga per tradurre il dettato costituzionale in un dovere circostanziato, di modo da permetterne un'agevole applicazione.

---

<sup>317</sup> Cfr. S. SEMINARA, *Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura*, in *Diritto penale e processo*, 2007, p. 1564.



## Capitolo IV

### Cedevolezza del dovere di osservanza della legge

#### 1. L'osservanza della legge in rapporto al diritto/dovere di resistenza

La tematica del diritto di resistenza rappresenta un argomento molto dibattuto e altrettanto ricorrente negli studi costituzionali<sup>318</sup>. Durante i lavori dell'Assemblea costituente, si è riflettuto a lungo sull'opportunità di inserire il diritto, e a tratti anche il dovere, di resistere nel catalogo di diritti della Carta costituzionale. Tuttavia, è noto come la proposta non superò il vaglio dell'Assemblea. Ciò però non ha impedito a certa dottrina di ritenere esistente tale diritto nell'ordinamento, nonostante la sua assenza testuale nel diritto positivo. Si è infatti ritenuto che il diritto di resistere sia connaturato a una società democratica e che trovi fondamento negli altri diritti di libertà, così come nello spirito repubblicano della Costituzione.

La sua connessione con il dovere di obbedienza alla legge pare immediata: il dovere di obbedienza viene meno quando si rileva un diritto di resistere. Tuttavia, il rapporto tra osservanza e resistenza può assumere diverse sfumature, apparendo condizionato sia dalla specie della resistenza, sia dal giudizio *a posteriori* che dal “successo” della resistenza dipende.

#### 1.1 Il diritto di resistenza

Nel definire e analizzare il diritto di resistenza, è conveniente usare prudenza. Tra le molte, la prima difficoltà, se non addirittura impossibilità, che si incontra è quella di ricondurre ogni forma di resistenza a una stessa “categoria”. Parlare di diritto di resistenza pone il giurista davanti a un

---

<sup>318</sup> In argomento, si segnalano: G. CASSANDRO, voce *Resistenza (diritto di)*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, UTET, 1968; N. BOBBIO, *La resistenza all'oppressione*, in *Studi sassaresi*, III, Milano, Giuffrè, 1973; A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Legittimità e resistenza*, in *Studi sassaresi*, cit.; A. MARRANZINI, *Cristianesimo e diritto alla resistenza*, in *Studi sassaresi*, cit.; M. A. CATTANEO, *Considerazioni su diritto di resistenza e liberalismo*, in *Studi sassaresi*, cit.; L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali*, op. cit.; F. M. DE SANCTIS, voce *Resistenza (diritto di)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988; E. MORONI, *Diritto di resistenza*, Urbino, QuattroVenti, 1988; A. CERRI, voce *Resistenza (diritto di)*, in *Enciclopedia giuridica*, XXVI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1991; E. BETTINELLI, voce *Resistenza (diritto di)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XII, Torino, UTET, 1997; A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2006.

argomento vasto, complesso e connesso a diverse altre tematiche, sia giuridiche che filosofiche, politiche e storiche. Sembra imprescindibile distinguere le manifestazioni della resistenza in base a caratteristiche storiche, sociali, culturali ed economiche proprie degli ordinamenti in cui l'istituto si cala<sup>319</sup>. Ma non solo, poiché nel corso dei secoli, sono stati assai numerosi i grandi pensatori, filosofi e giuristi che si sono misurati con quello che oggi si definisce «diritto di resistenza». Nella sua evoluzione storica, il diritto di resistenza muove dalle rivendicazioni dell'Antigone di Sofocle alla difesa di Socrate, dal martirio cristiano al diritto naturale, dalla teoria del contratto sociale alla separazione dei poteri e allo stato di diritto<sup>320</sup>.

La mole di precedenti elaborazioni sul tema, che non può essere qui affrontata, impone di limitarsi a richiamare due grandi codificazioni del diritto di resistenza. La Dichiarazione di indipendenza americana e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino francese costituiscono le basi della rivendicazione costituzionale del diritto di resistere, poi ripreso anche da alcune esperienze costituzionali posteriori alla Seconda guerra mondiale<sup>321</sup>.

L'esperienza secessionista delle colonie britanniche in nord America dal dominio di Giorgio III si è connotata per una resistenza ai soprusi della corona, perpetrati *contra legem*<sup>322</sup>. Con la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776, il Congresso generale contesta nel dettaglio una serie di «offese e usurpazioni»<sup>323</sup>, perpetrate da parte della corona e dello Stato di Gran Bretagna nei confronti delle Tredici colonie. Ma si afferma anche che l'atto di secessione è, allo stesso tempo, *extrema ratio*<sup>324</sup> e «loro diritto, loro dovere»<sup>325</sup>. I governi

---

<sup>319</sup> G. CASSANDRO, *op. cit.*, p. 591; E. BETTINELLI, *Resistenza, op. cit.*, pp. 183, 184.

<sup>320</sup> A. CERRI, *Resistenza, op. cit.*, p. 1; una ricostruzione storica estremamente accurata e completa è offerta da G. CASSANDRO, *op. cit.*, pp. 591-613; v. anche, A. BURATTI, *op. cit.*, pp. 1-235.

<sup>321</sup> Si prendono ad esempio questi casi paradigmatici, ma la casistica comprende altri, variegata esperienze. Si segnalano le costituzioni di Pennsylvania del 1776, Vermont del 1777, Massachusetts del 1780, Maryland 1776, dei Land tedeschi di Hessen, Bremen, Brandeburgo, citati da A. CERRI, *Resistenza, op. cit.*, p. 1.

<sup>322</sup> G. CASSANDRO, *op. cit.*, pp. 603, 604; A. CERRI, *Resistenza, op. cit.*, p. 1; E. BETTINELLI, *Resistenza, op. cit.*, pp. 185, 186.

<sup>323</sup> A. ACQUARONE, G. NEGRI, C. SCALBA (a cura di), *La formazione degli Stati Uniti d'America, documenti*, vol. I, Pisa, Nistri-Lischi, 1961, pp. 417-419.

<sup>324</sup> «La prudenza, invero, consiglierà di non modificare per cause transeunti e di poco conto Governi da lungo tempo stabiliti; e conformemente a ciò l'esperienza ha dimostrato, che gli uomini sono maggiormente disposti a sopportare, finché i mali siano sopportabili, che a farsi

«sono creati fra gli uomini» e devono il loro potere «dal consenso dei governati», al fine di garantire i «Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità»<sup>326</sup>. Come nota Giovanni Cassandro, nella vicenda nordamericana il diritto di resistenza è quello connotato da Locke e dalla dottrina giuridica inglese, unito però al giusnaturalismo di matrice religiosa. È la resistenza al tiranno, colpevole di aver violato il contratto sociale che lega sudditi e sovrano e che, pertanto, deve essere deposto dal popolo nel suo complesso per ottenere un effetto restaurativo dell'ordine legittimo<sup>327</sup>.

Per una diversa prospettiva, la Rivoluzione francese offre l'esempio, da un lato, di un processo rivoluzionario che viene poi "stabilizzato" anche tramite la rivendicazione del diritto-dovere di resistenza, visto come istituto di consolidamento del nuovo regime, instaurato tramite la netta cesura con l'*ancien régime* dell'assolutismo monarchico<sup>328</sup>. La Costituzione giacobina, mai entrata in vigore, del 1793 sancisce all'art. 35 la resistenza come diritto e come dovere, affermando che «quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione diviene per il popolo il più sacro dei diritti e il più necessario dei doveri»<sup>329</sup>. Come Cassandro mette in luce, l'esperienza francese rappresenta un inedito utilizzo della resistenza, perché "rompe" con le teorizzazioni fino ad allora sviluppate, qualificandosi come diritto e come dovere, non essendo proceduralizzato e ponendosi come garanzia di altri diritti<sup>330</sup>. Pare importante notare come Nicolas de Condorcet, stilando il Progetto di dichiarazione dei diritti naturali, civili e politici dell'uomo del 1793, mai nemmeno discusso, avesse proposto una regolamentazione dei motivi legali per i quali si potesse resistere<sup>331</sup>. Ma questo passaggio, che secondo Cassandro superava di molto i

---

giustizia esse stessi abolendo quelle forme di Governo cui sono avvezzi», A. ACQUARONE, G. NEGRI, C. SCALBA (a cura di), *op. cit.*, pp. 416, 417.

<sup>325</sup> «Ma quando un lungo corteo di abusi e di usurpazioni, invariabilmente diretti allo stesso oggetto, svela il disegno di assoggettarli a un duro Dispotismo, è loro diritto, è loro dovere, di abbattere un tale Governo, e di procurarsi nuove garanzie per la loro sicurezza futura», A. ACQUARONE, G. NEGRI, C. SCALBA (a cura di), *op. cit.*, p. 417.

<sup>326</sup> A. ACQUARONE, G. NEGRI, C. SCALBA (a cura di), *op. cit.*, p. 416

<sup>327</sup> G. CASSANDRO, *op. cit.*, pp. 603, 604.

<sup>328</sup> G. CASSANDRO, *op. cit.*, p. 605; E. BETTINELLI, *Resistenza*, *op. cit.*, pp. 187, 188.

<sup>329</sup> A. SAITTA, *Le Costituzioni francesi del periodo rivoluzionario 1789-1795*, Firenze, Sansoni, 1946, pp. 108-202, 266-271.

<sup>330</sup> G. CASSANDRO, *op. cit.*, p. 605.

<sup>331</sup> Art. 1 della Dichiarazione, citato da G. CASSANDRO, *op. cit.*, p. 605.

tempi, presupponeva un compiuto stato di diritto e, insieme, negava quel carattere di straordinarietà giustificata dalla necessità<sup>332</sup>.

Con lo stato di diritto, infatti, iniziano a sorgere una serie di istituti di garanzia volti a regolare l'uso del potere e a contrastarne l'esercizio illegittimo. Prima con lo stato liberale, più compiutamente nel secondo dopoguerra, gli ordinamenti si dotano di un complesso eterogeneo di meccanismi atti a disinnescare le situazioni che, in epoche precedenti, si sarebbero potute risolvere solo tramite l'invocazione del diritto di resistenza.

La migliore dottrina distingue, nello stato di diritto, le forme di resistenza come codificate o non codificate; su un diverso piano, distingue poi quelle non violente dalle violente<sup>333</sup>.

Si tratta talvolta di meccanismi giurisdizionali, come il ricorso alla giustizia amministrativa per l'annullamento del provvedimento viziato<sup>334</sup>. Sul piano giurisdizionale, il procedimento di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica e il suo giudizio davanti alla Corte costituzionale costituiscono il rimedio alla resistenza contro la più alta carica dello Stato<sup>335</sup>. Ma la stessa esistenza della Corte costituzionale come organo di garanzia, e le sue attribuzioni di giudice delle leggi e delle competenze costituzionali, realizza nello stato di diritto, quell'opposizione alle leggi illegittime, qualora contrastino con i principi costituzionali. Il potere legislativo può essere sanzionato da un apposito organo, senza la necessità di una resistenza popolare alla legge "ingiusta"<sup>336</sup>. Discorso analogo vale per i giudizi sui conflitti di attribuzione o fra poteri, dove l'usurpazione di una competenza da parte di un potere che non è titolare, viene contrastata dal sistema stesso<sup>337</sup>.

---

<sup>332</sup> G. CASSANDRO, *op. cit.*, p. 605.

<sup>333</sup> A. CERRI, *Resistenza, op. cit.*, pp. 3-5.

<sup>334</sup> A. CERRI, *Resistenza, op. cit.*, p. 4.

<sup>335</sup> Sulle particolarità del giudizio d'accusa contro il Presidente della Repubblica, cfr. G. RAGNO, *I delitti di alto tradimento ed attentato alla Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1974; L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali, op. cit.*, pp. 19-51; F. DIMORA, *Alla ricerca della responsabilità del Capo dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1990; A. RUGGERI (a cura di), *Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica*, Torino, Giappichelli, 2011.

<sup>336</sup> A. CERRI, *Resistenza, op. cit.*, p. 4; L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali, op. cit.*, pp. 53-61

<sup>337</sup> L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali, op. cit.*, pp. 82-87.

In opposizione poi al rischio che poteri liberi nel fine, come l'esecutivo incardinato nel governo, deviano dal solco non del legittimo, ma della volontà popolare, il rimedio previsto dall'ordinamento si riscontra, prima, nell'attività parlamentare di controllo e successivamente, nella sfiducia parlamentare<sup>338</sup>.

Vi è poi l'intervento diretto del popolo, con l'istituto del referendum abrogativo, tramite il quale l'elettorato si esprime direttamente sul mantenimento in vigore di un testo normativo<sup>339</sup>.

Tra le forme di resistenza codificata viene annoverato anche il potere di rinvio del Presidente della Repubblica<sup>340</sup>. Il Capo dello Stato, qualora nutra dei dubbi di compatibilità della legge da promulgare con la Costituzione, può rinviare il testo al Parlamento, provocando una riapertura della discussione<sup>341</sup>. Il Parlamento, qualora approvi nuovamente il testo, lo trasmetterà al Presidente per la promulgazione, che questa volta non potrà essere legittimamente rifiutata. La resistenza opposta dal Capo dello Stato deve essere divisa in due possibili manifestazioni: la resistenza alla "prima" promulgazione e la resistenza alla "seconda" promulgazione. Solo la prima forma è codificata nell'ordinamento, rappresentando una forma di garanzia stabilita dall'art. 73 Cost. Il Presidente, esercitando un controllo di costituzionalità in senso ampio, opera all'interno del dettato costituzionale<sup>342</sup>. La seconda forma invece non solo non è una tipologia di resistenza codificata, ma si ritiene realizzi anche il particolare tipo di illecito del delitto di altro tradimento e attentato alla Costituzione, ex art. 90 Cost<sup>343</sup>.

---

<sup>338</sup> Pur con alcuni *distinguo*, L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali*, op. cit., pp. 89-110.

<sup>339</sup> Cfr. per una ricostruzione che tiene conto di diverse opinioni contrapposte, L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali*, op. cit., pp. 125-168; sulla sussunzione del referendum abrogativo nel paradigma delle forme di resistenza, A. CERRI, *Resistenza*, op. cit., p. 4.

<sup>340</sup> L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali*, op. cit., pp. 139-144.

<sup>341</sup> Circa la promulgazione, si rimanda al fondamentale S. BARTHOLINI, *La promulgazione*, Milano, Giuffrè, 1955.

<sup>342</sup> Sulle finalità del controllo presidenziale, S. GALEOTTI, *Rinvio presidenziale di una legge*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 1950, pp. 48-72; G. GUARINO, *Il Presidente della Repubblica italiana: note preliminari*, Milano, Giuffrè, 1951; F. BENVENUTI, *Il controllo mediante richiesta di riesame*, Milano, Giuffrè, 1954; L. PALADIN, *La funzione presidenziale di controllo*, in *Quaderni costituzionali*, f. 2, 1982, pp. 309-327; G. GROTTANELLI DE'SANTI, op. cit. pp. 196-225; I. PELLIZZONE, *Il potere di rinvio come istanza di riflessione*, in *Quaderni regionali*, f. 2, 2010, pp. 589-606; D. GALLIANI, *Il capo dello Stato e le leggi*, vol. II, *Il concreto svolgimento costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2011.

<sup>343</sup> Sulla responsabilità del Presidente della Repubblica, S. ORTINO, *La responsabilità costituzionale del Presidente della Repubblica*, in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, 1973,



Certa dottrina riscontra una forma di resistenza codificata nell'ordinamento, che autorizza l'uso della forza, nell'istituto della legittima difesa, il quale, agendo da causa di giustificazione della condotta, non sanziona colui che ha usato violenza per difendersi (ossia, per resistere) alla violenza ingiusta<sup>344</sup>.

Questo passaggio sembra fondamentale per definire l'ambito che il diritto di resistenza ricopre all'interno degli stati di diritto. Con l'evoluzione delle garanzie e delle forme statuali, la resistenza assume caratteri sussumibili entro paradigmi stretti e "interni" allo Stato.

Secondo la nota classificazione di Alessandro Passerin D'Entrèves, la resistenza si può riscontrare in diverse tipologie. In una situazione di assenza di resistenza al potere costituito, si ha l'«obbedienza consenziente», che prevede l'adesione del singolo alla norma imposta, il quale condivide e "adotta" come

---

pp. 17-88; G. RAGNO, *op. cit.*; G. ZAGREBELSKY, voce *Procedimento e giudizio d'accusa*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano, Giuffrè, 1986; F. DIMORA, *op. cit.*; F. SACCO, *La responsabilità politico-costituzionale del Presidente della Repubblica*, Roma, Aracne, 2012; E. FURNO, *La responsabilità del Presidente della Repubblica dopo la sentenza n. 1/2013 della Corte costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2014.

La condotta del Presidente andrebbe dunque sussunta sotto il paradigma della resistenza non codificata, dove, per salvaguardare la Costituzione, il Capo dello Stato compirebbe un fatto illecito, rischiando la condanna per il delitto sopra ricordato (8 L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali*, *op. cit.*, p. 140). Si tratta di un rischio, e non di una certezza, poiché, come spesso accade per le ipotesi di resistenza, sarà inevitabilmente un giudizio *ex post* a stabilire se egli abbia, con il suo rifiuto, protetto la Costituzione o attentato a essa. Davanti a una legge lesiva della Costituzione, il Presidente si troverebbe tra due fuochi: da un lato, approvare una legge lesiva della Costituzione andrebbe a integrare gli estremi del delitto di alto tradimento e attentato alla Costituzione e dall'altro lato, anche il rifiuto di promulgare la legge costituirebbe il rifiuto di un atto dovuto, realizzando il medesimo delitto (nota L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali*, *op. cit.*, pp. 140, 141, che l'ipotesi che vede per il Presidente della Repubblica un concreto rischio di essere messo in stato d'accusa da parte del Parlamento riguarda il caso di una legge approvata da un Parlamento diverso da quello del momento della pubblicazione, poiché altrimenti non è ragionevole pensare che gli stessi artefici della legge accusino il Presidente per non averne impedito l'entrata in vigore). La dottrina risolve l'impasse suggerendo di considerare prevalente il dovere di garanzia verso la Costituzione e il diritto di non essere obbligato a compiere atti illeciti (Per la prima considerazione, L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali*, *op. cit.*, p. 141; per la seconda, S. M. CICONETTI, *op. cit.*, p. 115).

In caso di promulgazione di leggi di revisione costituzionale, l'aspetto della resistenza del Capo dello Stato assume confini più nitidi. Qualora infatti una legge di revisione fosse approvata dal Parlamento con la maggioranza dei due terzi, non vi sarebbero margini per proporre il referendum confermativo e il rifiuto del Presidente costituirebbe l'unico argine a una legge contraria a principi della Costituzione e della Repubblica (L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali*, *op. cit.*, pp. 142-144). Questo ragionamento pare valido qualora il Presidente agisca per una sua valutazione oggettiva della compatibilità tra il testo della legge e la Costituzione. Diversamente, qualora il motivo del rifiuto sia da riscontrare in un conflitto tra la legge e il foro interno della persona del Presidente della Repubblica, si tratterebbe, forse più correttamente, di un caso di obiezione di coscienza.

<sup>344</sup> A. CERRI, *Resistenza*, *op. cit.*, pp. 4, 5.

propria convinzione la regola statale e le obbedisce spontaneamente. Per lo Stato, l'obbedienza consenziente rappresenta l'ottimo, sintomo della sintonia valoriale tra popolo e governante.

Discostandosi verso una progressiva discrasia dell'obbedienza, si passa all'«obbedienza formale», che ottiene lo stesso esito materiale dell'obbedienza consenziente, ma senza l'adesione valoriale della legge: ciò che motiva l'obbedienza è il timore della sanzione, o la semplice abitudine.

Similmente, l'«evasione occulta» rappresenta il passo successivo, nel quale prevalgono gli interessi individuali su quelli sociali. La regola viene non osservata sulla base di interessi di opportunità e l'inosservanza non persegue uno scopo di protesta o di affermazione di valori diversi ma, più semplicemente, dimostra la disaffezione completa verso una o più regole determinate. Inoltre, qualora si verifici l'evasione occulta, l'ordinamento non è stato in grado di garantire la propria effettività completa.

Acquisiscono invece caratteri di resistenza progressivamente più marcati l'«obbedienza passiva», l'«obiezione di coscienza» e la «disobbedienza civile». Se per la prima si tratta di non osservanza della legge e sopportazione della sanzione (o meglio, della conseguenza), l'obiezione di coscienza si caratterizza per il carattere «deliberato e palese del rifiuto» dell'obbedienza a una data norma, senza però determinare il rifiuto dell'ordinamento nel suo complesso.

La disobbedienza civile, invece, raccoglie da un lato, la non osservanza della legge e la sopportazione della sanzione, dall'altro le ragioni di coscienza che impongono al disobbediente la non adesione alla norma, e vi aggiunge la pubblicità dell'inosservanza, spesso con l'autodenuncia e con l'intervento dei *mass media*. Anche in questo caso, non si produce un rifiuto totale del sistema ma, al contrario, vi è spesso un'esaltazione di determinati valori fondanti e la finalità di restaurazione di un più rigoroso rispetto di essi<sup>345</sup>.

Con la «resistenza passiva» e la «resistenza attiva» si passa infine alle forme di resistenza radicali, che dimostrano un rifiuto complessivo dell'ordinamento, percepito come illegittimo o illegale. Si tratta di resistenza

---

<sup>345</sup> Per tutte le citate classificazioni, A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Legittimità, op. cit.*, pp. 35-42.

passiva quando, senza ricorrere alla violenza, si persegue il sovvertimento dell'ordine costituito. La resistenza diverrà invece «resistenza attiva» quando l'uso della forza viene accettato come metodo di realizzazione del mutamento voluto. Con quest'ultimo profilo, che rappresenta il massimo grado per intensità della resistenza, ci si pone al confine con la rivolta e la rivoluzione<sup>346</sup>.

Tra le classificazioni delle forme di resistenza, quelle che non negano la legittimità del sistema nel suo complesso sono da ritenersi “positive”, nel senso che producono, in un ordinamento democratico, dibattito e confronto e contribuiscono all'evoluzione dell'ordinamento<sup>347</sup>. Diversamente, quelle che perseguono un sovvertimento dell'ordine costituito, negandone la legittimità, si pongono naturalmente su un piano di contrapposizione talmente netto da non poter coesistere<sup>348</sup>. Tuttavia, per queste ultime forme di resistenza, la «resistenza passiva» e la «resistenza attiva», sarà più probabilmente la Storia, sulla base dell'esito del conflitto, a qualificarle come atti di resistenza a un potere illegittimo o tentativi di sovversione di un potere legittimo, con una connotazione più o meno positiva.

Pare comunque possibile affermare che il rapporto della resistenza con il dovere di osservanza della legge si configura come rapporto di regola a eccezione. Se il dovere di osservanza della legge è generale e assoluto, la resistenza si colloca oggi come eventuale e condizionata, evocabile solo in casi limitati sussumibili sotto due categorie: le crisi del sistema e la deroga all'obbligatorietà. Significa che, al di fuori di certi confini, agli atti di resistenza non si riconosce lo *status* di «resistenze».

Se si ammettesse, senza confini stretti, che si tratti di forme di resistenza ogni qual volta, rispettati i requisiti costitutivi, uno o più cittadini invochino la disobbedienza civile, l'obiezione di coscienza o altre forme di resistenza, si rischierebbe di tendere al progressivo annullamento del metodo democratico, e delle istituzioni che lo realizzano.

---

<sup>346</sup> A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Legittimità, op. cit.*, pp. 37, 42; Sulla rivoluzione, e sull' «antico vizio logico» della confusione tra resistenza e rivoluzione, cfr. P. BARILE, *op. cit.*, pp. 247-251.

<sup>347</sup> A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Legittimità, op. cit.*, pp. 43, 44; A. CERRI, *Resistenza, op. cit.*, p. 2.

<sup>348</sup> A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Legittimità, op. cit.*, pp. 44, 45.

Francesco Maria De Sanctis pone la resistenza come il contrario di obbedienza e considera a monte del discorso su resistenza e obbedienza la differenziazione tra potere legittimo e illegittimo. Contro quest'ultimo, è «pensabile» un diritto di resistenza<sup>349</sup>. Si tratta della categoria «crisi del sistema», nella quale si può ammettere un diritto resistenza volto a contrastare le manifestazioni di un potere illegittimo. Tralasciando i casi macroscopici (e.g. il colpo di stato), la difficoltà si avverte nel dover approfondire la differenza tra legalità e legittimità. Un'eco dell'importanza fondamentale di questi concetti si coglie nella definizioni del diritto di resistenza di Cassandro, per il quale la resistenza è «il diritto del singolo o di gruppi organizzati o di organi dello Stato, o di tutto il popolo, di opporsi con ogni mezzo, anche con la forza, all'esercizio arbitrario e violento, non conforme al diritto, del potere statale» e, inoltre, anche un obbligo «poiché la resistenza finisce col tutelare beni fondamentali della vita del singolo o della collettività e tende a restaurare l'*ordo iustitiae* che è stato violato»<sup>350</sup>.

Proprio queste furono alcune delle ragioni che scongiurarono al costituente italiano l'opportunità di inserire in Costituzione il diritto/dovere di resistenza. Originariamente, l'inserimento della previsione era stato avanzato nella formulazione dell'art. 3 (poi nell'art. 50 del Progetto) e, verosimilmente, avrebbe condiviso la collocazione con il dovere di osservanza delle leggi (e con la fedeltà alla Repubblica e l'osservanza della Costituzione)<sup>351</sup>.

Nell'esperienza italiana, due secoli successiva a quelle nordamericana e francese, il diritto di resistenza viene in rilievo dopo la caduta del regime totalitario fascista e viene proposta come garanzia di sistema affinché non si dimostri possibile gettare le premesse di una nuova svolta totalitaria<sup>352</sup>. In Assemblea costituente vi furono però voci contrarie sull'opportunità di inserire la resistenza come diritto. In particolare, fu notato come il rango costituzionale e positivo di tale previsione potesse creare delle insuperabili problematiche

---

<sup>349</sup> F. M. DE SANCTIS, *op. cit.*, p. 995.

<sup>350</sup> G. CASSANDRO, *op. cit.*, p. 591.

<sup>351</sup> A.C., I S.C., 44<sup>a</sup> seduta, 3 dicembre 1946.

<sup>352</sup> E. BETTINELLI, *Resistenza*, *op. cit.*, 187-191.

sulla reale portata dell'istituto<sup>353</sup>. Pare, ad ogni modo, complicato delimitare gli ambiti della resistenza legittima, da un lato, e della resistenza illegittima, dall'altro e quasi impossibile risulta razionalizzare la giustificazione della contrapposizione stato-popolo nell'ambito rivoluzionario che, in quanto fatto giuridico, non necessita di copertura legale<sup>354</sup>.

Diversamente, dalla strada imboccata dall'ordinamento italiano, la Repubblica Federale tedesca prevede nella sua Legge fondamentale, il diritto di resistenza. L'art. 20, comma quarto della Grundgesetz stabilisce che «tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non via altro rimedio possibile»<sup>355</sup>. La norma, che si inserisce in un contesto di misure paradigmatiche di una “democrazia che si difende”<sup>356</sup>, rappresenta il principale argomento in favore della possibilità di positivizzare un diritto di resistenza altrimenti configurabile solo *contra legem*<sup>357</sup>.

## 2. L'obiezione di coscienza

Nell'immaginario collettivo italiano, ma non solo<sup>358</sup>, l'obiezione di coscienza<sup>359</sup> evoca immediatamente due grandi tematiche: l'obiettore alla leva militare e il medico obiettore alla pratica dell'aborto.

---

<sup>353</sup> E. g.: A.C., I S.C., 44<sup>a</sup> seduta, 3 dicembre 1946, pp. 451, 452, in cui Palmiro Togliatti, seppur votando a favore, sottolinea la «poca importanza» della previsione, posto che ciò che «legittima una rivoluzione è la vittoria»; A.C., CXXVI seduta, 19 maggio 1947, p. 4054, dove Cesario Rodi si dice preoccupato delle possibili strumentalizzazioni; *Ibidem*, p. 4063, Carmelo Caristia, che sottolinea l'impossibilità di dare una regolazione al diritto di resistenza.

<sup>354</sup> F. PIERANDREI, *La rivoluzione e il diritto*, in *Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia e diritto sociale*, vol. 5, 1952, pp. 134-153, spec. nota 27; G. MORELLI, *Il diritto naturale nelle costituzioni moderne*, Milano, Vita e Pensiero, 1974, pp. 340-342; L. VENTURA, *Le sanzioni*, *op. cit.*, p. 204.

<sup>355</sup> H. SCHOLLER, *Il diritto di resistenza nella Costituzione della Repubblica Federale di Germania e la giurisprudenza della Corte costituzionale federale*, in *Studi sassaresi*, *op. cit.*, pp. 351-364;

<sup>356</sup> P. COSTA, *Gli istituti di difesa della Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 63-69, 97-100; J. LUTHER, *Giustizia costituzionale nella Repubblica Federale di Germania*, in J. Luther, R. Romboli, R. Tarchi (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, tomo I, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 194, 195.

<sup>357</sup> G. MORELLI, *op. cit.*, pp. 357-366.

<sup>358</sup> Nel panorama internazionale, è divenuta iconica la resistenza di una parte della popolazione statunitense alla guerra del Vietnam negli anni '60.

<sup>359</sup> R. BERTOLINO, *L'obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale diritto di obiezione*, Torino, Giappichelli, 1994; G. DI COSIMO, *Coscienza e Costituzione. I limiti del*

Le due esperienze, che rappresentano parte dell'obiezione di coscienza nei tempi recenti<sup>360</sup>, differiscono nettamente in quanto a presupposti e percezione nell'opinione pubblica. Se l'obiezione al servizio militare ha raccolto abbastanza sostegno da portare lo Stato prima a riconoscerne la fondatezza, introducendo un servizio sostitutivo, poi a sospendere del tutto il servizio militare di leva, diversamente è stato per l'obiezione alla pratica dell'aborto. In questo caso, l'introduzione dell'istituto dell'aborto ha visto la contestuale introduzione di specifiche cause di dispensa dalla sua pratica, sicché su un piano teorico, le due esperienze di obiezione hanno seguito un *iter* opposto.

Come già accennato in precedenza, ciò che interessa mettere in luce è il rapporto che intercorre tra il generale dovere di osservanza della legge e l'obiezione di coscienza.

### **2.1. L'obiettore di coscienza al servizio militare di leva**

L'art. 52, comma secondo Cost. stabilisce, dopo aver proclamato al comma primo la difesa della patria come «un sacro dovere dei cittadini», che il servizio militare è obbligatorio, demandando alla legge la disciplina dei suoi limiti e modalità. La fonte primaria che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, continua a disciplinare il servizio di leva è il Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con il r.d. 24 febbraio 1938, n. 329, il quale disciplina le categorie di cittadini soggetti alla leva, così come le conseguenze della renitenza e le limitazioni ai diritti<sup>361</sup> valide fino a regolarizzazione dell'obbligo di leva, fissato in diciotto mesi. La normativa si completa con il d.p.R. 14 febbraio 1964, n. 237<sup>362</sup>.

---

*diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, Milano, Giuffrè, 2000; D. PARIS, *L'obiezione*, op. cit.,.

<sup>360</sup> Altre tematiche interessate dall'obiezione di coscienza sono il giuramento, la libertà intellettuale del giornalista (in reazione al cambiamento dell'indirizzo politico della testata), l'obbligo di contribuzione (c.d. sciopero fiscale).

<sup>361</sup> La principale delle limitazioni pare quella che impedisce, ex art. 2 del testo unico, al cittadino italiano non in regola con l'obbligo di leva di accedere a qualsiasi pubblico ufficio.

<sup>362</sup> Tale impianto normativo persiste, con marginali modificazioni, fino alla sua abrogazione, avvenuta nel 2008 a opera della l. 6 agosto 2008, n. 133.

Sottrarsi alla leva obbligatoria poteva condurre, in base allo stesso testo unico, a una condanna alla reclusione<sup>363</sup> e ciononostante sono riportati alcuni casi “preliminari” di obiezione di coscienza<sup>364</sup>. Proprio questi casi rappresentano lo spartiacque tra renitenza alla leva e obiezione di coscienza. L’obbligato che si sottrae al servizio militare, inteso in senso lato, non è un fenomeno “nuovo” o caratteristico degli ordinamenti democratici sorti nel dopoguerra. Diversamente, coloro che reclamano il diritto di non prestare il servizio armato in base al proprio convincimento interiore e ne chiedono il riconoscimento, operano l’obiezione di coscienza.

Nel corso degli anni, infatti, i casi di cittadini italiani che attivamente si oppongono all’arruolamento esercitando l’obiezione di coscienza, aumentano e ottengono risalto tra gli organi di stampa e l’opinione pubblica. Dopo diverse proposte e disegni di legge<sup>365</sup>, nel 1972 viene approvata la l. 15 dicembre 1972, n. 772<sup>366</sup>, c.d. Legge Marcora, la quale, all’art. 1, co. 1 e 2, dispone che «Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l’obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti a una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto».

La legge Marcora cela “alcuni punti deboli”, come il giudizio ministeriale sulla domanda di esonero dal servizio militare. Tale giudizio è reso

---

<sup>363</sup> Il renitente viene punito con la reclusione da uno a due anni (art. 189 del r.d., n. 329/1938).

<sup>364</sup> In tema di obiezioni di coscienza al servizio militare, pare irrinunciabile il rimando a: G. CAPOGRASSI, *Obbedienza e coscienza*, in *Foro italiano*, II, 1950, pp. 48-52; E. BETTINELLI, *Profili di diritto costituzionale della disciplina legislativa dell’obiezione di coscienza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1972, pp. 2923-2941; F. PALAZZO, voce *Obiezione di coscienza*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 539-562; G. ANZANI, G. BATTAGLINI, P. CACCIA, M. I. CASTELLANO, M. CHIAVARIO, P. L. CONSORTI, M. CORTICELLI, M. MELLINI, G. PASINI, A. PAVAN, S. PRISCO, A. PUGIOTTO, E. ROSSI, R. VENDITTI, *Obiezione di coscienza al servizio militare. Profili giuridici e prospettive legislative*, Padova, CEDAM, 1989; R. VENDITTI, *L’obiezione di coscienza al servizio militare*, Milano, Giuffrè, 1999.

<sup>365</sup> Prima di arrivare all’approvazione della legge Marcora, si sono registrate tredici proposte legislative.

<sup>366</sup> Per un’analisi della legge, si rimanda a R. VENDITTI, *La normativa italiana sull’obiezione di coscienza al servizio militare: analisi critica*, in *Rassegna della giustizia militare*, 1981, nn. 1-2, pp. 269-296.

sulla base della relazione di una commissione *ad hoc*<sup>367</sup> che ha il dichiarato scopo di valutare «la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente», operando una valutazione esterna del foro interno del richiedente, con tutte le insidie del caso<sup>368</sup>. Ancora, l'art. 4 prevede una durata del servizio civile superiore di otto mesi rispetto a quella del servizio militare, venendo censurata dalla Corte costituzionale, con la sent. del 19-31 luglio 1989, n. 470<sup>369</sup>.

L'evoluzione della normativa avviene nel 1998, quando, con l'emanazione della l. 8 luglio 1998, n. 230<sup>370</sup>, l'obiezione di coscienza al servizio militare viene riconosciuta non più come una concessione da parte dello Stato, ma come un diritto del cittadino<sup>371</sup>. Il decreto ministeriale di esonero può essere rifiutato solo per insussistenza delle cause ostative poste dalla legge.

Con la l. 230/1998 si esce dunque dal paradigma dell'obiezione di coscienza, la quale ha raggiunto il suo scopo, ossia trasformare l'ordinamento facendolo evolvere. Come nota Passerin d'Entrèves<sup>372</sup>, l'obiezione di coscienza, collocandosi tra quelle forme di resistenza “positive”, ha prodotto l'avanzamento dell'ordinamento e l'armonizzazione tra i principi costituzionali, primo fra tutti quello di difesa della patria, e la concezione personalistica dell'individuo, premettendo il rispetto di quest'ultimo sulle necessità statali.

---

<sup>367</sup> Ex art. 4 della l. 772/1972, la commissione è formata da «un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente; da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro per la difesa; da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro per la pubblica istruzione; da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato; da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

<sup>368</sup> Tuttavia, a seguito dell'intervento del Consiglio di Stato con la sent. 24 maggio 1985, n. 16, che limitava la valutazione alla non manifesta infondatezza, la discrezionalità ministeriale è stata fortemente ridimensionata.

<sup>369</sup> Cfr. A. PUGIOTTO, *Davvero pari la durata tra servizio civile e servizio militare?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, tomo II, 1989, pp. 2197-2214.

<sup>370</sup> Sulla quale, cfr. V. TURCHI, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pp. 89-101.

<sup>371</sup> S. LARICCIA, A. TARDIOLA, voce *Obiezione di coscienza*, in *Enciclopedia del diritto*, agg. III, Milano, Giuffrè, 1999, p. 819.

<sup>372</sup> A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Legittimità*, *op. cit.*, pp. 36, 41, 42.



Il cittadino rispetta comunque il proprio dovere<sup>373</sup> ma, in tempo di pace, guadagna il diritto di orientare il proprio apporto secondo la propria coscienza.

Con questa forma di obiezione di coscienza, il dovere di osservanza della legge non sembra che venga mai realmente menomato. In principio, il rifiuto di obbedire a una legge percepita come ingiusta suscita la reazione punitiva dell'ordinamento, che comunque risponde ai principi di legalità e si colloca nella normale dialettica tra osservanza-sanzione che è l'effettività. Ma la "concessione" di uno spazio di dialogo e quindi il "successo" dell'obiezione di coscienza, non rappresenta una sconfitta del dovere di osservanza della legge. Bensì, rispecchia quella differenza concettuale dello stato di soggezione alla legge, dove nello stato contemporaneo l'osservanza della legge riposa sulla condivisione dei valori, non solamente sulla forza coercitiva dello Stato.

## **2.2. Il medico obiettore di coscienza e l'aborto**

Altra tematica che ha condiviso tanto le piazze degli anni '70, quanto l'animosità della classe politica, è quella dell'interruzione volontaria di gravidanza (I.V.G.), ossia il c.d. diritto all'aborto<sup>374</sup>.

Il raggiungimento del riconoscimento di quello che oggi è un diritto, ha visto come primo passaggio quello della depenalizzazione dell'interruzione di

---

<sup>373</sup> Come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 maggio 1985, n. 164, cons. dir., pt. 6: «La legge che, con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso all'obiezione di coscienza, ha previsto per gli obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato». Cfr., R. VENDITTI, *Prime riflessioni sulla sentenza costituzionale n. 164 del 1985 relativa alla legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare*, in *Giurisprudenza costituzionale*, f. 1, 1985, pp. 1213-1226; A. PUGIOTTO, *L'obiezione di coscienza al servizio militare tra l'immobilismo del legislatore e le accelerazioni della giurisprudenza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, f. 2, 1985, pp. 2013-2048. Per approfondire il concetto di difesa non armata, si rimanda a P. CONSORTI, F. DAL CANTO, *La difesa della patria. Con e senza armi*, Milano, Franco Angeli, 2010.

<sup>374</sup> Tra la vasta produzione dottrinale in merito, si segnalano: A. GORASSINI, voce *Procreazione (dir. civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 944-969; T. PADOVANI, voce *Procreazione (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 969-995; M. BERTOLINO, *Brevi note in tema di obiezione di coscienza a margine di una recente sentenza della Cassazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, f. 3, 2013, pp. 1442-1464.

gravidanza<sup>375</sup>, per poi progressivamente affermarsi come una conquista di libertà, ancora oggi difesa<sup>376</sup>.

La storia giuridica dell'aborto nel panorama italiano recente è di preciso interesse nel delineare i rapporti tra obiezione di coscienza e dovere di osservanza della legge. Se nel caso appena esposto dell'obiezione al servizio militare ci si è trovati a rivendicare dallo Stato il diritto di obiettare a un comportamento che esso esigeva, con gli obbligati che desideravano disobbedire al dovere, nel caso dell'aborto il quadro è più complesso.

In primo luogo, si può rilevare come alle origini delle rivendicazioni gli interessati rivendicano la possibilità di compiere un'azione vietata, contrariamente al servizio militare dove si desiderava non compiere un'azione richiesta.

In secondo luogo, se prima le parti in dialogo erano i chiamati alla leva, da un lato, e lo Stato, dall'altro, nel caso dell'interruzione di gravidanza vi è una terza parte, ossia i medici chiamati a praticare l'interruzione.

Proprio questi ultimi hanno esercitato, e ancora oggi esercitano, l'obiezione di coscienza e questo perché essi si sono trovati, a causa dell'approvazione della l. l. 22 maggio 1978, n. 194<sup>377</sup>, ad avere il dovere di praticare un trattamento che confidavano di non dover affrontare, perché vietato dalla legge. Chiaramente, il problema va a investire coloro nel cui foro interno sorge un conflitto tra le proprie convinzioni e il nuovo dovere.

La difficoltà che tanto ha tormentato, e che tormenta in modo ricorrente il tema, sembra poter essere identificata nella triplicità delle parti coinvolte, dove chi esercita l'obiezione non è il beneficiario del trattamento.

---

<sup>375</sup> L'interruzione di gravidanza costituiva, prima del 1978, delitto, come previsto dagli artt. 545, 546, 547 e 548 c.p.

<sup>376</sup> Non solo contro spinte reazionarie, come il tentativo (fallito) di abrogazione referendaria promosso dal Movimento per la Vita nel 1980 e supportato dal Pontefice Giovanni Paolo II, MSI e DC, ma anche sul piano dell'effettività della l. 194/1978, su cui cfr. M. P. IADICICCO, *La lunga marcia verso l'effettività e l'equità nell'accesso alla fecondazione eterologa e all'interruzione volontaria di gravidanza*, in *Rivista A.I.C.*, n. 1, 2018, par. 8-10.

<sup>377</sup> Sulla quale, M. ZANCHETTI, *La legge sull'interruzione della gravidanza. Commentario sistematico alla legge 22 maggio 1978, n. 194*, Padova, CEDAM, 1992; B. PEZZINI, *Inizio e interruzione della gravidanza*, in *Trattato di biodiritto* diretto da S. Rodotà, P. Zatti, Tomo II *Il governo del corpo* a cura di S. Canestrati, G. Ferrando, C. M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1655-1730.

Deve essere anche detto, che tra le peculiarità dell'obiezione del medico alla pratica dell'aborto vi è anche quello della contraddizione nell'utilizzo di un istituto, considerato "positivo" e liberale per rendere ineffettivo, come effetto collaterale, un diritto di una categoria di persone molto vasta, che è quella delle donne.

In questo quadro, prima di riflettere sull'impatto di questa specifica estrinsecazione dell'obiezione di coscienza sul dovere di osservanza della legge, pare consigliabile ripercorrere sinteticamente gli eventi e la disciplina.

In Italia, come è stato ricordato, la pratica dell'aborto costituiva in origine un delitto, con diverse declinazioni a seconda che fosse praticato su donna non consenziente o consenziente. In questo ultimo caso, la pena ricadeva anche sulla donna. L'effetto principale di questo assetto normativo è stato quello di favorire e alimentare la pratica clandestina dell'aborto, alla quale nel corso degli anni si sono interessati alcuni esponenti progressisti. Si tratta di figure come Gianfranco Spadaccia, Emma Bonino, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, da cui nascerà poi il Centro d'informazione sulla sterilizzazione e sull'aborto, con lo scopo di combattere l'aborto clandestino fornendo trattamenti para-medici finalizzati all'interruzione di gravidanza volontaria senza pericolo igienico-sanitario per le donne.

Dopo numerose manifestazioni, mobilitazioni e proteste piazza, il panorama politico annoverava come oppositori della legalizzazione dell'aborto solo la D.C. e il M.S.I. e il Parlamento si risolveva, nel 1978 all'approvazione della l. 194, tutt'ora vigente<sup>378</sup>.

Il testo prevede la possibilità per la donna di scegliere, a certe condizioni, di interrompere la gravidanza entro 90 giorni dal concepimento. Ma l'aspetto sul quale interessa concentrare l'attenzione, è il disposto dell'art. 9, che introduce l'obiezione di coscienza del medico e del personale ausiliario<sup>379</sup>.

---

<sup>378</sup> Per un approfondimento sulla genesi della l. 194/1978, M. C. CARBONE, *L'interruzione volontaria di gravidanza tra esercizio della funzione pubblica sanitaria e libertà di autodeterminazione. Alcune osservazioni sui concorsi "riservati" a medici non obiettori*, in *Dirittifondamentali.it*, f. 1, 2020, par. 1 e relative note.

<sup>379</sup> Sull'ambito soggettivo dei legittimati a obiettare, si veda, *e. g.*, sent. Pret. Ancona del 9 ottobre 1979, con nota di V. ZAGREBELSKY, in *Giurisprudenza italiana*, II, 1980, pp. 184-192;

E infatti si prevede che «Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 [rispettivamente, I.V.G. e aborto terapeutico] ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione».

Destinati poi a una tormentata applicazione, sono gli artt. 12 e 13 che prevedono la competenza del giudice tutelare nell'autorizzazione dell'interruzione di gravidanza su donna minore o interdetta. In più di un'occasione, i giudici tutelari hanno sostenuto, senza successo, l'illegittimità costituzionale dell'integrazione della volontà della minore a carico dell'autorità giudiziaria<sup>380</sup>.

La breve disamina permette di chiarire meglio il quadro dei rapporti tra dovere di osservanza della legge e obiezione di coscienza. Nel caso dell'I.V.G., l'obiezione non viene rivendicata tramite la disobbedienza a una legge dello Stato per non infrangere un comando irresistibile del proprio foro interno. Passando da divieto di pratica dell'aborto, a liceità e doverosità della pratica dell'I.V.G., il medico "supposto" obiettore viene tutelato con la possibilità di astenersi dall'esercizio di una certa pratica medica<sup>381</sup>.

---

sent. Pret. Penne del 6 dicembre 1983, con nota di A. NAPPI, *I limiti oggettivi dell'obiezione di coscienza*, in *Giurisprudenza italiana*, II, 1984, pp. 314-320; D. PARIS, *Riflessioni di diritto costituzionale sull'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria della gravidanza a 30 anni dalla legge 194 del 1978*, in *Quaderni regionali*, f. 3, 2008, pp. 1079-1102.

Sulle attività sulle quali è concessa obiezione, e. g., C. cass., sent. 27 novembre 2012-2 aprile 2013, n. 14979, con nota di M. DI LELLO FINUOLI, in *Rivista italiana di medicina legale*, f. 2, 2014, pp. 658-669; S. ATTOLLINO, *Obiezione di coscienza e interruzione volontaria della gravidanza: la prevalenza di un'interpretazione restrittiva*, in *Diritto e religioni*, f. 2, 2013, pp. 78-94; B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 628-660.

<sup>380</sup> C. cost., sent. 25 giugno 1981, n. 109, con nota di F. MODUGNO, R. D'ALESSIO, *L'aborto delle minori tra «irrilevanza» e sollecitazioni agli operatori del settore*, in *Giurisprudenza costituzionale*, f. 1, 1981, pp. 951-966; C. cost., sent. 25 maggio 1987, n. 196, con nota di E. ROSSI, *L'obiezione di coscienza del giudice*, in *Foro italiano*, I, 1988, pp. 757-772; M. C. FOLLIERO, *La legge n. 194 del 1978 nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Dal monito al controllo di come il monito sia stato attuato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, II, p. 2, 1988, pp. 1336-1384; B. LIBERALI, *op. cit.*, pp. 640-644.

<sup>381</sup> Ciò pone comunque dei problemi di effettività del diritto all'IVG: G. BRUNELLI, *L'interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l'applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato)*, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, vol. III *Dei diritti e dell'eguaglianza*, Napoli, Jovene editore, 2009, pp. 815-873; C. B. CEFFA,

Si può comunque notare come, in un ordinamento che si preoccupa di stabilire costituzionalmente un dovere di osservanza delle leggi, il ricorso all'obiezione di coscienza possa comunque assumere un valore positivo<sup>382</sup>, inteso come costruttivo ed evolutivo, come nel caso dell'obiezione al servizio militare.

### **2.3. Obiezione di coscienza e dovere di osservanza della legge**

Va denunciata una certa difficoltà a conciliare un istituto che implica la non osservanza della legge come caratteristica fondamentale e il dovere generale di osservanza, se non altro perché la presenza del primo parrebbe implicare la non generalità del secondo.

Ciò che rappresenta il discrimine tra arbitrio personale e comune soggezione alla legge può riscontrarsi soprattutto nel fine evolutivo del sistema. Tramite la rivendicazione di maggiore spazio di libertà della coscienza individuale nei confronti dei doveri imposti dallo Stato, si porta sul piano del confronto con le istituzioni un dibattito tendente al maggior riconoscimento delle diversità di pensiero. All'interno di uno Stato di democrazia pluralista, ciò non può non assumere una caratterizzazione positiva.

Anche dove l'obiezione di coscienza si traduca in una diminuzione dell'effettività di altrui diritti, a parte l'efficienza o inefficienza delle soluzioni legislative proposte, l'obiezione di coscienza resta tanto connaturata all'interno dell'ordinamento costituzionale, da non poter essere esclusa o disattesa qualora essa venga ragionevolmente invocata da parte della popolazione.

Davanti, quindi, all'obiezione di coscienza l'ordinamento deve – non “può” – cedere sul terreno dell'obbligatorietà della legge e assumerne la “guida” operando scelte legislative atte a regolamentare l'esercizio dell'obiezione. Parrebbe quindi potersi sostenere che, in un'ottica di

---

*Gli irrisolti profili di sostenibilità sociale dell'obiezione di coscienza all'aborto a quasi quarant'anni dell'approvazione della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza*, in *Rivista A.I.C.*, n. 1, 2017; F. GRANDI, *L'aggiornamento delle “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone prostaglandine”: l'ultima trincea dell'effettività del servizio di interruzione della gravidanza*, in *Osservatorio costituzionale*, f. 5, 2020.

<sup>382</sup> D. PARIS, *L'obiezione*, op. cit., pp. 67-70.

bilanciamento, il dovere di osservanza della legge occupa una posizione inferiore rispetto al diritto di coscienza.

Certa dottrina ha opportunamente distinto tra obiezione di coscienza *secundum legem*, *contra legem* e *praeter legem*<sup>383</sup>, indicando come unica forma di obiezione di coscienza esclusivamente la prima forma<sup>384</sup>, mentre le altre paiono inquadrate più propriamente nella disobbedienza civile. In particolare, si è detto in dottrina che l'obiezione di coscienza *contra legem* «in null'altro si distingue dalla semplice violazione di una norma se non per le motivazioni che la determinano, individuabili appunto nel contrasto fra il comando giuridico imposto dall'ordinamento e l'imperativo morale dettato dalla coscienza del soggetto»<sup>385</sup>.

Come è stato notato, difficilmente si potrà rinvenire una netta separazione nell'obiezione di coscienza tra scopi personali e scopi politici di modifica legislativa e tuttavia è stato parimenti messo in luce come l'obietto si "accontenta" di essere esonerato da un obbligo, mentre il disobbediente no<sup>386</sup>. Pare quindi potersi dare il caso di un'obiezione di coscienza *contra legem* che non assurga a disobbedienza civile, mancando il motivo "politico", ma che, non ancora riconosciuta dal legislatore, si esponga inevitabilmente alla sanzione prevista dall'ordinamento. In merito, si ricorda come il nucleo definitorio dell'obiezione di coscienza risieda nell'inconciliabilità tra *foro interno* e obbligo statale, sicché non pare rilevi se l'ordinamento è già giunto a riconoscere la facoltà di obiezione.

Di nuovo, assumendo che il dovere di osservanza delle leggi sia cedevole di fronte all'obiezione di coscienza, ragionevolmente sollevata, l'ordinamento deve adoperarsi per governarla, introducendo legislativamente i necessari strumenti.

---

<sup>383</sup> Cfr. M. BERTOLINO, *op. cit.*, p. 1447.

Per un approfondimento sulle ipotesi di obiezione *sine lege*, cfr. D. BILOTTI, *Tra autonomia del foro interno e vincoli del diritto: ipotesi di obiezione di coscienza sine lege*, in *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, Pisa, Pisa University press, 2019, pp. 201-214.

<sup>384</sup> A. PUGIOTTO, *Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, X, 1995, p. 249.

<sup>385</sup> D. PARIS, *L'obiezione*, *op. cit.*, p. 37.

<sup>386</sup> D. PARIS, *Coscienza e politica nell'obiezione di coscienza*, in *Quaderni regionali*, f. 1, 2011, pp. 152, 153.

### 3. La disobbedienza civile

Passerin d'Entrèves considera la disobbedienza civile come una delle forme positive di resistenza attiva, che rappresenta il passo successivo all'obiezione di coscienza<sup>387</sup> e, riprendendo le parole di John Rawls<sup>388</sup>, «si appella non solo ai principii morali personali, ma a una più generale concezione di giustizia».

Un essenziale, seppur minimo, sforzo definitorio deve preoccuparsi di delineare la disobbedienza civile come una «forma particolare di disobbedienza, in quanto viene messa in atto allo scopo immediato di mostrare pubblicamente l'ingiustizia della legge e allo scopo mediato di indurre il legislatore a mutarla»<sup>389</sup>. Questa particolare forma di disobbedienza si accompagna a due corollari: l'azione di gruppo e la non violenza, che servono a distinguere la disobbedienza civile da altre forme di contestazione<sup>390</sup>.

Uno dei più famosi esempi di disobbedienza moderna si riconduce tradizionalmente alla vicenda di Henry David Thoreau, il quale, in totale disaccordo con gli intenti bellicosi del proprio governo, decide di disobbedire al dovere di contribuzione tributaria non versando la *poll tax* destinata specificamente a sostenere gli oneri della guerra contro gli Stati Uniti Messicani del 1846-48.

Ciò porta a definire l'omissione di Thoreau come disobbedienza civile, piuttosto che obiezione di coscienza, risiede nella rivendicazione del suo operato: non l'esenzione per sé stesso, ma la ridefinizione della scelta politico-militarista<sup>391</sup>. Infatti, ciò che distingue i due istituti, innegabilmente affini, è lo scopo desiderato, dove l'obiettore di coscienza non aderisce al comando per motivi di forte dissidio tra *foro interno* e comando dello Stato. Egli chiede che, nel suo caso, non gli sia imposto il rispetto di un certo onere. Il disobbediente

---

<sup>387</sup> A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Legittimità*, op. cit., p. 37.

<sup>388</sup> J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Milano, Feltrinelli, 1984, p. 304.

<sup>389</sup> N. BOBBIO, voce *Disobbedienza civile*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, *Il Dizionario di politica*, Torino, UTET, 2004, p. 273.

<sup>390</sup> N. BOBBIO, *Disobbedienza*, op. cit., p. 275.

<sup>391</sup> Peraltro, come riportato da G. COSÌ, *Saggio sulla disobbedienza civile. Storia e critica del dissenso in democrazia*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 220, 221, non fu Thoreau a rifiutarsi per primo di pagare la tassa per protestare contro la guerra, ma fu invece il primo a pubblicizzare il suo inadempimento.

mira non solo all'esonazione per sé, ma alla modifica del dovere stesso. Per lui, non è il conflitto tra norma morale e norma giuridica a determinare l'atto di resistenza, quanto il conflitto tra norma fondamentale e norma giuridica<sup>392</sup>.

La disobbedienza civile di Thoreau è però pensata come un'azione collettiva<sup>393</sup>. Se più cittadini disobbediscono, si obbliga lo Stato a desistere dal suo intento, forzandolo a scegliere tra l'incarcerazione (o comunque la sanzione) di una parte della popolazione e la modifica delle proprie politiche<sup>394</sup>.

La disobbedienza civile con la quale la cronaca e la popolazione italiana si sono dovute misurare sempre più di frequente, soprattutto negli ultimi anni, è invece di natura individuale, o comunque ridotta a un ristretto numero di persone. Si tratta di una forma di disobbedienza civile che intende agire sul consenso e sull'opinione pubblica, più che direttamente sullo Stato. Infatti, non è tanto il costringere l'ordinamento a infliggere sanzioni afflittive a una moltitudine dei suoi membri a esercitare pressione, quanto il consenso dell'opinione pubblica costruito sul disobbediente che mira a dimostrare l'erroneità dell'assetto normativo vigente.

Come è stato notato da Ernesto Bettinelli, «lo scopo immediato di una simile azione è [...] ottenere l'incriminazione, per trasformare il conseguente processo in un clamoroso luogo di discussione sulla conclamata iniquità e incoerenza della legge»<sup>395</sup>.

In questo senso e in questa forma, la vicenda che ha conquistato in Italia le prime pagine dei giornali, e della dottrina, è stata la vicenda che ha visto protagonista Marco Cappato, personalità di spicco della galassia radicale. Cappato ha messo al centro, negli ultimi anni, la resistenza al complesso di norme e di omissioni che disciplina tre distinti istituti: l'eutanasia attiva, l'eutanasia passiva e il suicidio assistito.

Si parla correttamente di disobbedienza civile, poiché l'azione di Cappato e sodali si è caratterizzata per la nitidezza di alcuni passaggi, come

---

<sup>392</sup> J. RAWLS, *op. cit.*, pp. 306, 307; E. BETTINELLI, *Resistenza, op. cit.*, pp. 184, 189, 190.

<sup>393</sup> G. COSÌ, *op. cit.*, pp. 199-215, dove si mette in luce la figura e il pensiero di Thoreau.

<sup>394</sup> E. BETTINELLI, *Resistenza, op. cit.*, p. 184, spec. nota 5.

<sup>395</sup> E. BETTINELLI, *Resistenza, op. cit.*, p. 190.



l'autodenuncia alle autorità di polizia, la pubblicità della disobbedienza e l'accettazione delle conseguenze.

### 3.1. La disobbedienza civile al divieto di aiuto al suicidio

L'episodio più rilevante per il panorama costituzionalistico è stato quello della disobbedienza civile del caso oramai noto come caso Cappato.

La vicenda acquista risalto mediatico con l'autodenuncia di Marco Cappato ai Carabinieri di Milano per il reato di «Istigazione e aiuto al suicidio» previsto dall'art. 580 c.p. previgente<sup>396</sup>. Nonostante i Pubblici ministeri avessero richiesto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato<sup>397</sup>, a seguito della non accoglienza della richiesta da parte del G.i.p. e dell'imputazione coatta di Cappato, quest'ultimo deposita memoria con l'istanza al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., seguito pochi giorni dopo da analoga richiesta dell'accusa<sup>398</sup>. Davanti al rigetto del G.i.p. per manifesta infondatezza della questione<sup>399</sup>, Cappato, chiedendo di essere giudicato con rito immediato, viene e si svolge il giudizio davanti alla Corte d'assise di Milano<sup>400</sup>. In questa sede, sia l'imputato, quanto i Pubblici ministeri, propongono nuovamente istanza alla Corte perché sollevi questione di legittimità costituzionale, che si traduce nell'ordinanza di rimessione che segna l'approdo della questione alla Corte costituzionale<sup>401</sup>.

Quest'ultima, con una pronuncia innovativa, sospende il giudizio per un anno, rivolgendo al legislatore il monito di intervenire in materia<sup>402</sup>. A fronte

---

<sup>396</sup> Cfr. Richiesta di archiviazione G.i.p. Milano, 2 maggio 2017, R.G.N.R. 9609/17, pp. 4, 5, consultabile su [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com).

<sup>397</sup> *Ibidem*, p. 15.

<sup>398</sup> Per entrambe le memorie, cfr. [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com).

<sup>399</sup> Ord. G.i.p. Milano, 10.07.2017, consultabile su [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com).

<sup>400</sup> Decr. G.u.p. Milano, 18.09.2017, consultabile su [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com).

<sup>401</sup> Ord. C. d'assise Milano, 14 febbraio 2017, consultabile su [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com).

<sup>402</sup> C. cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207, su cui si è espressa vasta dottrina, tra cui si segnala: A. ANZON DEMMIG, *Un nuovo tipo di decisione di "incostituzionalità accertata ma non dichiarata"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, f. 6, pp. 2445-2465; P. BILANCIA, *Riflessioni sulle recenti questioni in tema di dignità umana e fine vita*, in *federalismi.it*, f. 5, 2019; F. BIONDI, *L'ordinanza n. 207 del 2018: una nuova soluzione processuale per mediare tra effetti 'inter partes' ed effetti ordinamentali della pronuncia di incostituzionalità*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 24 giugno 2019; P. CARNEVALE, *Sull'esito del rinvio al legislatore e sui suoi possibili riflessi sulla ripresa della trattazione del caso Cappato. Valutazioni prognostiche sul percorso decisionale inaugurato dall'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 28 giugno 2019; B. PEZZINI, *Oltre il perimetro*

dell'inerzia parlamentare, l'anno seguente la Corte dichiara incostituzionale, l'art. 580 c.p. nella parte in cui non consente alcune forme di aiuto al suicidio<sup>403</sup>.

Dopo i dibattiti e gli interrogativi che la nuova forma di intervento della Corte costituzionale ha suscitato, parte della dottrina ha attentamente messo in luce l'assenza dell'obiezione di coscienza dalla nuova disciplina giurisprudenziale, giustificata alla luce dell'assenza di un dovere e, quindi, l'assenza della necessità di concedere la facoltà di astenersi<sup>404</sup>.

Ma forse l'aspetto che più interessa notare e che è rimasto marginale, è quello che vede una vittoria piena di una disobbedienza civile e la sua capacità di scuotere non solo il tema, ma anche il rapporto tra legislatore e Corte costituzionale.

L'atto di disobbedienza assume, parrebbe, particolare valore considerando che, da un lato, la sua utilità come strumento vincente sembrava solo teorico e, dall'altro, che non vi erano garanzie concrete sull'esito della vicenda processuale di Cappato, esposto all'insondabile giudizio della Corte e, se l'inerzia avesse permesso, del Parlamento.

---

*della rilevanza della questione affrontata dall'ordinanza 207/2018: ancora nel solco dell'autodeterminazione in materia di salute?*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 22 Giugno 2019; M. PICCHI, *"Leale e dialettica collaborazione" fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale*, in [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), f. 3, 2018, pp. 1-19; R. ROMBOLI, *Il "caso Cappato": una dichiarazione di incostituzionalità "presa, sospesa e condizionata", con qualche riflessione sul futuro della vicenda*, in *Il Foro italiano*, f. 6, 2019, pp. 1892-1897.

<sup>403</sup> C. cost., sent. 22 novembre 2019, n. 242, su cui numerosa dottrina, tra cui si riporta: P. CARETTI, *La Corte costituzionale chiude il caso Cappato ma sottolinea ancora una volta l'esigenza di un intervento legislativo in materia di "fine vita"*, in [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), f. 1, 2020, pp. 187-191; C. B. CEFFA, *Obiezione di coscienza e scelte costituzionalmente vincolate nella disciplina sul "fine vita": indicazioni e suggestioni da una recente giurisprudenza costituzionale*, in *Nomos*, f. 1, 2021, pp. 1-26; C. CUPELLI, *Il caso Cappato e i nuovi confini di liceità dell'agevolazione al suicidio. Dalla «doppia pronuncia» della Corte costituzionale alla sentenza di assoluzione della Corte di assise di Milano*, in *Cassazione penale*, n. 4, 2020, pp. 1428-1450; M. D'AMICO, *Il "fine vita" davanti alla Corte costituzionale tra profili processuali, principi penali e dilemmi etici*, in *Osservatorio AIC*, f. 1, 2020, pp. 286-302; A. MORELLI, *La voce del silenzio. La decisione della Corte sull'aiuto al suicidio e il "perdurare dell'inerzia legislativa"*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), f. 1, 2020, pp. 724-737; M. PICCHI, *Considerazioni a prima lettura sulla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale*, in [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), f. 3, 2019, pp. 1-9; R. ROMBOLI, *La Corte costituzionale decide il "caso Cappato" e supera l'ostacolo "insormontabile" approvando essa stessa la disciplina dell'aiuto a morire*, in *Il Foro italiano*, f. 3, 2020, pp. 839-843.

<sup>404</sup> C. CUPELLI, *Il caso Cappato*, *op. cit.*, pp. 1444, 1445; C. B. CEFFA, *Obiezione*, *op. cit.*

### 3.2. La disobbedienza civile e il dovere di osservanza della legge

La vicenda, sinteticamente ricostruita, esemplifica le caratteristiche della disobbedienza civile. Non solo si riscontra una disobbedienza deliberata e cosciente a una norma, ma si sollecita il giudizio e la punizione, al fine di far emergere la rivendicata ingiustizia dell'ordinamento. Lo scopo non è tanto ottenere la risoluzione nel caso concreto o l'esenzione dalla punizione nel caso particolare, ma giungere a una modifica della regola, valida per tutti<sup>405</sup>.

Il disobbediente, infatti, a differenza dell'obiettore di coscienza, non confina la propria violazione della norma in una dimensione occulta, ma ne estremizza la pubblicità e la risonanza mediatica. Proprio attraverso la massima diffusione del gesto e alla conseguente discussione tra l'opinione pubblica, si mira a una pressione sui partiti e sul legislatore, tale da indurre quest'ultimo a riformare gli istituti ritenuti scorretti<sup>406</sup>.

Scorretti non però su un piano strettamente personale, ma ritenuti tali in riferimento al complessivo quadro dei valori fondamentali dell'ordinamento. Come nel caso dell'obiezione di coscienza, anche la disobbedienza civile si colloca tra quelle forme di resistenza «positive», poiché, tramite la loro azione, mirano a evolvere l'ordinamento e a migliorarlo. Deve anche essere notato come il disobbediente non intende porsi in contrasto con tutto l'ordinamento, ma solo con aspetti specifici dello stesso.

In riferimento al dovere di osservanza della legge, la disobbedienza civile si pone senza dubbio in antitesi e tale contrasto pare non solo inevitabile, ma anche irrisolvibile. Infatti, deve essere ricordato come la disobbedienza civile appartenga a quelle forme di resistenza che per loro natura non possono essere regolate legislativamente e che dipendono, per il loro riconoscimento, dal successo della rivendicazione<sup>407</sup>.

Se allora non si può sussumere sotto un paradigma legale la disobbedienza civile, pare possibile giustificarla. Se è vero che in un sistema

---

<sup>405</sup> J. RAWLS, *op. cit.*, pp. 305, 306.

<sup>406</sup> J. RAWLS, *op. cit.*, pp. 303.

<sup>407</sup> E. BETTINELLI, *Resistenza, op. cit.*, p. 190.

democratico non è possibile non rispettare la legge, poiché essa è espressione della volontà collettiva maggioritaria<sup>408</sup>, pare altrettanto vero che la disobbedienza possa essere giustificata come *ultima ratio* davanti a quelle questioni di principio che non permettono la tolleranza della norma non condivisa imposta democraticamente<sup>409</sup>.

#### **4. Il dovere di osservanza della legge rispetto a una norma potenzialmente incostituzionale**

Vi è un aspetto della disobbedienza civile e del percorso giudiziario del caso Cappato-Antoniani, che porta a evidenziare il tema dell'asserita incostituzionalità della norma e l'accesso alla giustizia costituzionale.

Qualora ci si trovi in dubbio circa il comportamento da tenere di fronte a una norma sospettata, più o meno fortemente, più o meno fondatamente, di essere contraria a Costituzione, non vi è modo di risolvere il conflitto al di fuori di un processo. Anche in questo caso, è comunque l'insindacabile decisione del magistrato di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità a innescare il giudizio di legittimità.

È ancora John Rawls a notare, seppur incidentalmente, che la disobbedienza civile sia preordinata alla creazione di un caso esemplare, artificialmente generato per attivare il circuito della giustizia costituzionale<sup>410</sup>. Pare però che, in assenza di alternative direttamente azionabili, la tutela di (o meglio, la reazione a) certe situazioni normative, sia nella disponibilità solo di alcuni soggetti, che possiedono non solo la determinazione (che è solo un loro merito), ma anche i mezzi economici per perseguirla.

Queste considerazioni pare sollevino il problema del comportamento del comune individuo davanti a una norma considerata non compatibile con la Costituzione. Da un lato, vi è la circostanza dell'assenza della possibilità di instaurare un giudizio sulla norma che si reputa incostituzionale; dall'altro, si può ravvisare la necessità di un'azione di resistenza, finalizzata a creare le condizioni per l'accesso alla giustizia costituzionale.

---

<sup>408</sup> A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Obbedienza*, op. cit., p. 217.

<sup>409</sup> A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Obbedienza*, op. cit., p. 229; J. RAWLS, op. cit., pp. 310.

<sup>410</sup> J. RAWLS, op. cit., pp. 302-306.

#### 4.1. La difficoltà dell'accesso alla giustizia costituzionale

Un dovere generale di osservanza della legge impone di rispettare l'oggetto legge. Essa si identifica con un prodotto formale, realizzato al termine di alcuni, specifici *iter*. Infatti, nella formula dell'art. 54 Cost. si scrive "legge", ma deve essere intesa "atto primario", se non addirittura "atto normativo". Non è solo la legge formale che deve essere rispettata, ma la legge intesa in senso atecnico, come fonte di obblighi giuridici.

Si tratta allora di capire quale sia il dovere dell'individuo qualora il prodotto normativo sia sospettato di incostituzionalità. Poiché infatti la legge non è un prodotto necessariamente ineccepibile, essa può avere dei vizi e l'ordinamento prevede appositi strumenti di tutela, principalmente il giudizio in via incidentale davanti alla Corte costituzionale. Come è noto, la giustizia costituzionale italiana adotta il modello di controllo successivo-incidentale e per tale ragione l'intervento della Corte può avvenire in un momento più o meno distante dall'entrata in vigore della legge sospetta. Inoltre, esso è un incidente teoricamente solo eventuale, nel senso che non vi è un canale automatico che convogli ogni legge nello scrutinio di costituzionalità della Corte e il primo ostacolo per l'accesso allo scrutinio di costituzionalità è rimesso al giudice *a quo*. Tale opera interpretativa dell'organo giudiziale rende il giudizio non solo incerto nell'*an*, ma anche nel *quomodo*, poiché sarà il giudice remittente a valutare l'esistenza di un *vulnus* costituzionale e a determinarne il parametro costituzionale violato<sup>411</sup>. Una stessa legge, pertanto, può non essere incostituzionale *tout court*, ma piuttosto esserlo a seconda del contesto applicativo e/o al mutare del tempo. E tuttavia la legge, per quanto a torto o a ragione sospettata di violare la Costituzione, entra in vigore e inizia a dispiegare i propri effetti obbligatori molto prima che la Corte abbia la possibilità di censurarla.

---

<sup>411</sup> C. MORTATI, *La Corte costituzionale e i presupposti per la sua vitalità*, in *Iustitia*, 1949, ora in *Raccolta di scritti*, vol. III *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana*, Milano, Giuffrè, 1972, p. 689, si esprimeva a riguardo avvertendo del rischio che il giudice *a quo* diventasse «arbitro della misura della competenza della Corte».

Fino alla pronuncia della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, la legge deve essere applicata e rispettata, senza la possibilità del singolo di derogarne gli effetti. Ciò si traduce nell'alternativa, per l'individuo, tra due comportamenti opposti: l'obbedienza, unico comportamento ammesso dall'ordinamento, e la disobbedienza, che assume la veste della resistenza<sup>412</sup>.

Tale dicotomia è riconducibile anche alla predisposizione nel nostro ordinamento di un accesso solo incidentale alla Corte costituzionale per il sindacato di compatibilità col dettato della Carta che può rappresentare, in determinate condizioni, un problema. Recentemente, il tema è stato affrontato da Tania Groppi, che si interroga sulla Corte vista “dal basso”<sup>413</sup>. Come nota Groppi, buona parte degli sforzi della dottrina sull'analisi dei limiti del ricorso incidentale riguardano la preoccupazione di sottrarre certi atti normativi dalla c.d. zona d'ombra del ricorso incidentale<sup>414</sup>. Il riferimento è alle norme che difficilmente, o addirittura in nessun caso, potranno trovare applicazione in giudizio e che, quindi, si trovano sottratte al percorso del giudizio incidentale<sup>415</sup>.

Ma l'analisi che pare qui più interessante, riguarda la posizione del cittadino (o meglio, della persona) davanti alla norma sospetta di essere incostituzionale<sup>416</sup>. La dottrina maggioritaria ritiene che fino alla sentenza che dichiara, in tutto o in parte, incostituzionale una norma, essa vada considerata

---

<sup>412</sup> Osserva A. SPADARO, *Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici*, Napoli, 1990, p. 77: «è infelice e carente la condizione “giuridica” del cittadino, sia che obbedisca, sia che si rifiuti di obbedire alla legge potenzialmente invalida. In entrambi i casi, infatti, egli è soggetto all'errore e, quindi, inevitabilmente rischia d'andare incontro a rilevanti conseguenze negative sul piano strettamente giuridico o semplicemente pratico». V. anche, P. CALAMANDREI, *Corte costituzionale e autorità giudiziaria*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956, p. 15; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 277.

<sup>413</sup> T. GROPPI, *La Corte e “la gente”: uno sguardo “dal basso” all'accesso incidentale alla giustizia costituzionale*, in *Rivista A.I.C.*, n. 2, 2019, pp. 408-437.

<sup>414</sup> T. GROPPI, *op. cit.*, pp. 419, 420; P. ZICCHITTU, *Le “zone franche” del potere legislativo*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 5-8.

<sup>415</sup> S. TOSI, *L'introduzione al processo costituzionale di legittimità: spunti ricostruttivi*, in G. Maranini (a cura di), *La giustizia costituzionale*, Firenze, Vallecchi, 1966, p. 233; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia*, *op. cit.*, p. 225; G. MONACO, *La concretezza del giudizio incidentale sulle leggi*, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 110, 111.

<sup>416</sup> T. GROPPI, *op. cit.*, pp. 421, 422.

nel pieno della sua vigenza e che quindi rientri nel dovere di osservanza della legge<sup>417</sup>.

In questa circostanza, la disobbedienza civile, da azione eventuale di resistenza, parrebbe diventare “strada obbligata”<sup>418</sup>. Posta l’assenza nell’ordinamento italiano di un *recurso de amparo* o di una *actio popularis*, la persona posta davanti a una norma potenzialmente incostituzionale dovrà o sperare di non incapparvi, cercando attivamente di evitarne l’ambito di applicazione, oppure reagire. La reazione, però, dovrà necessariamente<sup>419</sup> svolgersi tramite la creazione di una *lis ficta*<sup>420</sup>. Diversamente, non si potrà parlare di reazione, ma solo di ipotetica eccezione di incostituzionalità durante il parimenti ipotetico passaggio giudiziario. Si tratta quindi di un’eventualità, che l’individuo spera di non dover affrontare e che, solo se occorsa, aprirà la possibilità del ricorso incidentale alla Corte costituzionale.

Già Costantino Mortati e Piero Calamandrei avevano in passato paventato il ricorso alla *lis ficta* di fronte all’inefficienza dell’accesso alla Corte<sup>421</sup>, mentre Silvano Tosi si chiedeva «perché mai una tale artigianale e difficile e financo pericolosa risorsa non debba venire sostituita da più razionale strumento»<sup>422</sup>. Di fatto, la vicenda Cappato-Fabiani dimostra un’altra intuizione di Tosi, il quale si interrogava su cosa ci fosse di negativo in

---

<sup>417</sup> C. PAGOTTO, *La disapplicazione della legge*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 114-123; A. MASARACCHIA, *Non obbligatorietà della legge incostituzionale e connessi profili di responsabilità*, in *Scritti in onore di Alessandro Pace*, vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica Italiana, 2012, pp. 743, 774; *Contra*, G. ZAGREBELSKY, *La giustizia*, *op. cit.*, pp. 270-279.

<sup>418</sup> Cfr. T. GROPPI, *op. cit.*, pp. 422-425; P. CALAMANDREI, *Corte costituzionale*, *op. cit.*, p. 13: «per arrivare a ottenere dalla Corte costituzionale la dichiarazione di inefficacia di una legge illegittima, bisogna avere il coraggio di violarla».

<sup>419</sup> Sempre che la norma produca un qualche effetto nella sfera giuridica della persona. In proposito, vi sono degli ambiti nei quali le norme non impattano direttamente su soggetti privati e pertanto non possono essere a loro applicate né quindi questionate in sede di controllo incidentale. Inoltre, esiste una pluralità di ipotesi legislative strutturalmente sottratte al sindacato della Corte costituzionale per ragioni sistemiche (le c.d. zone franche). Cfr. P. ZICCHITTU, *op. cit.*

<sup>420</sup> Il riferimento è alla *fictio litis* “formale”, dove «il giudizio a quo viene costruito appositamente per portare una questione alla Corte, ma ha un proprio autonomo oggetto», M. D’AMICO, F. BIONDI, *Commento all’art. 134, 1° alinea*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Torino, UTET, 2006, p. 2574; nello stesso senso, G. ZAGREBELSKY, *La giustizia*, *op. cit.*, p. 195, il quale vi si riferisce con la locuzione «*fictio litis* in senso lato».

<sup>421</sup> P. CALAMANDREI, *Corte costituzionale*, *op. cit.*, p. 15; C. MORTATI, *La Corte costituzionale*, *op. cit.*, p. 688.

<sup>422</sup> S. TOSI, *op. cit.*, p. 233.

un'allora ipotetica «mobilitazione dell'associazionismo per fini di pubblico interesse», per prestarsi a essere «collettori di pubbliche istanze». Ciò che importa è che, infine, «la Corte arrivi a essere investita delle questioni di costituzionalità»<sup>423</sup>. Non è questa l'occasione opportuna per trattare di accesso diretto alla Corte o di *recurso de amparo*<sup>424</sup>, ma piuttosto per considerare l'effetto collaterale di tale assenza. Infatti, la mancanza della previsione di un accesso diretto alla giustizia costituzionale e l'utilizzo al quale si assiste della disobbedienza civile, pare possano rappresentare una situazione di squilibrio nelle possibilità di adire la giustizia.

L'ipotesi nella quale l'individuo voglia attivarsi per sottoporre alla Corte costituzionale un atto normativo considerato non conforme a Costituzione, dovrà, all'attuale stato normativo, considerare il ricorso alla *lis ficta*, che, però, sembra sollevare alcune criticità.

La prima è rappresentata da un *deficit* di democraticità. Solamente coloro possiedono certi mezzi economici possono permettersi di accettare il rischio dell'inflizione della sanzione e il costo del processo strumentale volto ad avere una *chance* di coinvolgere la Corte costituzionale. In questo senso, pare emblematica la situazione di Marco Cappato. L'esponente radicale ha alle spalle una galassia<sup>425</sup> di associazioni che, tramite l'azione politica e la raccolta fondi, ha posto Cappato nella posizione, anche economica, di esporsi ai rischi del percorso giudiziario.

Il caso rappresenta l'*optimum* per l'esercizio della disobbedienza civile e in termini di "esemplarità" per la Corte costituzionale: la vicenda, comprensiva del dramma umano, assomma in sé il miglior terreno possibile per dare alla giudice delle leggi una finestra di intervento pulita e "facile".

Pare allora necessario chiedersi quale sorte spetti agli altri individui, ossia a coloro i quali conducono una vita "ordinaria" e non votata al (meritorio) attivismo civile. Se il meccanismo della *lis ficta* può raggiungere il suo scopo

---

<sup>423</sup> S. TOSI, *op. cit.*, p. 238.

<sup>424</sup> Per il dibattito in A.C. sul ricorso diretto, cfr. G. MONACO, *op. cit.*, pp. 79-98; per i tentativi di introduzione legislativa di un accesso diretto alla Corte, cfr. E. CRIVELLI, *La tutela dei diritti fondamentali e l'accesso alla giustizia costituzionale*, Padova, CEDAM, 2003, pp. 141-145.

<sup>425</sup> Termine non usato a fini evocativi, ma per indicare la c.d. galassia radicale, ossia il complesso di associazioni politiche ruotanti intorno alla stessa area politica.



nel quadro generale, diversamente non sembra accessibile a tutti e, di fatto, pare potersi notare una disparità di accesso se non alla Corte, alla rivendicazione costituzionale. Che simili percorsi rimangano appannaggio di organizzazioni più o meno complesse, non sembra non poter insinuare qualche dubbio sulla democraticità dell'attivazione del giudizio di costituzionalità: tutti devono osservare le leggi e solo coloro che hanno i mezzi necessari possono di fatto attivarsi per metterle in discussione, a beneficio della collettività<sup>426</sup>.

Ma la *lis ficta* richiama anche una seconda criticità, che si identifica nella strumentalità del processo *a quo*. Pare, infatti, potersi intravedere nell'artificialità del caso esemplare, un ulteriore profilo critico. Dovendo preordinare una situazione che dia luogo a un processo, si realizza una strumentalizzazione del giudizio, per raggiungere dei fini inevitabilmente politici. In questo modo, il giudicante si trova esposto a una discussione che lo vede pedina: da un lato, il fine esplicito è quello di porre in discussione la "giustizia" della norma, cercando di farsi infliggere la sanzione; dall'altro, la questione non può essere risolta dal giudice, che non dispone della possibilità di disapplicare la norma; ma ancora, da un punto di vista formale, l'ordinamento mantiene la veste formale del processo per una violazione che, sulla carta e in quel momento, è ancora tale e a quella stregua viene considerata<sup>427</sup>.

Sia il giudice, sia il disobbediente, così come le altre parti processuali, sono consci che la partita che si sta giocando è diversa e che il rito del processo viene celebrato solo perché manca la possibilità di un ricorso diretto al giudice costituzionale.

---

<sup>426</sup> A tal proposito, rileva un passaggio dell'ordinanza C. cass. S. U., 23 giugno 1956, n. 354, sovente citato in dottrina, che afferma: «*il costituente ha voluto impedire che il singolo, quale semplice portatore di un interesse diffuso, si faccia vindice della costituzionalità a scopo di mera iattanza, senza che la sua azione sia sorretta da un interesse personale e senza che abbia sperimentato, si direbbe sofferto, la incostituzionalità come un dramma, o comunque come un evento increscioso della propria esistenza*», in *Il Foro Italiano*, vol. 79, I, 1956, p. 1087, con nota di C. MORTATI, *Sulla competenza a giudicare degli eccessi di delega legislativa*, cit. in T. GROPPi, *op. cit.*, p. 433.

<sup>427</sup> J. RAWLS, *op. cit.*, pp. 304, 305.

## 5. Brevi note sul meccanismo di sanatoria degli illeciti. Il caso della sent. 5/2021.

Pare interessante e opportuno notare anche come il dovere di osservanza offra all'interprete l'occasione di soffermarsi sul rapporto tra obbligatorietà della legge e meccanismi di "sanatoria" degli illeciti<sup>428</sup>. Non sono infrequenti i casi in cui l'ordinamento, pur a fronte della violazione di una sua disposizione normativa, istituisca un procedimento alternativo alla sanzione che permette la non inflizione della stessa. Secondo una dottrina risalente, una caratteristica fondamentale della cogenza della legge è costituita dalla sanzione per la sua inosservanza<sup>429</sup>. In tale senso, l'ordinamento pone a presidio del rispetto della sua normativa un *patis* che dovrebbe incoraggiare l'obbedienza e, allo stesso tempo ma non sempre, eliminare o attutire le conseguenze della mancata osservanza. Senonché tale concezione non pare coniugabile con l'evoluzione che l'ordinamento giuridico ha subito in epoca contemporanea<sup>430</sup>. Sebbene infatti molte disposizioni siano "protette" da altre disposizioni a scopo sanzionatorio, non si tratta di una caratteristica comune a tutte le norme giuridiche. È sufficiente volgere il pensiero a buona parte del codice civile, dove l'inosservanza di molte disposizioni non è sanzionata da una specifica norma ma viene accertata dall'autorità giudiziaria che riconduce i comportamenti tenuti alle norme pertinenti. Da ciò, il rilievo secondo cui non ogni norma giuridica è assistita da una sanzione e il dovere costituzionale di osservanza della legge si esplica verso tutte le norme giuridiche rinvenibili all'interno dell'ordinamento, sicché ogni norma è di per sé obbligatoria, indipendentemente dall'esistenza di una sanzione per la sua inosservanza.

---

<sup>428</sup> Con il termine sanatoria è qui inteso in senso lato, comprendente tutti gli istituti che neutralizzano *ex post* le conseguenze dell'inosservanza della legge.

Diversa invece la concezione della sanatoria in ambito amministrativo, ove assume i contorni di "mezzo di convalescenza dell'atto viziato", G. SANTANIELLO, voce *Sanatoria (dir. amm.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 243, 244; altrettanto diversa in ambito civile, dove si inserisce nel complesso tema del negozio invalido, G. PERLINGIERI, *Sanatoria*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 1101-1132.

<sup>429</sup> D. ANZILOTTI, *Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale*, parte I *Il problema della responsabilità di diritto internazionale*, Firenze, F. Lumachi libraio-editore, 1902, p. 61, n. 1. In senso meno netto, cfr. R. V. JHERING, *Der Zweck im Recht*, Leipzig, vol. I, 1877, trad. it. *Lo scopo del diritto*, vol. I, Torino, Aragno, 2014, pp. 232 ss; S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, Sansoni, 1951, pp. 22-25.

<sup>430</sup> N. BOBBIO, *Studi*, *op. cit.*, pp. 119-124.

Come già accennato, talvolta l'ordinamento, in presenza di una sanzione per l'inosservanza di un comportamento, offre la possibilità di sanare la violazione del dovere di osservanza per non subire la sanzione. È il caso, non certo unico<sup>431</sup>, della recente l. reg. 16 luglio, 2019, n. 25 della regione Veneto, la quale prevedeva che «non nessun provvedimento sanzionatorio può essere irrogato se prima non sia consentita la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione da parte del soggetto interessato»<sup>432</sup>. Sul punto interviene la Corte costituzionale, in sede di giudizio in via principale<sup>433</sup>, con la sent. 20 gennaio 2021, n. 5, che decide per l'incostituzionalità della legge regionale per violazione dell'art. 23 Cost<sup>434</sup>. Infatti, la normativa veneta rimandava ad una successiva determinazione della giunta regionale l'identificazione delle «modalità e [...] termini» con cui individuare la «tipologia della violazione e agli adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano» oltre che «le fattispecie per le quali non è possibile ricorrere alla regolarizzazione»<sup>435</sup>. Inoltre, l'intero atto viene travolto per illegittimità consequenziale.

Per il giudice costituzionale, il fulcro della questione non risiede tanto nel fatto che la «regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti dell'illecito avviene senza alcuna conseguenza sanzionatoria per il suo autore, una volta che l'illecito sia stato scoperto dagli organi preposti, ma ancora formalmente accertato», quanto nel principio di legalità delle sanzioni amministrative, che sono soggette a riserva di legge relativa. Secondo la Corte, la riserva non è soddisfatta laddove i criteri direttivi e i principi dell'esercizio della potestà sanzionatoria, tale anche qualora si tratti di prestazione imposta in alternativa alla sanzione, non siano predeterminati dalla legge regionale ma

---

<sup>431</sup> Cfr. l. 23 giugno 2017, n. 103.

<sup>432</sup> Art. 1, co. 1, l. reg. 16 luglio 2019, n. 25.

<sup>433</sup> L'oggetto del ricorso del Governo è quello della violazione degli artt. 3, 25 e 97 Cost, nonché della l. n. 689/1981.

<sup>434</sup> Cfr. P. CERBO, *Sistemi sanzionatori e autonomia regionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, f. 3, 2021; C. GABBANI, *Legalità ed efficacia deterrente delle sanzioni amministrative. Riflessioni a partire da Corte costituzionale n. 5 del 2021*, in *Sistemapenale*, n. 10, 2021.

<sup>435</sup> Art. 1, co. 2, l. reg. 16 luglio 2019, n. 25.

bensì delegati *in toto* ad un atto amministrativo<sup>436</sup>. Sul tema del rapporto tra dovere di osservanza della legge e sanatoria, da questa sentenza si evince che il legislatore è dotato di «discrezionalità nell'individuazione dei meccanismi sanzionatori che meglio garantiscano, secondo le (non irragionevoli) valutazioni del legislatore medesimo, la tutela degli interessi sottostanti alle norme amministrativamente sanzionate».

Il punto pare centrale, poiché richiama l'attenzione sul piano della politica normativa, ossia nell'idoneità e adeguatezza dello strumento legislativo nel realizzare le finalità pubblicistiche sottese all'attività legislativa. In effetti, non sembra che il tema dell'osservanza della legge sia adatto a sussumere l'episodio in relazione a uno "scontro" tra dovere di osservanza e sanatoria. Se la sanatoria è data con legge (e non si vede come potrebbe essere altrimenti), deve essere richiamata anche l'osservanza a quest'ultima. Prescindendo dalla qualificazione di sanatoria, vi è un contrasto apparente di norme, limitatamente però non agli obblighi derivanti dalla legge sanata, ma ai soli effetti sanzionatori dell'inadempimento del dovere di osservanza. Ne consegue che il comportamento originario è di per sé obbligatorio, così come lo sono tutte le norme giuridiche, provviste o meno di sanzione. La sanatoria interviene modificando il regime della sanzione, senza inficiare l'obbligatorietà del comportamento.

Sicuramente però, vi sono degli effetti sul piano del funzionamento dell'istituto della sanzione, come peraltro affermato dall'avvocatura di Stato nella sent. 5/2021 e per nulla disconosciuti dalla Corte costituzionale, che, è opportuno ricordare, si limita a ricondurli alla discrezionalità del legislatore<sup>437</sup>. Sul tema, vi è probabilmente il rischio che un abuso dello strumento sanante si ripercuota sul numero di violazioni commesse, attesa una diminuzione della funzione deterrente della sanzione<sup>438</sup>. Ma tale indagine è forse più di pertinenza

---

<sup>436</sup> C. cost. 20 gennaio 2021, n. 5, cons. dir. n. 5.

<sup>437</sup> C. cost. 20 gennaio 2021, n. 5, cons. dir. n. 4.1.

<sup>438</sup> Così anche P. Cerbo, *op. cit.*, p. 268.

del criminologo e si pone in linea con l'evoluzione degli studi sul fenomeno anomico<sup>439</sup>.

---

<sup>439</sup> R. K. MERTON, *Teoria e struttura sociale*, vol. II, *Studi sulla cultura sociale e culturale*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 347-402.

## Conclusioni

Pare possibile, in conclusione di questo lavoro, sottolineare alcuni punti fermi. Il dovere di osservanza delle leggi si caratterizza per essere un dovere pubblico, di matrice costituzionale, rivolto al complesso dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano ed esige un contegno positivo o negativo, a seconda del significato delle singole norme giuridiche.

Tentando di ricostruire un'interpretazione storica del dovere in esame, emergono diverse lacune. Da un lato, il costituente dedica poca attenzione, come si è avuto modo di osservare, all'inserimento del vincolo di osservanza nell'art. 54 della Costituzione. Sono pochi i passaggi dei lavori dell'Assemblea costituente che si focalizzano sul significato e sulla necessità dell'esplicitazione di tale dovere. Dall'altro, si nota come una simile previsione sia propria di alcuni ordinamenti del mondo occidentale, senza però che, per numero o per epoca storica, se ne possa trarre una conclusione univoca. Ciò che sembra trasparire è che la Costituzione oggi preveda un dovere di osservanza delle leggi come una clausola di stile, e questo anche in base al rilievo che la sua introduzione è dovuta al Comitato di coordinamento.

Tuttavia, tale ultima affermazione non impedisce di proporre un recupero di funzione di tale dovere nell'attuale ordinamento giuridico. Sembra, in questo senso, che si possa "riutilizzare" una simile clausola di stile per rinforzare le premesse giuridiche di determinati istituti. Per primo, il principio dell'inescusabilità dell'ignoranza di legge, che viene affermato esplicitamente solo in ambito penale, pare strettamente legato al dovere di osservanza della stessa: dove vi è il dovere di osservare la legge, non si ammette che l'*ignorantia legis* rappresenti una eccezione a tale dovere. Per secondo, il rapporto tra pubblicazione e conoscibilità della legge insinua una connessione col dovere di osservarla, tramite la relazione fine-mezzo. La giustificazione della pubblicazione rimane la conoscibilità, che assurge a dovere strumentale a quello di osservanza. Anche sul piano penalistico, come terzo istituto influenzato dal dovere di osservanza, pare possibile reimpiegare il dettato costituzionale. Un serie di delitti codicistici, tra i quali il delitto di istigazione a

disobbedire alla legge, possono essere fondati e giustificati sulla base del dovere di osservanza delle leggi, sottraendoli alla difficoltà di rintracciare un bene giuridico sufficientemente determinato.

Infine, non è stato possibile esimersi dalla menzione di una serie di situazioni nelle quali il dovere di osservanza viene derogato, per evidenziarne il legame con un dovere di osservanza delle leggi esplicitamente considerato. In questi casi, è emerso come l'assunzione di uno specifico dovere di rispettare le leggi si inserisca agilmente nella ricostruzione dottrinale dell'obiezione di coscienza e del diritto di resistenza.

Rimangono senza dubbio molti nodi da sciogliere, che non trovano risposta in questa trattazione.

Uno riguarda l'indagine sul rapporto tra dovere e obbligo. I due sostantivi possiedono un significato linguistico in parte differente tra loro, benché in molti casi siano sinonimi. Esprimersi con il lemma «dovere giuridico» è utile a escludere dai significati il riferimento a obblighi di natura non giuridica. Così, un obbligo può essere morale, etico, religioso, civico<sup>440</sup>, mentre un dovere giuridico si riferisce solo a un obbligo derivante da una norma giuridica<sup>441</sup>. Tuttavia, all'interno del linguaggio giuridico il termine obbligo appare con un significato differente, ossia quello proprio del diritto civile<sup>442</sup>. Anche in questo senso, l'utilizzo di dovere giuridico svolge ancora una funzione di separazione tra quei comportamenti doverosi di natura pubblicistica da quelli, sempre doverosi, ma scaturenti da un rapporto di diritto privato, con l'avvertenza che i secondi sono un iperonimo dei primi<sup>443</sup>.

Vi è poi il tema di confine tra diritto e neuroscienze, riguardo al meccanismo dell'obbedienza. L'analisi della genesi dello stimolo a obbedire e a ottemperare a un dovere rappresenta un campo di studio particolarmente

---

<sup>440</sup> L'art. 48 Cost. sancisce il voto come dovere civico. Tale scelta linguistica non è stata casuale, ma sottolinea l'intenzione del costituente di enfatizzare un dovere rimanendo volutamente ambiguo circa la sua giuridicità. Cfr. in proposito le considerazioni di E. BETTINELLI, voce *Diritto di voto*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, V, Torino, UTET, 1990, p. 231.

<sup>441</sup> R. GUASTINI, *Dovere*, op. cit., pp. 1, 2.

<sup>442</sup> All'interno del diritto civile, una differenza sostanziale intercorre tra obbligo e obbligazione, con il primo che si identifica la situazione soggettiva del debitore e la seconda il rapporto tra creditore e debitore. Cfr. F. GRANDI, *I doveri*, op. cit., pp. 11, 12.

<sup>443</sup> R. GUASTINI, *Dovere*, op. cit., pp. 1, 2.

fiorente nelle ultime tre decadi, anche se vanno ricordati alcuni tra i più famosi studi sull'obbedienza, più risalenti nel tempo<sup>444</sup>. L'interesse a riguardo è ben delineato sia in riferimento al rapporto tra analisi scientifica dell'obbedienza e miglioramento della legislazione, sia nell'approfondimento dell'impatto dei doveri giuridici sull'autodeterminazione dell'individuo<sup>445</sup>. In questo senso, non sembra potersi trascurare la possibilità di ridefinizione dei contorni stessi dell'obbedienza entro paradigmi scientifici e il conseguente riesame del concetto pratico di dovere giuridico<sup>446</sup>.

Si tratta di riflessioni su cui è stato detto molto da parte della dottrina dell'ultimo secolo, e non solo, sulle quali pare essere possibile indagare su eventuali interferenze del dovere di osservanza nel discorso su dovere e obbligo. La dimensione e la profondità dell'argomento ne consigliano una trattazione separata e ne hanno giustificato l'esclusione da questa sede.

Un secondo nodo, che non è stato trattato poiché emerso molto recentemente, è stato sollevato dalla sentenza della Cassazione n. 45104 del 2022<sup>447</sup>. Si tratta di una particolarità temporale nell'applicazione di una norma penale favorevole al *reo* contenuta in un atto normativo che non ha ancora completato il periodo di *vacatio legis*<sup>448</sup>. Sul punto, un orientamento consolidato della Cassazione riteneva che, qualora la norma innovatrice favorevole, al momento della decisione, si trovasse ancora in *vacatio legis*, essa potesse ugualmente essere applicata poiché la funzione della *vacatio* si esplica nella garanzia nei confronti dei consociati della conoscibilità della norma, ma non obbliga il giudice a continuare ad applicare una norma abrogata da una

---

<sup>444</sup> Ci si riferisce al famoso e controverso esperimento di Yale del 1961 di Stanley Milgram. Cfr. S. MILGRAM, *Obbedienza all'autorità: il celebre esperimento di Yale sul conflitto tra disciplina e coscienza*, Milano, Bompiani, 1975.

<sup>445</sup> Cfr. G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Roma-Bari, Laterza, 2017, p. 49: «nessuna prova scientifica certa, dunque, finora suffraga l'efficacia dissuasiva della legge penale».

<sup>446</sup> A. FARANO, *L'obbedienza al diritto tra ragioni e cause*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, n. 1, 2021.

<sup>447</sup> Cass. sez. V del 4 novembre 2022, n. 45104.

<sup>448</sup> La vicenda si riferisce al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (la c.d. riforma Cartabia), il quale all'art. 2, comma 1, lett. b) innova la procedibilità del reato previsto dall'art. 582 c.p. da quella d'ufficio a quella a querela. Connettendo il dovere di osservanza della legge con il principio del *favor rei*, la corretta interpretazione della norma vuole che, una volta che la legge innovatrice è entrata in vigore, essa si applichi retroattivamente qualora sia più favorevole al *reo*. Dunque, in un simile caso, verrebbe introdotta durante una condizione di procedibilità che prima non c'era, che deve essere verificata prima di poter continuare.



nuova disposizione già valida (sebbene inefficace)<sup>449</sup>. La Corte tuttavia ritiene diversamente, discostandosi dall'orientamento vigente. Si argomenta infatti che la *ratio* della *vacatio legis* non autorizza a «sterilizzare» quanto statuito dalla norma costituzionale in riferimento all'entrata in vigore delle leggi<sup>450</sup>. Si aggiunge inoltre che, a bene vedere, non corrisponde al vero il rilievo, avanzato dal precedente orientamento, che una norma in decorso di *vacatio legis* sia destinata inevitabilmente a entrare in vigore, poiché può accadere il legislatore intervenga per modificarla prima che la *vacatio* sia decorsa<sup>451</sup>. E in verità è proprio ciò che accade successivamente nella vicenda oggetto della pronuncia della Cassazione<sup>452</sup>. Pare però che lo spunto per un'analisi più approfondita tra dovere di osservanza delle leggi, *vacatio legis* e applicazione della norma in periodo di *vacatio*, rimanga e vi si potrebbe aggiungere un quesito circa lo spazio di legittimità dell'intervento del legislatore sulla modifica di una norma in *vacatio legis*, come da ultimo richiesto alla Corte costituzionale dal Tribunale di Siena<sup>453</sup>.

---

<sup>449</sup> Cass. sez. I del 18 maggio 2017, n. 53602; Cass. sez. I del 14 maggio 2019 n. 39977.

<sup>450</sup> Cass. sez. V del 4 novembre 2022, n. 45104.

<sup>451</sup> Come peraltro accaduto con il d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, modificato prima del decorso della sua *vacatio legis* dal d.l. 22 marzo 2021, n. 42.

<sup>452</sup> Il d.l. 162 del 2022 interviene a differire l'entrata in vigore della riforma Cartabia, permettendo alla Cassazione di risolvere il problema senza difficoltà.

<sup>453</sup> Trib. Siena, sez. pen., ord. 11 novembre 2022, giudice Spina.

## Indice degli Autori

- ACQUARONE, NEGRI, SCELBA, 84,  
85;  
AINIS, 69;  
ALLEGRETTI, 28;  
AMICUCCI, 30;  
AMORTH, 52;  
ANTOLISEI, 76;  
ANZANI, BATTAGLINI, CACCIA,  
CASTELLANO, CHIAVARIO, L.  
CONSORTI, CORTICELLI, MELLINI,  
PASINI, PAVAN, PRISCO, PUGIOTTO,  
ROSSI, VENDITTI, 94;  
ANZILLOTTI, 113;  
ANZON DEMMIG, 104;  
ARISTOTELE, 7;  
ARRIETA, 46, 47;  
ASTUTI, 44;  
ATTOLLINO, 99;  
BALLADORE PALLIERI, (1954) 30;  
BALLADORE PALLIERI, (1976) 54;  
BARBERA, 16, 19;  
G. BARILE, 60;  
P. BARILE, (1953), 19, 52, 55, 90;  
P. BARILE, (1967), 61  
BARONE, 18;  
BARTHOLINI, 87;  
BASCHERINI, (2007 in volume) 55,  
57;  
BASCHERINI, (2007), 57;  
BASILE, 24;  
BASSANI, 27;  
BENVENUTI, 87;  
BERTOLINI, 45;  
M. BERTOLINO, 96, 101;  
R. BERTOLINO, 92;  
BETTINELLI, (1972), 94;  
BETTINELLI, (1990), 114;  
BETTINELLI, (1997), 83, 84, 85, 91,  
103, 106;  
BIFULCO, 18;  
BILANCIA, 104;  
BIONDI, 104;  
BIN, 2;  
BIN, PITRUZZELLA, 2;  
BISCARETTI DI RUFFÌA, 1960, 13,  
15, 20;  
BISCARETTI DI RUFFÌA, 1979, 57;  
BISCARETTI DI RUFFÌA, 1988, 42;  
BISCARETTI DI RUFFÌA, 1990, 28;  
BOBBIO, 1970, 7, 113;  
BOBBIO, 1973, 83;  
BOBBIO, 2004, 102;  
BOBBIO, VIROLI, 9;  
BONFIGLIOLI, 78;  
BONINI, 1999, 25;  
BONINI, 2002, 28, 29;  
BONOMI, 24;  
BORSARI, *Art.* 283, 2017, 74;  
BORSARI, *Art.* 287, 2017, 74;  
BORSARI, *Art.* 289 2017, 74;

BOVA, 33, 36;  
G. BRUNELLI, 99;  
I. BRUNELLI, RACIOPPI, 28;  
BURATTI, 83, 84;  
CALABRIA, 70;  
CALAMANDREI, 1950, 16, 27;  
CALAMANDREI, 1954, 60;  
CALAMANDREI, 1956, 109, 110;  
CAMMARATA, 59;  
CAPOGRASSI, 94;  
CAPUTO, 76;  
CARBONARO, 49, 51, 52, 55, 56, 57;  
C. CARBONE, 11, 12, 14, 16, 18, 49, 54, 55;  
M. C. CARBONE, 98;  
CARETTI, 105;  
CARETTI, TARLI BARBIERI, 65;  
CARNEVALE, 104;  
CASANA, 27;  
CASSANDRO, 83, 84, 85, 86, 91;  
CAVINO, 2018, 10;  
CAVINO, 2019, 19;  
CATTANEO, 83;  
CEFFA, 2017, 99;  
CEFFA, 2021, 105;  
CERBO, 114;  
CERRI, 1983, 50;  
CERRI, *Doveri*, 1989, 8, 10, 11, 16, 18;  
CERRI, *Fedeltà*, 1989, 57;  
CERRI, 1991, 83, 84, 86, 87, 88, 90;  
CHELI, 23, 24;  
CIAURRO, 30;  
CICERONE, 7;  
CICCONETTI, 65, 67, 68, 88;  
CLEMENTI, 46;  
COCOZZA, 20;  
COLOMBO, 30;  
COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE ITALIA/FRANCIA e ITALIA/STATI UNITI, 30;  
CONDORELLI, 59;  
CONFORTI, 30;  
CONSULICH, 78;  
COSI, 102, 103;  
COSTA, 92;  
CRAWFORD, 30;  
CRISAFULLI, 13;  
CRIVELLI, 111;  
CONSORTI, DAL CANTO, 96;  
CUNIBERTI, 56, 57;  
CUPELLI, 2008, 80;  
CUPELLI, 2020, 105;  
D'AMICO, BIONDI, 110;  
D'AMICO, 105;  
D'ATENA, 1970, 56, 58, 59, 60, 70, 71;  
D'ATENA, 1974, 63, 66, 69;  
D'ATENA, GROSSI, 67;  
D'ORAZIO, 25;  
DEPPER, 44;  
DE FELICE, 30;  
DE FIORES, 61;  
DE FRANCESCO, 78;

DE MARIA, 2007, 55;  
 DE MARIA, 2015, 49;  
 DE PAOLIS, D'AURIA, 46;  
 DE ROBERTO, 68;  
 DE SANCTIS, 83, 91;  
 DE SIERVO, 24;  
 DE STEFANO, 27;  
 DE VERGOTTINI, 34;  
 DIMORA, 86, 88;  
 DI RAGO, 63, 66, 68;  
 DI COSIMO, 92;  
 DI LELLO FINUOLI, 99;  
 DOLCE, 76;  
 DONINI, 70;  
 ESPOSITO, 50, 51;  
 FALZEA, 61, 62;  
 FARANO, 115;  
 FERRARI, 67, 68;  
 FIANDACA, 1988, 56, 69;  
 FIANDACA, 2017, 115;  
 FIANDACA, MUSCO, 76;  
 FIORAVANTI, 15;  
 FOLLIERO, 99;  
 FRANCHI, 30;  
 FROSINI, 7, 12;  
 FURNO, 88;  
 GABBANI, 114;  
 GALANTE, 2006, 32, 54;  
 GALANTE, 2010, 51;  
 GALAZZO, 61;  
 GALEOTTI, 87;  
 GALLIANI, 87;  
 GARIBALDI, 30;  
 GEMMA, 12;  
 GHISALBERTI, 27;  
 GIANFREDA, 46;  
 GIANNINI, 30;  
 GIUNTA, 80;  
 GORASSINI, 96;  
 GRANDI, 2014, 7, 15, 19, 114;  
 GRANDI, 2020, 100;  
 GRASSO, *Art. 242*, 2017, 75;  
 GRASSO, *Art. 264*, 2017, 75;  
 GRASSO, *Art. 266*, 2017, 76;  
 GRISOLIA, 61;  
 GROPPI, 109, 110, 112;  
 GROTTANELLI DE'SANTI, 73, 87;  
 GROSSI, 44;  
 GUARINO, 87;  
 GUASTINI, 1987, 64, 73;  
 GUASTINI, 1989, 7, 10, 114;  
 GUASTINI, 1993, 68;  
 GUASTINI, 2010, 2, 70;  
 GUELI, 30;  
 GUIDI, 2003, 44;  
 GUIDI, 2004, 44, 45;  
 HART, 7;  
 HILGEMAN, 47;  
 IADICICCO, 97;  
 JEMOLO, GIANNINI, 28;  
 JHERING, 113;  
 KELSEN, 12, 54;  
 LABAND, 52;  
 LABRIOLA, 28;

LANCHESTER, 23;  
 LARICCIA, TARDIOLA, 95;  
 LIBERALI, 99;  
 LIMITI, 29;  
 LOMBARDI, 1967, 1, 3, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 49, 53, 54;  
 LOMBARDI, 1968, 49;  
 LOMBARDI, 2002, 10, 11, 18, 53;  
 LOMBARDI, 2007, 9;  
 LONFERNINI, 34;  
 LUPO, *La pubblicazione delle leggi*, 1981, 67;  
 LUPO, *La raccolta ufficiale delle leggi*, 1981, 67;  
 LUTHER, 92;  
 MADONNA, 46;  
 MANTOVANI, 1966, 79;  
 MANTOVANI, 1990, 60;  
 MANZI, 27;  
 MANZINI, 76;  
 MARANINI, 1926, 28;  
 MARANINI, 1983, 23, 24;  
 MARCHETTI, 41;  
 MARRANZINI, 83;  
 MARTUCCI, 28;  
 MASARACCHIA, 110;  
 MASSA PINTO, 55;  
 MATTEUCCI, 7;  
 MAZZAROLLI, 49;  
 MELONCELLI, 63, 67, 69, 72;  
 MERTON, 116;  
 MILGRAM, 115;  
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, 77;  
 MINISTERO PER LA COSTITUENTE, COMMISSIONE PER STUDI ATTINENTI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO, 32, 33;  
 MODUGNO, 73;  
 MODUGNO, D'ALESSIO, 99;  
 MONACO, 109, 111;  
 A. MORELLI, 2015, 9, 11, 18, 20;  
 A. MORELLI, 2013, 49;  
 A. MORELLI, 2020, 105;  
 G. MORELLI, 71;  
 MORONI, 83;  
 MORTATI, 1956, 112;  
 MORTATI, 1972, 108, 110;  
 MORTATI, 1976, 8, 51, 55;  
 MORTATI, 1979, 32, 33;  
 MUSSELLI, 46;  
 NAPPI, 99;  
 NUVOLONE, 76, 77;  
 ORTINO, 87;  
 ORLANDO, 28;  
 PADOVANI, 1987, 96;  
 PADOVANI, 1988, 60, 70;  
 PAGOTTO, 110;  
 PALADIN, 1982, 87;  
 PALADIN, 1986, 61;  
 PALAZZO, 94;  
 PALCHETTI, 30;  
 PARIS, 2008, 99;

PARIS, *Coscienza e politica*, 2011, 101;  
 PARIS, *L'obiezione di coscienza*, 2011, a, 93, 100, 101;  
 PARODI, 34, 73;  
 PASSERIN D'ENTREVES, 1970, 4, 107;  
 PASSERIN D'ENTREVES, 1973, 83, 89, 90, 95, 102;  
 PECES BARBA MARTINEZ, 7, 13, 19, 20;  
 PELLIZZONE, 2010, 87;  
 PELLIZZONE, 2011, 61;  
 PERLINGIERI, 113;  
 PEZZINI, 2011, 97;  
 PEZZINI, 2019, 104;  
 PICCHI, 2018, 105;  
 PICCHI, 2019, 105;  
 PIERANDREI, 92;  
 PISTORELLI, 78;  
 PIZZOLATO, BUZZACCHI, 7, 8, 12, 32, 49, 54;  
 PIZZOLATO, 17;  
 PIZZORUSSO, 1963, 63, 64, 67, 68;  
 PIZZORUSSO, 1995, 23, 28;  
 POLACCHINI, 20;  
 PRISCO, 1986, 49, 54;  
 PRISCO, 2019, 62;  
 PUGIOTTO, 1985, 96;  
 PUGIOTTO, 1989, 95;  
 PUGIOTTO, 1995, 101;  
 PUGLIATTI, 71;  
 PULITANÒ, 1976, 69;  
 PULITANÒ, 1988, 56, 69;  
 PULITANÒ, CECCARELLI, 80;  
 PUPO, 20;  
 RAGNO, 86, 88;  
 RAWLS, 4, 102, 103, 106, 107, 112;  
 REBUFFA, 28, 29;  
 RIMOLI, 7, 19;  
 ROMANO, 1951, 113;  
 ROMANO, 1983, 12, 20;  
 ROMANO, 1988, 28;  
 ROMANO, 2003, 52, 53;  
 ROMBOLI, 2011, 61;  
 ROMBOLI, 2019, 105;  
 ROMBOLI, 2020, 105;  
 ROSSI, 99;  
 RUFFILLI, 24;  
 RUGGERI, 86;  
 RUINI, 27;  
 SACCO, 88;  
 SAITTA, 85;  
 SALERNO, 2005, 49;  
 SALERNO, 2006, 32, 49;  
 SANDULLI, 73;  
 SANTANIELLO, 113;  
 SCACCIA, 61;  
 SCARDACCIONE, 30;  
 SCHIAFFO, 77;  
 SCHOLLER, 92;  
 SEMINARA, 81;  
 SESTAN, 24;  
 SIMONCINI, 45;

SORRENTINO, 2, 56, 58, 67, 68;  
 SPADARO, 1990, 109;  
 SPADARO, 2006, *Dall'indisponibilità  
 (tirannica) alla «ragionevolezza»  
 (bilanciamento) dei diritti  
 fondamentali*, 20;  
 SPADARO, 2006, "Nucleo duro"  
*costituzionale e "teoria dei  
 doveri"*, 7;  
 STORTI, 23;  
 TARUFFO, 80;  
 THOMA, 54;  
 TRAVAGLIA CICIRELLO, 78;  
 TRENTIN, 28;  
 TONDI DELLA MURA, 19;  
 TOSI, 109, 110, 111;  
 TURCHI, 95;  
 UNGARI, 23;  
 VENDITTI, 1981, 94;  
 VENDITTI, 1985, 96;  
 VENDITTI, 1999, 94;  
 VENTURA, 1981, 32, 83, 86, 87, 88,  
 92;  
 VENTURA, 1984, 49, 55;  
 VENTURA, 1994, 32, 49, 54;  
 F. VIGANÒ, 78, 79, 80;  
 M. VIGANÒ, 31;  
 VIOLANTE, 77;  
 VIOLINI, 17;  
 VOLTERRA, 24;  
 G. ZAGREBELSKY, 1986, 88;  
 G. ZAGREBELSKY, 1988, 109, 110;  
 V. ZAGREBELSKY, 98;  
 ZANCHETTI, 97;  
 ZANETTI, 46;  
 ZUCCALÀ, 51.







## Indice delle fonti

### ASSEMBLEA COSTITUENTE

#### ASSEMBLEA

LXXIV seduta pom., 24 marzo 1947, 16, 17;  
CXXVI seduta, 19 maggio 1947, 32, 92;  
CXXVII seduta, 20 maggio 1947, 32, 37;  
CXXVIII seduta, 21 maggio 1947, 32, 39, 40, 50;  
CXXX seduta, 23 maggio 1947 41, 42;  
CCCXIX seduta, 4 dicembre, 32;  
CCCXX seduta, 5 dicembre 1947, 32;

#### COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

18<sup>a</sup> seduta, 24 gennaio 1947, 16;  
20<sup>a</sup> seduta, 25 gennaio 1947, 37;

#### I SOTTOCOMMISSIONE

4<sup>a</sup> seduta, 10 settembre 1946, 16;  
3<sup>a</sup> seduta, 9 settembre 1946, 17;  
5<sup>a</sup> seduta, 11 settembre 1946, 15;  
38<sup>a</sup> seduta, 15 novembre 1946, 33, 34, 35;  
39<sup>a</sup> seduta, 19 novembre 1946, 36;  
44<sup>a</sup> seduta, 3 dicembre 1946, 32, 91, 92;  
50<sup>a</sup> seduta pom, 19 dicembre 1946, 16;

### ATTI NORMATIVI ITALIANI

#### COSTITUZIONE

Art. 23, 46;

#### LEGGI COSTITUZIONALI

L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, 65;

#### LEGGI STATUTARIE

L. 22 maggio 1971, n. 341, 66;  
L. 28 luglio 1971, n. 519, 66;

L. stat. 08 marzo 2005, n. 1, 65;

#### CODICE CIVILE

Disposizioni sulla legge in generale, art. 10, 34;

#### CODICE PENALE

Art. 5, 70;  
Art. 242, 75;  
Art. 264, 75;  
Art. 266, 75;  
Art. 287, 74;  
Art. 289, 74;  
Art. 283, 74;  
Art. 414, 75;  
Art. 415, 75;

LEGGI; LEGGI REGIONALI; REGI DECRETI, REGI DECRETI LEGGE, REGI DECRETI LEGISLATIVI; DECRETI LEGGE LUOGOTENENZIALI; DECRETI LEGGE PRESIDENZIALI;

L. 23 giugno 1854, n. 1731, 63;  
L. 21 aprile 1861, n. 1, 63;  
L. 15 dicembre 1972, n. 772, 95;  
L. 15 dicembre 1930, n. 1696, 63;  
R.d. 24 settembre 1931, n. 1256, 63;  
L. 28 dicembre 1936, n. 2274, 63;  
R.d. 24 febbraio 1938, n. 329, 94;  
L. 5 maggio 1939, n. 660, 63;  
R.d.l. 27 novembre 1943, n. 11/B 11, 63;  
D.l. luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, 63;  
R.d. legislativo 10 maggio 1946, n. 262, 63;  
D. lgs. pres. 19 giugno 1946, n. 1, 63;  
D. lgs. C.p.S. 25 marzo 1947, n. 204, 65;  
D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, 65;  
L. 24 novembre 1981, n. 689, 78;  
L. 11 dicembre 1984, n. 839, 64;  
L. 6 agosto 2008, n. 133, 93;

L. reg. 22 ottobre 2008, n. 55, 65;  
L. reg. 23 luglio 2010, n. 25, 65;  
L. reg. 1 febbraio 2012, n. 1, 65;  
L. 23 giugno 2017, n. 103, 114;  
L. reg. 16 luglio 2019, n. 25, 114;  
D. lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, 116;  
D. l. 22 marzo 2021, n. 42, 116;

#### ALTRI ATTI

Proclama dell'8 febbraio 1848, 29;

#### FONTI VATICANE

L. n. LXXI del 1 ottobre 2008, 46;  
Legge fondamentale dello S.C.V.  
del 26 novembre 2000, 46;  
Codex Iuris Canonici, 47;  
Legge sulla cittadinanza, la  
residenza e l'accesso del 22  
febbraio 2011, n. CXXXI, 47;

#### GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE  
Sent. 20 marzo 1975, n. 74, 60;  
Sent. 25 giugno 1981, n. 109, 99;  
Sent. 24 maggio 1985, n. 164, 96;  
Sent. 23-24 marzo 1988, n. 364, 57,  
60, 70, 71;  
Ord. 16 novembre 2018, n. 207,  
104;  
Sent. 22 novembre 2019, n. 242,  
105;  
Sent. 20 gennaio 2021, n. 5, 115;

GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE  
S. U., 23 giugno 1956, n. 354, 112;  
Sez. II, sent. 4 novembre 1982, n.  
4718, 78;  
Sez. I civ., sent. 16 ottobre 2007, n.  
21748, 80;  
Sent. 27 novembre 2012-2 aprile  
2013, n. 14979, 99;  
Sez. III civ., sent. 8 gennaio 2014,  
n. 3973, 79;

Sez. I del 18 maggio 2017, n.  
53602, 116;  
Sez. I del 14 maggio 2019 n.  
39977, 116;  
Sez. V del 4 novembre 2022, n.  
45104, 119, 120;

#### GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

sent. 24 maggio 1985, n. 16, 95;

#### GIURISPRUDENZA DI MERITO

sent. Pret. Ancona del 9 ottobre  
1979, 98;  
Gup Trib. Roma 23 luglio 2007, n.  
2049, 80;  
Ord. C. d'assise Milano, 14  
febbraio 2017, 104;  
Richiesta di archiviazione G.i.p.  
Milano, 2 maggio 2017, R.G.N.R.  
9609/17, 104;  
Ord. G.i.p. Milano, 10.07.2017,  
104;  
Decr. G.u.p. Milano, 18.09.2017,  
104;  
Trib. Siena, sez. pen., ord. 11  
novembre 2022, giudice Spina,  
116;

#### MINISTERO PER LA COSTITUENTE

11 Costituzioni, 25;  
Guide alla Costituente, 25;  
Bollettino d'informazione e  
documentazione del Ministero per  
la Costituente, 25;  
Studi storici per la Costituente, 25;  
Testi e documenti costituzionali,  
25;

#### REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Progetto di Costituzione, 30;  
Bozza di progetto di Costituzione,  
30;

Progetto di Costituzione di Vittorio Rolando Ricci, 30;  
Testo di Bruno Spampinato, 30;  
Manifesto di Verona, 30;

#### TESTI COSTITUZIONALI STRANIERI

Albania (Regno di), 25;  
Albania (Repubblica di), 25, 42;  
Andorra (Principato di), 42;  
Argentina (Repubblica), 25;  
Atto costituzionale per il popolo ligure, 25;  
Belgio (Regno del), 25, 42, 43;  
Bielorussia (Repubblica di), 42;  
Bosnia-Erzegovina, 42;  
Brandeburgo, 84;  
Bremen, 84;  
Bulgaria (Repubblica di), 42, 43;  
Canada, 25;  
Cipro (Repubblica di), 42;  
Confederazione germanica, 25;  
Confederazione Svizzera, 25, 42;  
Costituzione bolognese, 25;  
Croazia (Repubblica di), 42;  
Danimarca (Regno di), 42;  
Estonia (Repubblica d'), 42;  
Estonia (Repubblica di), 25;  
Finlandia (Repubblica di), 42;  
Finlandia (Repubblica Finlandese Socialista degli Operai), 25;  
Finlandia, 25;  
Francia (1791), 25;  
Francia (1814), 25  
Francia (anno I, 1793), 25  
Francia (anno III, 1795), 25  
Francia (Dichiarazione dei diritti dell'uomo girondina, 1793), 25;  
Francia (Dichiarazione dei diritti dell'uomo, doveri, anno III, 1795), 25;  
Francia (III Repubblica), 25;  
Francia (Preambolo, 1848), 25  
Francia (V Repubblica), 42;  
Germania (Repubblica federale di), 42;  
Lussemburgo (Granducato di), 42;  
Grecia (Regno di), 25;  
Grecia (Repubblica Ellenica), 42, 43;  
Hessen, 84;  
Irlanda (Repubblica d'), 42;  
Irlanda (Stato Libero d'), 25;  
Irlanda, 25;  
Islanda (Repubblica d'), 42;  
Jugoslavia (Regno di, 1931), 25;  
Jugoslavia (Regno di, Vidovan), 25;  
Jugoslavia (Repubblica Federale Popolare di, 1946), 25;  
Lettonia (Repubblica di), 25;  
Lettonia, 42;  
Liechtenstein (Principato del), 25, 42;  
Lituania (Repubblica di, 1918), 25;  
Lituania (Repubblica di, 1990), 42;  
Macedonia del nord (Repubblica della), 42;  
Malta (Repubblica di), 42;  
Maryland (1776), 84;  
Massachusetts (1780), 84;  
Moldavia (Repubblica di), 42;  
Monaco (Principato di), 42;  
Montenegro, 42;  
Norvegia (Regno di), 25, 42;  
Nuova Zelanda;  
Olanda (Regno d'), 25;  
Olanda (Regno dei Paesi Bassi), 42;  
Pennsylvania (1776), 84;  
Polonia (II Repubblica di, 1921), 25;  
Polonia (II Repubblica di, 1935), 25;  
Portogallo (I Repubblica), 25;  
Portogallo (II Repubblica), 42;  
Province Unite Italiane (Statuto provvisorio), 25;  
Regno delle Due Sicilie, 25;  
Regno Unito, 25;  
Repubblica austriaca (I), 25;  
Repubblica Ceca, 42;  
Repubblica cecoslovacca (I), 25;  
Repubblica Cisalpina (I), 25;  
Repubblica Cisalpina (II), 25;  
Repubblica Cispadana (I), 25;  
Repubblica napoletana, 25;

Repubblica romana (I), 25;  
Repubblica romana (II), 25;  
Romania (Regno di, 1923), 25;  
Romania (Regno di, 1938), 25;  
Romania, 43;  
Russia (Federazione Russa), 42;  
Russia (Repubblica Socialista  
Federativa Sovietica Russa), 25;  
Russia (U.R.S.S.), 25;  
San Marino (Serenissima  
Repubblica di), 42, 46;  
Sicilia (Regno di), 25;  
Slovacchia (Repubblica Slovacca),  
42;  
Slovenia (Repubblica di), 42;  
Spagna (Carta degli spagnoli del  
1945), 25;  
Spagna (II Repubblica), 25  
Spagna (Regno di), 42;  
Spagna napoleonica, 25;  
Stati Uniti d'America, 25;  
Stato del Giappone (1889), 25;  
Stato del Giappone (Progetto  
1947), 25;  
Svezia (Regno di), 25, 42;  
Turchia (Repubblica di), 25, 42;  
Ucraina, 42;  
Ungheria (Repubblica Ungherese  
Federale Socialista dei Soviet), 25;  
Ungheria, 25, 42;  
Unione sudafricana, 25;  
Vermont (1777), 84;  
Weimar, 25;





## Bibliografia

- A. ACQUARONE, G. NEGRI, C. SCELBA (a cura di), *La formazione degli Stati Uniti d'America, documenti*, vol. I, Pisa, Nistri-Lischi, 1961;
- F. AGRÒ, *L'esperienza costituzionale estone*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;
- M. AINIS, *L'entrata in vigore delle leggi. Erosione e crisi d'una garanzia costituzionale: la vacatio legis*, Padova, CEDAM, 1986;
- U. ALLEGRETTI, *Profili di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale*, Bologna, il Mulino, 1989;
- G. AMBROSINI, *La Costituzione dell'U.R.S.S.*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;
- E. AMICUCCI, *I 600 giorni di Mussolini*, Roma, Faro, 1948;
- A. AMORTH, *La Costituzione italiana, commentario sistematico*, Milano, Giuffrè, 1948;
- M. ANNESI, *La Costituzione della Repubblica argentina*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;
- F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale II*, a cura di C. F. Grosso, Milano, Giuffrè, 2016;
- G. ANZANI, G. BATTAGLINI, P. CACCIA, M. I. CASTELLANO, M. CHIAVARIO, P. L. CONSORTI, M. CORTICELLI, M. MELLINI, G. PASINI, A. PAVAN, S. PRISCO, A. PUGIOTTO, E. ROSSI, R. VENDITTI, *Obiezione di coscienza al servizio militare. Profili giuridici e prospettive legislative*, Padova, CEDAM, 1989;
- D. ANZILOTTI, *Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale, parte I Il problema della responsabilità di diritto internazionale*, Firenze, F. Lumachi libraio-editore, 1902;



A. ANZON DEMMIG, *Un nuovo tipo di decisione di "incostituzionalità accertata ma non dichiarata"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, f. 6;

ARISTOTELE, *Politica*, I, Milano, Mondadori, 2014;

J. I. ARRIETA, *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, in *Ius ecclesiae*, XXI, 2009;

R. ASTRALDI, *La Costituzione degli Stati Uniti d'America*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

G. ASTUTI, *Le costituzioni della Svezia e della Norvegia*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

G. ASTUTI, *Relazione della Commissione per lo studio dei problemi istituzionali dell'ordinamento sammarinese*, Roma, Tip. Ed. Cavour, 1972;

S. ATTOLLINO, *Obiezione di coscienza e interruzione volontaria della gravidanza: la prevalenza di un'interpretazione restrittiva*, in *Diritto e religioni*, f. 2, 2013;

G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto bellico*, Padova, CEDAM, 1954;

G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1976;

A. BARBERA, *Art. 2*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali*, Bologna, Zanichelli, 1975;

G. BARILE, *Interpretazione del giudice ed interpretazione di parte del diritto internazionale non scritto*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1954;

P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, CEDAM, 1953;

P. BARILE, *I poteri del Presidente della Repubblica*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1958, ora in *Scritti di diritto costituzionale*, Padova, CEDAM, 1967;

G. BARONE, *Diritti, doveri, solidarietà, con uno sguardo all'Europa*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, n. 6, 2004;

S. BARTHOLINI, *La promulgazione*, Milano, Giuffrè, 1955;

G. BASCHERINI, *I doveri costituzionali degli immigrati*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, Giappichelli, 2007;

G. BASCHERINI, *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Napoli, Jovene, 2007;

S. BASILE, *La cultura politico-istituzionale e le esperienze «tedesche»*, in U. De Siervo (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, vol. I, Bologna, il Mulino, 1980;

L. M. BASSANI, *La Repubblica romana del 1849. Idee politiche e costituzionali*, in F. Livorsi (a cura di), *Libertà e Stato nel 1848-49*, Milano, Giuffrè, 2001;

F. BENVENUTI, *Il controllo mediante richiesta di riesame*, Milano, Giuffrè, 1954;

G. BERGMANN, *Costituenti e costituzioni svizzere*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

E. BERTOLINI, *I Micro Stati. La sfida della micro dimensione e le sue ricadute costituzionali*, Bologna, Bnomia University press, 2019;

M. BERTOLINO, *Brevi note in tema di obiezione di coscienza a margine di una recente sentenza della Cassazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, f. 3, 2013;

R. BERTOLINO, *L'obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale diritto di obiezione*, Torino, Giappichelli, 1994;

E. BETTINELLI, *Profili di diritto costituzionale della disciplina legislativa dell'obiezione di coscienza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1972;

E. BETTINELLI, voce *Diritto di voto*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, V, Torino, UTET, 1990;

E. BETTINELLI, voce *Resistenza (diritto di)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XII, Torino, UTET, 1997;

R. BIFULCO, *Introduzione ai diritti e ai doveri costituzionali*, in M. Benvenuti, R. Bifulco, *Trattato di diritto costituzionale*, vol. III *I diritti e i doveri costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2022;

P. BILANCIA, *Riflessioni sulle recenti questioni in tema di dignità umana e fine vita*, in *federalismi.it*, f. 5, 2019;

F. BIONDI, *L'ordinanza n. 207 del 2018: una nuova soluzione processuale per mediare tra effetti 'inter partes' ed effetti ordinamentali della pronuncia di incostituzionalità*, in *www.forumcostituzionale.it*, 24 giugno 2019;

R. BIN, *Critica alla teoria delle fonti*, Milano, Franco Angeli, 2021;

R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Le fonti del diritto*, Torino, Giappichelli, 2021;

P. BISCARETTI DI RUFFÌA, *La costituzione dell'Irlanda (Eire)*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

P. BISCARETTI DI RUFFÌA, *La Costituzione dell'Unione Sud-Africana*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

P. BISCARETTI DI RUFFÌA, voce *Diritti e doveri dei cittadini*, in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, UTET, 1960;

P. BISCARETTI DI RUFFÌA, *Cittadinanza italiana, partiti politici e loro cariche dirigenti*, in *Diritto e società*, f. 4, 1979;

P. BISCARETTI DI RUFFÌA, *Introduzione al diritto costituzionale comparato; le “forme di Stato” e le “forme di Governo”; le Costituzioni moderne*, Milano, Giuffrè, 1988;

P. BISCARETTI DI RUFFÌA, voce *Statuto albertino*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, Giuffrè, 1990;

N. BOBBIO, *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli, 1970;

N. BOBBIO, *La resistenza all’oppressione*, in *Studi sassaresi*, III, Milano, Giuffrè, 1973;

N. BOBBIO, voce *Disobbedienza civile*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, *Il Dizionario di politica*, Torino, UTET, 2004;

N. BOBBIO, M. VIROLI, *Dialoghi intorno alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 2001;

A. BONFIGLIOLI, *Art. 51 c.p.*, in *Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari e P. Veneziani, Torino, Giappichelli, 2018;

F. BONINI, *Costituente e Costituzione: una periodizzazione rilevante nella storia dell’Italia contemporanea*, in M. Silvestri (cura di), *Giacomo Perticone, Stato parlamentare e regime di massa nella cultura europea del Novecento*, atti del convegno Roma/Cassino–18, 19, 20 maggio 1995, Edizioni dell’Università degli Studi di Cassino, Cassino, 1999;

F. BONINI, *Storia delle istituzioni politiche*, Torino, Giappichelli, 2002;

- I. BONOMI, *Preludio alla Costituente*, Roma, Sestante, 1945;
- R. BORSARI, *Art. 283*, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Milano, Wolters Kluwer–CEDAM, 2017;
- R. BORSARI, *Art. 287*, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Milano, Wolters Kluwer–CEDAM, 2017;
- R. BORSARI, *Art. 289*, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Milano, Wolters Kluwer–CEDAM, 2017;
- S. BOVA, *L'elaborazione della Carta costituzionale nel «Comitato di redazione»*, in E. Cheli (a cura di), *La fondazione della Repubblica, dalla Costituzione provvisoria alla Assemblea costituente*, Società editrice il Mulino, Bologna, 1979;
- F. BRANCATO, *L'Assemblea Siciliana del 1848-49*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;
- G. BRUNELLI, *L'interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l'applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato)*, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, vol. III *Dei diritti e dell'eguaglianza*, Napoli, Jovene editore, 2009;
- I. BRUNELLI, F. RACIOPPI, *Commento allo Statuto del Regno*, Torino, UTET, 1909;
- A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2006;

- A. CALABRIA, *Delitti naturali, delitti artificiali ed ignoranza della legge penale*, in *L'Indice penale*, 1991;
- P. CALAMANDREI, *Introduzione storica sulla costituente*, in *Commentario sistematico alla Costituzione*, vol. I, Firenze, G. Barbera, 1950;
- P. CALAMANDREI, *Giustizia e politica: sentenza e sentimento*, in *Processo e democrazia*, CEDAM, Padova, 1954;
- P. CALAMANDREI, *Corte costituzionale e autorità giudiziaria*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956;
- A. CAMMARATA, *Formalismo e sapere giuridico*, Rocca San Casciano, Cappelli Editore, 1962;
- G. CAPOGRASSI, *Obbedienza e coscienza*, in *Foro italiano*, II, 1950;
- M. CAPUTO, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Milano, Wolters Kluwer–CEDAM, 2017;
- S. CARBONARO, *I rapporti civili e politici*, in P. Calamandrei, A. Levi (diretto da), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, vol. I, Firenze, G. Barbera, 1950;
- C. CARBONE, *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1968;
- M. C. CARBONE, *L'interruzione volontaria di gravidanza tra esercizio della funzione pubblica sanitaria e libertà di autodeterminazione. Alcune osservazioni sui concorsi "riservati" a medici non obiettori*, in *Dirittifondamentali.it*, f. 1, 2020;
- P. CARETTI, *La Corte costituzionale chiude il caso Cappato ma sottolinea ancora una volta l'esigenza di un intervento legislativo in materia di "fine vita"*, in *www.osservatoriosullefonti.it*, f. 1, 2020;

- P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *Diritto regionale*, Torino, Giappichelli, 2019;
- P. CARNEVALE, *Sull'esito del rinvio al legislatore e sui suoi possibili riflessi sulla ripresa della trattazione del caso Cappato. Valutazioni prognostiche sul percorso decisionale inaugurato dall'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, in *www.forumcostituzionale.it*, 28 giugno 2019;
- P. CASANA, *Le costituzioni italiane del 1848-'49*, Torino, Giappichelli, 2001;
- G. CASSANDRO, voce *Resistenza (diritto di)*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, UTET, 1968;
- M. CAVINO, *Il diritto-dovere al lavoro*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, f. 3, 2018;
- M. CAVINO, *Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in G. P. Dolso, (a cura di), *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, Trieste, EUT, 2019;
- M. A. CATTANEO, *Considerazioni su diritto di resistenza e liberalismo*, in *Studi sassaresi*, III, Milano, Giuffrè, 1973;
- C. B. CEFFA, *Gli irrisolti profili di sostenibilità sociale dell'obiezione di coscienza all'aborto a quasi quarant'anni dell'approvazione della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza*, in *Rivista A.I.C.*, n. 1, 2017;
- C. B. CEFFA, *Obiezione di coscienza e scelte costituzionalmente vincolate nella disciplina sul "fine vita": indicazioni e suggestioni da una recente giurisprudenza costituzionale*, in *Nomos*, f. 1, 2021;
- P. CERBO, *Sistemi sanzionatori e autonomia regionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, f. 3, 2021;
- A. CERRI, *Sul principio di fedeltà (a proposito di una recente decisione della Sezione disciplinare del C.S.M.)*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1983;

A. CERRI, voce *Doveri pubblici*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1989;

A. CERRI, voce *Fedeltà (dovere di)*, in *Enciclopedia giuridica*, XIV, Roma, , Istituto della Enciclopedia italiana, 1989;

A. CERRI, voce *Resistenza (diritto di)*, in *Enciclopedia giuridica*, XXVI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1991;

E. CHELI, *Il problema storico della Costituente*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008;

L. CIAURRO (a cura di), *Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori*, Roma, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1996;

CICERONE, *De officiis*, I-II, Milano, Mondadori, 1994;

S. M. CICONETTI, voce *Promulgazione e pubblicazione delle leggi*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano, Giuffrè, 1988;

F. CLEMENTI, *La nuova «Costituzione» dello Stato della Città del Vaticano*, in *Quaderni costituzionali*, f. 2, 2001;

V. COCOZZA, *Percorsi ricostruttivi per la lettura della Costituzione italiana*, Torino, Giappichelli, 2016;

P. COLOMBO, *Con lealtà di Re e con affetto di padre; Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*, Bologna, Il Mulino, 2003;

COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE ITALIA/FRANCIA e ITALIA/STATI UNITI, *Reports of International Arbitral Awards*, Vol. XIII-XIV, New York, United Nations, 1948;

O. CONDORELLI, *Ignorantia iuris: preliminari*, Catania, N. Giannotta, 1926;



- B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, XI ed. a cura di M. Iovane, Napoli, Editoriale scientifica, 2018;
- F. CONSULICH, *Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti*, Torino, Giappichelli, 2018;
- G. COSÌ, *Saggio sulla disobbedienza civile. Storia e critica del dissenso in democrazia*, Milano, Giuffrè, 1984;
- P. COSTA, *Gli istituti di difesa della Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2012;
- J. CRAWFORD, *The Creation of States in International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2007;
- V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952;
- E. CRIVELLI, *La tutela dei diritti fondamentali e l'accesso alla giustizia costituzionale*, Padova, CEDAM, 2003;
- P. CONSORTI, F. DAL CANTO, *La difesa della patria. Con e senza armi*, Milano, Franco Angeli, 2010;
- A. CORONA, *La Francia della Restaurazione e del '48*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;
- N. CORTESE, *La Costituente spagnola del 1812*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;
- M. CUNIBERTI, *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Padova, CEDAM, 1997;
- C. CUPELLI, *Il "diritto" del paziente (di rifiutare) e il "dovere" del medico (di non perseverare)*, in *Cassazione penale*, n. 5, 2008;

C. CUPELLI, *Il caso Cappato e i nuovi confini di liceità dell'agevolazione al suicidio. Dalla «doppia pronuncia» della Corte costituzionale alla sentenza di assoluzione della Corte di assise di Milano*, in *Cassazione penale*, n. 4, 2020;

M. D'AMICO, F. BIONDI, *Commento all'art. 134, 1° alinea*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Torino, UTET, 2006;

M. D'AMICO, *Il "fine vita" davanti alla Corte costituzionale tra profili processuali, principi penali e dilemmi etici*, in *Osservatorio AIC*, f. 1, 2020;

A. D'ATENA, voce *Ignoranza (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XX, Milano, Giuffrè, 1970;

A. D'ATENA, *La pubblicazione delle fonti normative*, Padova, CEDAM, 1974;

A. D'ATENA, P. GROSSI, *La pubblicazione delle leggi e dei decreti: esame della disciplina vigente e formulazione di eventuali proposte di modifiche per la soluzione dei problemi del settore*, in *Quaderni della giustizia*, 1981, f. 5;

R. D'ORAZIO, *La documentazione per la Costituente: prime note*, in *Nomos*, 3, 2017;

A. DEPPEP, *Commentaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de 1793: à l'usage de l'enseignement primaire, des cours d'adultes et d'adolescents*, Paris, Gedalge Libraire-Éditeur, 1902;

D. DE' COCCI, *La Costituzione belga*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

R. DE FELICE, *Mussolini l'alleato*, vol. III, E. Gentile, L. Goglia, M. Missori (a cura di), *La guerra civile 1943-1945*, Einaudi, Torino, 1997;

C. DE FIORES, *Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità nazionale*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 2002;

G. DE FRANCESCO, *Diritto penale. I fondamenti*, Torino, Giappichelli, 2008;

B. DE MARIA, *Sanzionabilità e giustiziabilità dei doveri costituzionali*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, Giappichelli, 2007;

B. DE MARIA, *I doveri costituzionali*, in V. Coccozza (a cura di), *Percorsi ricostruttivi per la lettura della Costituzione italiana*, Torino, Giappichelli, 2015;

V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali, Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro Primo*, 2008, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2008;

A. DE ROBERTO, voce *Gazzetta Ufficiale*, in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, Milano, Giuffrè, 1969;

F. M. DE SANCTIS, voce *Resistenza (diritto di)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988;

U. DE SIERVO, *Le idee e le vicende costituzionali in Francia nel 1945 e 1946 e la loro influenza sul dibattito in Italia*, in U. De Siervo (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, vol. I, Bologna, il Mulino, 1980;

M. DE STEFANO, *Costituzione della Repubblica romana (1849)*, in A. Mariani Marini, U. Vincenti (a cura di), *Le carte storiche dei diritti. Raccolta di Carte, Dichiarazioni e Costituzioni con note esplicative*, Pisa, Pisa University Press, 2013;

G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione della Repubblica Cispadana*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

F. DIMORA, *Alla ricerca della responsabilità del Capo dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1990;

D. DI RAGO, *La pubblicazione nel diritto pubblico, I profili generali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983;

G. DI COSIMO, *Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, Milano, Giuffrè, 2000;

M. DI LELLO FINUOLI, nota a C. cass., sent. 27 novembre 2012-2 aprile 2013, n. 14979, in *Rivista italiana di medicina legale*, f. 2, 2014;

R. DOLCE, *Istigazione a delinquere*, in voce *Istigazione*, *Enciclopedia del diritto*, XXII, Milano, Giuffrè, 1972;

M. DONINI, *La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2018;

G. DORIA, *Le Costituenti Sud americane*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, Milano, Giuffrè, vol. IX, 1957-1958;

P. FALZEA, *Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali*, Milano, Giuffrè, 2000;

M. FANCELLI, *La Costituzione della Repubblica portoghese*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

A. FARANO, *L'obbedienza al diritto tra ragioni e cause*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, n. 1, 2021;

M. FERRARA, *La promulgazione "presidenzialmente osservata" della novella sulla legittima difesa e l'inattualità del potere di rinvio alle Camere*, in *Osservatorio costituzionale*, f. 3;

G. FERRARI, *Quesiti vecchi e nuovi in tema di pubblicazione degli atti della pubblica autorità*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1958;

G. FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/88*, in *Foro Italiano*, 1988;

G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Roma-Bari, Laterza, 2017;

G. FIANDACA, E. MUSCO, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, vol. I, Bologna, Zanichelli, 2012;

M. FIORAVANTI, *art. 2*, Firenze, Carocci, 2017;

M. C. FOLLIERO, *La legge n. 194 del 1978 nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Dal monito al controllo di come il monito sia stato attuato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, II, p. 2, 1988;

F. FRANCHI, *Le Costituzioni della Repubblica sociale italiana. Vittorio Rolando Ricci il «Socrate» di Mussolini*, Milano, SugarCo, 1987;

V. FROSINI, voce *Dovere*, in *Novissimo Digesto italiano*, VI, Torino, UTET, 1960;

E. FURNO, *La responsabilità del Presidente della Repubblica dopo la sentenza n. 1/2013 della Corte costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2014;

C. GABBANI, *Legalità ed efficacia deterrente delle sanzioni amministrative. Riflessioni a partire da Corte costituzionale n. 5 del 2021*, in *Sistemapenale*, n. 10, 2021;

G. GALANTE, *Fedeltà alla Repubblica e libertà di coscienza*, in R. Nania, P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. III, Torino, Giappichelli, 2006;

G. GALANTE, *La fedeltà nei rapporti di diritto pubblico tra morale, politica e diritto*, in *Rivista AIC*, 2010;

G. GALAZZO, *«Sembra che in tal guisa non si ottemperi...». Il rinvio presidenziale nell'esperienza repubblicana*, Milano, Franco Angeli, 2022;

S. GALEOTTI, *Rinvio presidenziale di una legge*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 1950;

D. GALLIANI, *Il capo dello Stato e le leggi*, vol. II *Il concreto svolgimento costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2011;

L. GARIBALDI, *Mussolini e il Professore. Vita e diari di Carlo Alberto Biggini*, Milano, Mursia, 1983;

B. GATTA, *L'Assemblea romana del 1849*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

B. GATTA, *La Costituzione della Repubblica Romana del 1849*, Firenze, Sansoni Editore, 1947;

E. GATTA, *La costituzione jugoslava del 1931*, Firenze, Sansoni Editore, 1947;

G. GEMMA, *Doveri costituzionali e giurisprudenza della Corte*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, *Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, Giappichelli, 2007;

A. M. GHISALBERTI, *Roma da Mazzini a Pio IX. Ricerche sulla restaurazione papale del 1849-1850*, Milano, Giuffrè, 1958;

A. GIANFREDA, *La legge sulle fonti dello Stato Città del Vaticano del 1 ottobre 2008: prime note*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, f. 2, 2009;

M. S. GIANNINI, voce *Repubblica sociale italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988;

F. GIULIETTI, *Le Costituzioni polacche*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

F. GIUNTA, *Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, f. 2, 1997;

A. GORASSINI, voce *Procreazione (dir. civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987;

F. GRANDI, *Doveri costituzionali e obiezione di coscienza*, Napoli, Editoriale Scientifica Italiana, 2014;

F. GRANDI, *L'aggiornamento delle "Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone prostaglandine": l'ultima trincea dell'effettività del servizio di interruzione della gravidanza*, in *Osservatorio costituzionale*, f. 5, 2020;

G. GRASSO, *Art. 242*, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Milano, Wolters Kluwer–CEDAM, 2017;

G. GRASSO, *Art. 264*, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Milano, Wolters Kluwer–CEDAM, 2017;

G. GRASSO, *Art. 266*, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Milano, Wolters Kluwer–CEDAM, 2017;

M. C. GRISOLIA, *Il rinvio presidenziale delle leggi*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 1992;

T. GROPPI, *La Corte e "la gente": uno sguardo "dal basso" all'accesso incidentale alla giustizia costituzionale*, in *Rivista A.I.C.*, n. 2, 2019;

G. GROTTANELLI DE'SANTI, *Art. 73-74*, in *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 1985;

P. GROSSI, *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789)*, in A. Mariani Marini, U. Vincenti (a cura di), *Le carte storiche dei diritti. Raccolta*

*di Carte, Dichiarazioni e Costituzioni con note esplicative*, Pisa, Pisa University Press, 2013;

G. GUARINO, *Il Presidente della Repubblica italiana: note preliminari*, Milano, Giuffrè, 1951;

R. GUASTINI, *Produzione e applicazione del diritto. Lezioni sulle «preleggi»*, Torino, Giappichelli, 1987;

R. GUASTINI, voce *Dovere giuridico*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1989;

R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in G. Iudica, P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1993;

R. GUASTINI, *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, in A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 2010;

V. GUELI, *La Costituzione federale svizzera*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

V. GUELI, *Diritto costituzionale provvisorio e transitorio*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1950;

G. GUIDI, *Repubblica di San Marino*, in G. Guidi (a cura di), *Piccolo Stato, Costituzione e connessioni internazionali, (atti del convegno dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, San Marino, Collegio Santa Chiara, 21-22 giugno 2002)*, Torino, Giappichelli, 2003;

G. GUIDI, *Le fonti scritte nella Repubblica di San Marino*, Torino, Giappichelli, 2004;

H. L. A. HART, *Diritto, morale e libertà*, Acireale, Bonanno, 1968;

W. HILGEMAN, *La nuova legge vaticana sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII, 2011;



M. P. IADICICCO, *La lunga marcia verso l'effettività e l'equità nell'accesso alla fecondazione eterologa e all'interruzione volontaria di gravidanza*, in *Rivista A.I.C.*, n. 1, 2018;

A.C. JEMOLO, M.S. GIANNINI, *Lo Statuto Albertino*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

R. V. JHERING, *Der Zweck im Recht*, Leipzig, vol. I, 1877, trad. it. *Lo scopo del diritto*, vol. I, Torino, Aragno, 2014;

H. Kelsen, *Allgemeine Staatslehre*, Berlino, Springer, 1925, poi *General Theory of Law and State*, Cambridge, Harvard University Press, 1945, trad. it. a cura di S. Cotta, G. Treves, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, Edizioni di Comunità, 1959;

P. LABAND, *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, I, Tubingen, Mohr, 1876, trad. it. a cura di O. Ranelletti, M. Siotto Pintor, *Il diritto pubblico dell'impero germanico*, UTET, Torino, 1923;

S. LABRIOLA, *Storia della Costituzione italiana*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1995;

F. LANCHESTER, *La dottrina costituzionalistica italiana dal fascismo alla Repubblica*, in *Rivista AIC*, f. 2, 2018;

S. LARICCIA, A. TARDIOLA, voce *Obiezione di coscienza*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. III, Milano, Giuffrè, 1999;

C. LAVAGNA, *La costituzione e il sistema elettorale finlandesi*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

L. R. LETTIERI, *La costituzione inglese*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Milano, Giuffrè, 2017;

- G. LIMITI, *Lo Statuto albertino*, in *Archivio storico siciliano*, XXV, 1999;
- R. LUCIFREDI, *La Costituzione olandese*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;
- G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967;
- G. LOMBARDI, voce *Fedeltà (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano, Giuffrè, 1968;
- G. LOMBARDI, voce *Doveri pubblici (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, IV agg., Milano, Giuffrè, 2002;
- G. LOMBARDI, *I doveri costituzionali: alcune osservazioni*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, Giappichelli, 2007;
- L. LONFERNINI, *Diritto costituzionale sammarinese*, San Marino, Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino, 2006;
- E. LUPO, *La pubblicazione delle leggi e dei decreti disciplina vigente e proposte di modifica*, in *Quaderni della giustizia*, f. 5, 1981;
- E. LUPO, *La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e la gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, Rel. I, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1981;
- J. LUTHER, *Giustizia costituzionale nella Repubblica Federale di Germania*, in J. Luther, R. Romboli, R. Tarchi (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, tomo I, Torino, Giappichelli, 2000;
- M. MADONNA, *Lo statuto giuridico del catecumeno tra diritto universale e legislazione particolare*, in *Ius Ecclesiae*, XVII, 2005;

F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, Zanichelli, 1966;

F. MANTOVANI, *Ignorantia legis scusabile ed inescusabile*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, f. 2, 1990;

I. MANZI, *La Repubblica Romana (1849). Rilettura di una esperienza costituzionale*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 5, 2003;

V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. IV a cura di P. Nuvolone, Torino, UTET, 1961;

G. MARANINI, *Le origini dello Statuto albertino*, Firenze, Vallecchi, 1926;

G. MARANINI, *Storia del potere in Italia: 1848-1967*, Firenze, Nuova Guaraldi, 1983;

L. MARCHETTI, *Le Assemblee e le Costituzioni italiane durante il triennio rivoluzionario 1796-1799*, Sansoni Editorie, Firenze, 1946;

T. MARFORI, *La Costituzione della Repubblica turca*, Firenze, Sansoni Editore, 1947;

A. MARRANZINI, *Cristianesimo e diritto alla resistenza*, in *Studi sassaresi*, III, Milano, Giuffrè, 1973;

R. MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana; dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci editore, 2002;

A. MASARACCHIA, *Non obbligatorietà della legge incostituzionale e connessi profili di responsabilità*, in *Scritti in onore di Alessandro Pace*, vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica Italiana, 2012;

I. MASSA PINTO, *Doveri e formazioni sociali. Il dovere di fedeltà alla Repubblica come dovere di non rompere l'armistizio tra gruppi portatori di fini non negoziabili (ovvero il dovere di comprendere le ragioni degli altri)*, in

R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006, Torino, Giappichelli, 2007;

N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna, Il Mulino, 1997;

L. A. MAZZAROLLI, *Art. 54*, in *Commentario breve alla Costituzione*, fondato da V. Crisafulli, L. Paladin e continuato da S. Bartole, R. Bin, Milano, CEDAM, 2008;

V. MAZZEI, *La costituzione rumena*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

A. MELONCELLI, voce *Pubblicazione (dir. pubb.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano, Giuffrè, 1988;

R. K. MERTON, *Teoria e struttura sociale*, vol. II, *Studi sulla cultura sociale e culturale*, Bologna, Il Mulino, 2000;

S. MILGRAM, *Obbedienza all'autorità: il celebre esperimento di Yale sul conflitto tra disciplina e coscienza*, Milano, Bompiani, 1975;

R. MINERBI, *La Costituente russa (18 gennaio 1918)*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del Codice penale e del codice di procedura penale*, Vol. V *Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la relazione del guardasigilli on. Alfredo Rocco*, pt. II *Relazione sui Libri II e III del Progetto*, Roma, Tipografia della Mantellate, 1929;

MINISTERO PER LA COSTITUENTE, COMMISSIONE PER STUDI ATTINENTI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO, *Relazione all'Assemblea costituente*, vol. I, *Problemi costituzionali. Organizzazione dello Stato*, Roma, Stabilimento Tipografico Fausto Failli, 1946;

- F. MODUGNO, voce *Legge (vizi della)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano, Giuffrè, 1973;
- F. MODUGNO, R. D'ALESSIO, *L'aborto delle minori tra «irrelevanza» e sollecitazioni agli operatori del settore*, nota a C. cost., sent. 25 giugno 1981, n. 109, in *Giurisprudenza costituzionale*, f. 1, 1981;
- G. MONACO, *La concretezza del giudizio incidentale sulle leggi*, Milano, Giuffrè, 2016;
- G. MONDAINI, *La Costituente e la Costituzione americana del 1787*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;
- A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in L. Ventura, A. Morelli (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 2015;
- A. MORELLI, *I paradossi delle fedeltà alla Repubblica*, Milano, Giuffrè, 2013;
- A. MORELLI, *La voce del silenzio. La decisione della Corte sull'aiuto al suicidio e il "perdurare dell'inerzia legislativa"*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), f. 1, 2020;
- E. MORELLI, *L'Assemblea delle Province Unite Italiane (1831)*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;
- G. MORELLI, *Il diritto naturale nelle costituzioni moderne*, Milano, Vita e Pensiero, 1974;
- E. MORONI, *Diritto di resistenza*, Urbino, QuattroVenti, 1988;
- C. MORTATI, *Sulla competenza a giudicare degli eccessi di delega legislativa*, in *Il Foro Italiano*, vol. 79, I, 1956;

- C. MORTATI, *La Corte costituzionale e i presupposti per la sua vitalità*, in *Iustitia*, 1949, ora in *Raccolta di scritti*, vol. III *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana*, Milano, Giuffrè, 1972;
- C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, tomo II, Padova, CEDAM, 1976;
- C. MORTATI, *Relazione preliminare sul tema: i diritti individuali*, in G. D'Alessio (a cura di), *Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato*, il Mulino, Bologna, 1979;
- L. MUSSELLI, voce *Codice di diritto canonico (latino)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, III, Torino, UTET, 1989;
- A. NAPPI, *I limiti oggettivi dell'obiezione di coscienza*, nota a sent. Pret. Penne del 6 dicembre 1983, in *Giurisprudenza italiana*, II, 1984;
- P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, Cedam, 1971;
- R. ORESTANO, *L'Assemblea nazionale francese del 1871*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;
- S. ORTINO, *La responsabilità costituzionale del Presidente della Repubblica*, in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, 1973;
- V. E. ORLANDO, *Principi di diritto costituzionale*, Firenze, G. Barbera, 1925;
- T. PADOVANI, voce *Procreazione (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987;
- T. PADOVANI, *L'ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declaratoria d'incostituzionalità parziale dell'art. 5 c.p.*, in *Legislazione penale*, 1988;
- C. PAGOTTO, *La disapplicazione della legge*, Milano, Giuffrè, 2008;

L. PALADIN, *La funzione presidenziale di controllo*, in *Quaderni costituzionali*, f. 2, 1982;

L. PALADIN, voce *Presidente della Repubblica*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano Giuffrè, 1986;

F. PALAZZO, voce *Obiezione di coscienza*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, Milano, Giuffrè, 1979;

P. PALCHETTI, *L'organo di fatto dello Stato nell'illecito internazionale*, Milano, Giuffrè, 2007;

D. PARIS, *Riflessioni di diritto costituzionale sull'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria della gravidanza a 30 anni dalla legge 194 del 1978*, in *Quaderni regionali*, f. 3, 2008;

D. PARIS, *Coscienza e politica nell'obiezione di coscienza*, in *Quaderni regionali*, f. 1, 2011;

D. PARIS, *L'obiezione di coscienza. Studio sull'ammissibilità di un'eccezione dal servizio militare alla bioetica*, Firenze, Passigli, 2011;

G. PARODI, *art. 10 Disposizioni sulla legge in generale*, in G. Alpa, V. Mariconda (a cura di) *Codice civile commentato*, Libro I a cura di G. Conte, G. Ferrando, Milano, Wolters-Kluwer/IPSOA, 2005

A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Obbedienza e resistenza in una società democratica e altri saggi*, Milano, Edizioni di comunità, 1970;

A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Legittimità e resistenza*, in *Studi sassaresi*, III, Milano, Giuffrè, 1973;

G. PECES BARBA MARTINEZ, voce *Diritti e doveri fondamentali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, V, Torino, UTET, 1990;

I. PELLIZZONE, *Il potere di rinvio come istanza di riflessione*, in *Quaderni regionali*, f. 2, 2010;

I. PELLIZZONE, *Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi*, Milano, Giuffrè, 2011;

G. PERLINGIERI, *Sanatoria*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano, Giuffrè, 2021;

B. PEZZINI, *Inizio e interruzione della gravidanza*, in *Trattato di biodiritto* diretto da S. Rodotà, P. Zatti, Tomo II, *Il governo del corpo* a cura di S. Canestrati, G. Ferrando, C. M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2011;

B. PEZZINI, *Oltre il perimetro della rilevanza della questione affrontata dall'ordinanza 207/2018: ancora nel solco dell'autodeterminazione in materia di salute?*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 22 Giugno 2019;

M. PICCHI, *"Leale e dialettica collaborazione" fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale*, in [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), f. 3, 2018;

M. PICCHI, *Considerazioni a prima lettura sulla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale*, in [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), f. 3, 2019;

F. PIERANDREI, *La costituzione spagnola del 9 dicembre 1931*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

F. PIERANDREI, *La rivoluzione e il diritto*, in *Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia e diritto sociale*, vol. 5, 1952;

L. PISTORELLI, *Art. 51 c.p.*, in *Commentario breve al codice penale*, fondato da G. Cian e A. Trabucchi, diretto da G. Forti, S. Seminare e G. Zuccalà, Wolters-Kluwer, Milano, 2017;



F. PIZZOLATO, C. BUZZACCHI, voce *Doveri costituzionali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, III agg., tomo I, Assago, Wolters Kluwer, 2008;

F. PIZZOLATO, *I doveri*, in M. Benvenuti, R. Bifulco, *Trattato di diritto costituzionale*, vol. III *I diritti e i doveri costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2022;

A. PIZZORUSSO, *La pubblicazione degli atti normativi*, Milano, Giuffrè, 1963;

A. PIZZORUSSO, *Le “stagioni” della Costituzione*, in [www.politicainsieme.it](http://www.politicainsieme.it), 25 gennaio 1995;

F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna, Bononia University Press, 2016;

S. PRISCO, *Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza, una riflessione sullo Stato laico*, Napoli, Jovene, 1986;

S. PRISCO, *Promulgazione presidenziale con indicazioni per l'interpretazione: segni dell'evoluzione delle garanzie costituzionali*, in *Lacostituzione.info*, 30 aprile 2019;

U. PROSPERETTI, *La costituzione e il sistema elettorale della Nuova Zelanda*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

A. PUGIOTTO, *L'obiezione di coscienza al servizio militare tra l'immobilismo del legislatore e le accelerazioni della giurisprudenza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, f. 2, 1985;

A. PUGIOTTO, *Davvero pari la durata tra servizio civile e servizio militare?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, tomo II, 1989;

A. PUGIOTTO, *Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, X, Torino, UTET, 1995;

- S. PUGLIATTI, voce *Conoscenza*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, Milano, Giuffrè, 1961;
- D. PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano, Giuffrè, 1976;
- D. PULITANÒ, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, f. 2, 1988;
- D. PULITANÒ, E. CECCARELLI, *Il lino di Lachesis e i diritti inviolabili della persona*, in *Rivista italiana di medicina legale*, f. 1, 2008;
- V. PUPO, *Il principio lavorista*, in L. Ventura, A. Morelli (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 2015;
- G. RAGNO, *I delitti di alto tradimento ed attentato alla Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1974;
- J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Milano, Feltrinelli, 1984;
- G. REBUFFA, *Lo Statuto albertino*, Bologna, Il Mulino, 2003;
- F. RIMOLI, *Appunti per uno studio sulla dimensione funzionale dei doveri pubblici*, in *Federelismi.it*, n. 15, 2015;
- S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, Sansoni, 1951;
- S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1983;
- S. ROMANO, *Il diritto pubblico italiano*, Milano, Giuffrè, 1988;
- S. ROMANO, *Gli scritti nel Trattato Orlando*, Milano, Giuffrè, 2003;
- R. ROMBOLI, *Il rinvio delle leggi*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2011;
- R. ROMBOLI, *Il "caso Cappato": una dichiarazione di incostituzionalità "presa, sospesa e condizionata", con qualche riflessione sul futuro della vicenda*, in *Il Foro italiano*, f. 6, 2019;

R. ROMBOLI, *La Corte costituzionale decide il "caso Cappato" e supera l'ostacolo "insormontabile" approvando essa stessa la disciplina dell'aiuto a morire*, in *Il Foro italiano*, f. 3, 2020;

E. ROSSI, *L'obiezione di coscienza del giudice*, nota a C. cost, sent. 25 maggio 1987, n. 196, in *Foro italiano*, I, 1988;

R. RUFFILLI (a cura di), *Cultura politica e partiti nell'età della Costituente*, voll. I e II, Bologna, Il Mulino, 1979;

A. RUGGERI (a cura di), *Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica*, Torino, Giappichelli, 2011;

P. RUGGERI LADERCHI, *La Costituzione canadese*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

M. RUINI, *Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione*, presentata alla Presidenza dell'Assemblea costituente il 6 febbraio 1947;

F. SACCO, *La responsabilità politico-costituzionale del Presidente della Repubblica*, Roma, Aracne, 2012;

A. SAITTA, *La costituzione francese del '75*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

A. SAITTA, *Le Costituzioni francesi del periodo Rivoluzionario 1789-1795*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

G. SALEMI JR., *La Costituzione della Cecoslovacchia*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

G. M. SALERNO, *Il dovere di fedeltà tra simbolismo costituzionale e patriottismo repubblicano*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. III, Torino, Giappichelli, 2005;

G. M. SALERNO, *Art. 54*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Torino, UTET, 2006;

- A. M. SANDULLI, *Legge (Diritto costituzionale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, IX, Torino, UTET, 1963;
- G. SANTANIELLO, voce *Sanatoria (dir. amm.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano, Giuffrè, 1989;
- P. SANTARCANGELI, *La legge elettorale ungherese*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;
- G. SCACCIA, *La funzione presidenziale di controllo sulle leggi e sugli atti equiparati*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2011;
- F. R. SCARDACCIONE, *La Repubblica Sociale Italiana: Aspetti istituzionali ed archivistici*, in *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica Sociale Italiana*, vol. I, Archivio Centrale dello Stato, Roma, 2002;
- F. SCHIAFFO, *Istigazione e ordine pubblico. Tecnicismo giuridico ed elaborazione teleologica nell'interpretazione delle fattispecie*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2004;
- H. SCHOLLER, *Il diritto di resistenza nella Costituzione della Repubblica Federale di Germania e la giurisprudenza della Corte costituzionale federale*, in *Studi sassaresi*, III, Milano, Giuffrè, 1973;
- S. SEMINARA, *Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura*, in *Diritto penale e processo*, 2007;
- E. SESTAN, *La Costituente di Francoforte del 1848-49*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;
- M. SIMONCINI, *La prescrizione nel sistema penale della Repubblica di San Marino*, in *DPCE Online*, f. 4, 2021;
- F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto italiano*, Milano, Wolters Kluwer-CEDAM, 2015;

A. SPADARO, *Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici*, Napoli, 1990;

A. SPADARO, “Nucleo duro” costituzionale e “teoria dei doveri”: prime considerazioni, in S. Staiano (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi costituzionali. Alla ricerca del nucleo duro delle costituzioni*, Atti del Convegno annuale del “Gruppo di Pisa”, Capri, 3-4 giugno 2005, Torino, Giappichelli, 2006;

A. SPADARO, *Dall’indisponibilità (tirannica) alla «ragionevolezza» (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l’individuazione dei «doveri» altrettanto fondamentali*, in *Politica del diritto*, n. 1, 2006;

C. STORTI, *Una Costituzione per il regime? 1940: lo scoppio della guerra e del conflitto tra partito fascista e scienza giuridica*, in *Giornale di storia costituzionale*, 39/I, 2020;

A. TARUFFO, *Rifiuto di cure e doveri del medico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, f. 1, 2008;

R. THOMA, *Das System der subjektiven öffentlichen Rechte und Pflichten*, in G. Anschütz, R. Thoma (a cura di), *Handbuch des Deutschen Staatsrechts*, Tübingen, Mohr, 1932;

M. TOSCANO, *Costituenti europee post-belliche (1918-1931)*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

M. TOSCANO, *Prime soluzioni costituzionali comuniste: Finlandia-Ungheria*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

T. TRAVAGLIA CICIRELLO, *Dovere e ordine scriminante. Contenuto e limiti dell’art. 51 c.p.*, Torino, Giappichelli, 2020;

A. TRAVERSA, *La Costituzione della Repubblica austriaca*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

S. TRENTIN, *Dallo Statuto albertino al regime fascista*, a cura di A. Pizzorusso, Venezia, Marsilio editore, 1983;

V. TONDI DELLA MURA, *La frontiera aperta da Giorgio Lombardi nella sistematica dei doveri costituzionali: dall'idealismo mazziniano al personalismo costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 4, 2021;

S. TOSI, *L'introduzione al processo costituzionale di legittimità: spunti ricostruttivi*, in G. Maranini (a cura di), *La giustizia costituzionale*, Firenze, Vallecchi, 1966;

V. TURCHI, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009;

P. UNGARI, «*Lo Stato Moderno*» per la storia di un'ipotesi sulla democrazia (1944-1949), in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, vol. I, Firenze, Vallecchi, 1969;

F. VALORI, *Il sistema costituzionale giapponese*, Firenze, Sansoni Editore, 1946;

R. VENDITTI, *La normativa italiana sull'obiezione di coscienza al servizio militare: analisi critica*, in *Rassegna della giustizia militare*, 1981;

R. VENDITTI, *Prime riflessioni sulla sentenza costituzionale n. 164 del 1985 relativa alla legge sul riconoscimento dell'obbiezione di coscienza al servizio militare*, in *Giurisprudenza costituzionale*, f. 1, 1985;

R. VENDITTI, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Milano, Giuffrè, 1999;

L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1981;

L. VENTURA, *La fedeltà alla Repubblica*, Milano, Giuffrè, 1984;

L. VENTURA, *Art. 54*, in *Commentario della Costituzione, Rapporti politici*, tomo II, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli, Bologna, 1994;

F. VIGANÒ, *Art. 51 c.p.*, in *Codice penale commentato*, fondato da E. Dolcini e G. Marinucci e diretto da E. Dolcini e G. L. Gatta, Tomo I, V ed., Milano, Wolters-Kluwer, 2021;

M. VIGANÒ, *Il congresso di Verona (14 novembre 1943). Una antologia di documenti e testimonianza*, edizioni Settimo Sigillo, Roma, 1994;

L. VIOLANTE, *Istigazione a disobbedire alle leggi*, in voce *Istigazione*, *Enciclopedia del diritto*, XXII, Milano, Giuffrè, 1972;

L. VIOLINI, *I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, Giappichelli, 2007;

S. VOLTERRA, *La Costituzione italiana e i modelli anglosassoni, con particolare riguardo agli Stati Uniti*, in U. De Siervo (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, vol. I, Bologna, il Mulino, 1980;

G. ZAGREBELSKY, voce *Procedimento e giudizio d'accusa*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano, Giuffrè, 1986;

G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1988;

V. ZAGREBELSKY, nota a sent. Pret. Ancona del 9 ottobre 1979, in *Giurisprudenza italiana*, II, 1980;

M. ZANCHETTI, *La legge sull'interruzione della gravidanza. Commentario sistematico alla legge 22 maggio 1978, n. 194*, Padova, CEDAM, 1992;

E. ZANETTI, *Commento al c. 11: «Chi deve osservare le leggi della Chiesa?»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 3, 1988;

G. ZUCALÀ, *L'infedeltà nel diritto penale*, Padova, CEDAM, 1961.



## **Ringraziamenti**

Desidero ringraziare coloro che più mi hanno aiutato nella stesura di questo lavoro durata tre anni.

Per prima la mia Compagna Ilenia, senza la quale mi sarebbe mancato l'appoggio necessario.

I tutor Professori Andrea Gratteri e Silvia Illari, le Dottoresse Claudia Bianca Ceffa e Ilaria De Cesare, che sempre si sono dimostrati disponibili e interessati alla mia ricerca.

I miei Colleghi di dottorato, con i quali a lungo mi sono confrontato sui temi più disparati.

Il personale della Biblioteca di Giurisprudenza, in particolare il Dottor Claudio Cornalba, la Signora Antonella Montagna, la Signora Luigina Mazzucchi e il Signor Daniele Baldacci, che con eterna pazienza e disponibilità hanno esaudito tutte le mie richieste.